



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

MASSIMARIO 2011 DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE LIGURI



*Ufficio Massimario
della Giurisprudenza Tributaria Ligure:*

Direttore dell'Ufficio del Massimario:

Comm. dott. Salvatore LABRUNA (Dirigente)

Segretaria di Redazione:

Sig.ra Gisella Anna SERRA (Funzionario)

Comitato Scientifico:

Presidente: prof. emerito Victor UCKMAR

Direttore: prof. emerito Cesare GLENDI

Componente: prof. Antonio LOVISOLO

Segretario: prof. Giuseppe CORASANTI

Redattori delle Massime:

avv. Domenico SALVEMINI (Presidente CTC Liguria)

dott. Bartolomeo QUATRARO (Presidente CTP Genova)

dott. Maurizio PICOZZI (Presidente CTP Savona)

dott. Maurizio CAPORUSCIO (Presidente f.f. CTP La Spezia)

dott. Luigi SANZO (Presidente CTP Imperia)

dott. Luciano DI NOTO (Garante del Contribuente Liguria)

dott. Fabio GRAZIANO (Giudice Tributario CTP Genova)

dott. Mario BALDINI (Giudice Tributario CTP La Spezia)

avv. Gianfranco BRAGHERO (Avvocato Tributarista Pubblicista)

avv. Andrea GIOLO (Avvocato Tributarista)

dott. Ferruccio BOGETTI (Dottore Commercialista Pubblicista)

Selezionatori e Classificatori delle Sentenze:

dott. Fernando D'ANGELO (Direttore Vicario CTR Liguria)

dott.ssa Carmela CAGGIANO (Direttore CTP Genova)

dott.ssa Donatella MARENCO (Direttore CTP Savona)

dott.ssa Linda RATTI (Direttore CTP La Spezia)

avv. Marco MURIALDO (Direttore CTP Imperia)

dott. Ferruccio BOGETTI (Dottore Commercialista Pubblicista)



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

**MASSIMARIO 2011
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE LIGURI**



SE JUDICE NEMO NOCENS ABSOLVITUR

Decimo Giunio Giovenale

Decimus Iunius Iuvenalis (Aquino, tra il 55 e il 60 - Roma, 127)

*Nessuno, che sia colpevole,
può essere assolto dalla propria coscienza*



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

Per la prima volta nella sua storia la Commissione Tributaria della Liguria è in grado di offrire al pubblico degli operatori, degli studiosi e dell'imprenditoria una raccolta giurisprudenziale completa, aggiornata e ricca di numerosissime sentenze che affrontano le più diverse problematiche tributarie sottoposte alla decisione dei vari collegi giudicanti. Non c'è dubbio che nelle successive edizioni quest'opera potrà essere ancora migliorata grazie a tutti coloro che vorranno offrire il contributo della loro cultura ed esperienza anche attraverso autorevoli commenti.

L'obiettivo di conferire alla giustizia tributaria quei livelli di dignità, importanza e qualità che le competono nel quadro ordinamentale del sistema giustizia operante nel nostro paese, sarà coronato da successo quando lo sforzo quotidiano di tutti i giudici tributari troverà conforto in atteggiamenti di maggiore attenzione da parte degli organi legislativi e governativi che non sembrano aver ancora compreso la rilevanza culturale, economica, politica e sociale di una giustizia tributaria efficiente e qualitativamente elevata.

Ringrazio vivamente coloro che hanno prestato diretta opera di collaborazione e la Fondazione CARIGE che con sensibilità e lungimiranza ha fornito il necessario supporto economico a questa iniziativa la cui grande cura editoriale è assistita anche dall'efficienza dei moderni motori di ricerca informatica.

Il Presidente

dott. Giovanni Soave



MASSIMARIO 2011 DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE LIGURI

Indice degli argomenti

ACCERTAMENTO	pag. 13
CATASTO	pag. 249
CONTENZIOSO	pag. 277
DIRITTI CAMERALI	pag. 397
DOGANE	pag. 403
ICI	pag. 511
IRAP	pag. 555
IRES	pag. 661
IRPEF	pag. 681
IVA	pag. 745
REGISTRO	pag. 819
RISCOSSIONE	pag. 885
SANZIONI	pag. 979
SUCCESSIONI	pag. 993
TARSU/TIA	pag. 1005

ACCERTAMENTO

Sentenza 1/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 14
Sentenza 17/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 18
Sentenza 60/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 24
Sentenza 71/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Moraglia, Relatore: Cattaneo	pag. 28
Sentenza 77/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 38
Sentenza 80/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 44
Sentenza 81/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 50
Sentenza 83/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo	pag. 54
Sentenza 1/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena	pag. 64
Sentenza 132/6/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Di Mattei, Relatore: Morino	pag. 70
Sentenza 1/7/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Di Mattei, Relatore: Morino	pag. 78
Sentenza 114/7/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Pennucci	pag. 86
Sentenza 1/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Venturini	pag. 90
Sentenza 4/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Teppati	pag. 96
Sentenza 5/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Teppati	pag. 104
Sentenza 7/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fezzi, Relatore: Bruni	pag. 110
Sentenza 8/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fezzi, Relatore: Del Vigo	pag. 114
Sentenza 116/01/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Quatraro, Relatore: Silvano	pag. 118
Sentenza 9/12/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Fenizia	pag. 122
Sentenza 1/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Belgrano, Relatore: Belgrano	pag. 126
Sentenza 1/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bochicchio, Relatore: Bochicchio	pag. 130
Sentenza 89/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Icardi	pag. 134
Sentenza 93/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Icardi	pag. 140

Sentenza 42/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Schito	pag. 146
Sentenza 66/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Piazza, Relatore: Glendi	pag. 156
Sentenza 84/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Piazza, Relatore: Lomazzo	pag. 162
Sentenza 89/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Glendi	pag. 170
Sentenza 92/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Glendi	pag. 178
Sentenza 6/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Grandinetti, Relatore: Grandinetti	pag. 184
Sentenza 53/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Panetta, Relatore: Baldini	pag. 188
Sentenza 86/7/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Sorrentino, Relatore: Costi	pag. 192
Sentenza 75/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bocchiardo, Relatore: Bianchi	pag. 196
Sentenza 11/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Belgrano, Relatore: Donetti	pag. 200
Sentenza 20/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Sanzo, Relatore: Donetti	pag. 204
Sentenza 73/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Balba, Relatore: Del Vigo	pag. 210
Sentenza 32/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena	pag. 216
Sentenza 120/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Maglione, Relatore: Sarni	pag. 222
Sentenza 8/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena	pag. 226
Sentenza 456/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Graziano	pag. 232
Sentenza 63/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Icardi	pag. 238

CATASTO

Sentenza 8/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Zanoni	pag. 250
Sentenza 74/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Moraglia, Relatore: Zanoni	pag. 256
Sentenza 12/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Alassio	pag. 262
Sentenza 5/3/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Brusco, Relatore: Brusco	pag. 266
Sentenza 99/2/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo	pag. 270

CONTENZIOSO

Sentenza 65/01/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Moraglia, Relatore: Venturini	pag. 278
Sentenza 78/01/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 282
Sentenza 3/03/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena	pag. 286
Sentenza 24/07/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Caputo, Relatore: Caputo	pag. 290
Sentenza 1/09/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Canepa, Relatore: Ceriale	pag. 294
Sentenza 17/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 298
Sentenza 456/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Di Napoli, Relatore: Graziano	pag. 302
Sentenza 322/13/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Torti, Relatore: Podestà	pag. 308
Sentenza 6/20/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Rovelli, Relatore: Orsi	pag. 312
Sentenza 25/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Spitali, Relatore: Tropini	pag. 318
Sentenza 202/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Caporuscio, Relatore: Baldini	pag. 324
Sentenza 78/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Picozzi, Relatore: Glendi	pag. 330
Sentenza 96/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Picozzi, Relatore: Glendi	pag. 336
Sentenza 456/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Di Napoli, Relatore: Graziano	pag. 346
Sentenza 25/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 352
Sentenza 59/11/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, Presidente: Panetta, Relatore: Evangelisti	pag. 356
Sentenza 52/3/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bochicchio, Relatore: Bonfiglio	pag. 360
Sentenza 55/3/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Spitali, Relatore: Alberti	pag. 366
Sentenza 23/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Sanzo, Relatore: Majmone	pag. 372
Sentenza 60/3/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Gatti, Relatore: Ghigliazza	pag. 378
Sentenza 244/10/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Mignone, Relatore: Mazza	pag. 382
Sentenza 63/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Ghigliazza, Relatore: Icardi	pag. 386

DIRITTI CAMERALI

Sentenza 142/20/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova -
Presidente: Rovelli, Relatore: Bozzano pag. 398

DOGANE

Sentenza 73/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Moraglia, Relatore: Zanoni pag. 404

Sentenza 1/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Maglione, Relatore: Celle pag. 428

Sentenza 41/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Maglione, Relatore: Sarni pag. 440

Sentenza 42/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Maglione, Relatore: Sarni pag. 444

Sentenza 43/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Maglione, Relatore: Sarni pag. 448

Sentenza 47/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Maglione, Relatore: Sarni pag. 452

Sentenza 22/7/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Caputo, Relatore: Caputo pag. 456

Sentenza 16/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Spirito, Relatore: Locci pag. 462

Sentenza 174/4/2010 Commissione Tributaria Provinciale di Savona -
Presidente: Zerilli, Relatore: Schito pag. 470

Sentenza 3/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona -
Presidente: Pellegrini, Relatore: Di Stefano pag. 482

Sentenza 30/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona -
Presidente: Broda, Relatore: De Stefano pag. 490

Sentenza 92/3/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia -
Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco pag. 496

Sentenza 47/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia -
Presidente: Sgambati, Relatore: Scirocco pag. 502

Sentenza 17/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia -
Presidente: Grandinetti, Relatore: Molino pag. 506

ICI

Sentenza 2/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Proto, Relatore: Venturini pag. 512

Sentenza 158/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova -
Presidente: Torti, Relatore: Marcenaro pag. 518

Sentenza 230/13/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova -
Presidente: Torti, Relatore: Podestà pag. 524

Sentenza 3/14/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova -
Presidente: Cingano, Relatore: Bozzano pag. 530

Sentenza 2/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia -
Presidente: Bocchiardo, Relatore: Solamito pag. 534

Sentenza 119/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Maglione, Relatore: Sarni pag. 540

Sentenza 12/6/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Di Mattei, Relatore: Teppati	pag. 544
Sentenza 145/14/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Balba, Relatore: Mazza	pag. 550
IRAP	
Sentenza 3/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 556
Sentenza 7/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Zanoni	pag. 560
Sentenza 11/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Barabino	pag. 564
Sentenza 13/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Barabino	pag. 568
Sentenza 75/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 574
Sentenza 79/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini	pag. 578
Sentenza 10/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena	pag. 582
Sentenza 11/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena	pag. 588
Sentenza 13/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena	pag. 594
Sentenza 15/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena	pag. 600
Sentenza 31/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Sarni	pag. 606
Sentenza 33/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Carrodano	pag. 610
Sentenza 40/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Carrodano	pag. 614
Sentenza 1/6/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Di Mattei, Relatore: Morino	pag. 618
Sentenza 154/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Brusco, Relatore: Marcenaro	pag. 622
Sentenza 132/10/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Fezzi, Relatore: Mazza	pag. 626
Sentenza 14/12/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Moraglia, Relatore: Chiti	pag. 630
Sentenza 15/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena	pag. 638
Sentenza 41/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Panetta, Relatore: Baldini	pag. 644
Sentenza 219/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Marcenaro	pag. 648
Sentenza 287/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano	pag. 654

IRES

Sentenza 81/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona -
Presidente: Picozzi, Relatore: Icardi pag. 662

IRPEF

Sentenza 61/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Soave, Relatore: Venturini pag. 682

Sentenza 72/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Moraglia, Relatore: Cattaneo pag. 688

Sentenza 234/20/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova -
Presidente: Rovelli, Relatore: Scanu pag. 692

Sentenza 286/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova -
Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano pag. 698

Sentenza 75/2/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona -
Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo pag. 702

Sentenza 74/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona -
Presidente: Piazza, Relatore: Lomazzo pag. 708

Sentenza 61/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona -
Presidente: Schito, Relatore: Schito pag. 716

Sentenza 74/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona -
Presidente: Piazza, Relatore: Lomazzo pag. 722

Sentenza 66/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona -
Presidente: Picozzi, Relatore: Schito pag. 730

Sentenza 14/12/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Moraglia, Relatore: Chiti pag. 736

IVA

Sentenza 1/10/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Haupt, Relatore: Assandri pag. 746

Sentenza 9/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Spirito, Relatore: Alassio pag. 750

Sentenza 22/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Spirito, Relatore: Alassio pag. 754

Sentenza 151/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova -
Presidente: Ghigliazza, Relatore: Ciuffarella pag. 758

Sentenza 178/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova -
Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo pag. 768

Sentenza 256/13/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova -
Presidente: Torti, Relatore: Torti pag. 772

Sentenza 61/20/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova -
Presidente: Rovelli, Relatore: Orsi pag. 780

Sentenza 2/7/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia -
Presidente: Sorrentino, Relatore: De Rogatis pag. 786

Sentenza 14/12/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria -
Presidente: Moraglia, Relatore: Chiti pag. 792

Sentenza 201/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova -
Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo pag. 800

Sentenza 214/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova -
Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo pag. 808

REGISTRO

Sentenza 63/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Barabino	pag. 820
Sentenza 20/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 824
Sentenza 163/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Del Vigo	pag. 830
Sentenza 6/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Belgrano, Relatore: Belgrano	pag. 840
Sentenza 12/3/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Spitali, Relatore: Bonfiglio	pag. 844
Sentenza 34/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Picozzi, Relatore: Icardi	pag. 848
Sentenza 20/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Zerilli, Relatore: Schito	pag. 854
Sentenza 28/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Broda, Relatore: De Stefano	pag. 864
Sentenza 64/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo	pag. 872
Sentenza 147/14/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Balba, Relatore: Mazza	pag. 880

RISCOSSIONE

Sentenza 5/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Zanoni	pag. 886
Sentenza 6/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Zanoni	pag. 892
Sentenza 69/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Moraglia, Relatore: Zanoni	pag. 900
Sentenza 114/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Quattraro, Relatore: Silvano	pag. 906
Sentenza 194/12/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Fenizia, Relatore: Fenizia	pag. 910
Sentenza 262/12/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Fenizia, Relatore: Marchi	pag. 916
Sentenza 204/14/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Balba, Relatore: Balba	pag. 922
Sentenza 25/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Spitali, Relatore: Tropini	pag. 928
Sentenza 107/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo	pag. 934
Sentenza 108/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Schito, Relatore: Schito	pag. 940
Sentenza 117/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo	pag. 946

Sentenza 70/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Picozzi, Relatore: Lomazzo	pag. 952
Sentenza 299/20/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Rovelli, Relatore: Scanu	pag. 956
Sentenza 236/10/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Mignone, Relatore: Penna	pag. 962
Sentenza 82/3/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Sgambati, Relatore: Cozzani	pag. 970
Sentenza 300/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Ghigliazza	pag. 974

SANZIONI

Sentenza 95/2/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo	pag. 980
Sentenza 102/2/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Schito, Relatore: Caputo	pag. 984

SUCCESSIONI

Sentenza 113/7/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Caputo, Relatore: Caputo	pag. 994
Sentenza 1/12/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Moraglia, Relatore: Del Santo	pag. 1000

TARSU/TIA

Sentenza 46/7/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Cardino, Relatore: Del Santo	pag. 1006
Sentenza 118/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Spirito, Relatore: Locci	pag. 1012
Sentenza 299/20/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Rovelli, Relatore: Scanu	pag. 1020





ACCERTAMENTO

Sentenza 1/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

IRPEG – omesso versamento - utilizzo del credito d'imposta in compensazione - disconoscimento del credito – contemporanea pendenza dei giudizi – dipendenza.

Massima:

Se la cartella esattoriale, emessa a seguito di omesso versamento IRPEG per l'anno 2001 ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, trae origine dal disconoscimento del credito IRPEG dell'anno precedente avvenuto a seguito di avviso di accertamento induttivo, solamente dall'esito dell'appello avverso la sentenza che confermava suddetto disconoscimento, dipende la correttezza della riqualificazione effettuata dall'ufficio rispetto alla prima cartella.

Pertanto nell'ipotesi in cui il giudice di 2° grado accogliesse il ricorso del contribuente avverso l'accertamento induttivo, con conseguente riconoscimento del credito IRPEG per il 2000, la sentenza relativa alla cartella esattoriale ex art. 36 bis del DPR 600/73 dovrebbe essere riformata con conseguente riconoscimento del credito Irpeg e conseguente sgravio integrale della cartella e relativi disagi.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/73, Art. 36 bis



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 276/10
 depositato il 15/02/2010
 - avverso la sentenza n° 251/05/2008
 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
 contro: CONCESSIONARIO GEST LINE RISCOSSIONI SPA

proposto dal ricorrente:

D.P.L. DISTRIBUZIONE PNEUMATICI LIGURIA SRL
VIA BARTOLOMEO BOSCO 57/2 16121 GENOVA GE

difeso da:

DOTT. BOTTA PAOLO E DOTT. DAMIANI LOREDANA
PIAZZA G. VERDI 8 10 16121 GENOVA GE

contro: CONCESSIONARIO GEST LINE RISCOSSIONI SPA
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

D.P.L. DISTRIBUZIONE PNEUMATICI LIGURIA SRL
VIA BARTOLOMEO BOSCO 57/2 16121 GENOVA GE

difeso da:

DOTT. BOTTA PAOLO E DOTT. DAMIANI LOREDANA
PIAZZA G. VERDI 8 10 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048 2005 00200521 65 IRPEG 2001
 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 048 2005 00200521 65 IRPEG 2001

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 276/10

UDIENZA DEL

06/12/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

1

PRONUNCIATA IL:

6 DIC. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

4 GEN. 2011

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE

Per effetto del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione annuale della società DPL per l'anno 2001 l'ufficio riteneva che sussistesse un omesso versamento IRPEG per l'anno d'imposta 2001 pari a Euro 2.301,00.

L'ufficio provvedeva all'iscrizione a ruolo della cartella in contestazione per un importo totale di Euro 6.043,89, comprensiva di imposta, sanzioni ed interessi.

Tale cartella trae origine dal disconoscimento del credito Irpeg dell'esercizio 2000, a seguito di avviso di accertamento induttivo per omessa presentazione della dichiarazione.

La società, nel giugno 2001 predisponendo la dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, da cui emergeva un credito IRPEG di Euro 4.302,00.

Successivamente, nel corso dell'anno 2001 la società utilizzava tale credito in compensazione per il pagamento di Irap, Iva e diritto CCLA.

La società ha utilizzato tale credito integralmente e sottolinea che il credito d'imposta vantato può essere utilizzato in compensazione per il pagamento di tributi già a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il credito è maturato.

In seguito l'ufficio emetteva avviso di accertamento per il 2000, determinando induttivamente il reddito, liquidando maggiori imposte per Euro 20.828,19, azzerando pertanto il credito evidenziato nella dichiarazione e poi utilizzato nel corso dell'anno 2001.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova confermava l'accertamento relativo all'anno 2000, riducendo peraltro l'Irpeg dovuta da £. 24.690.000 a £. 15.662.000.

Avverso la sentenza N° 28/5/08 propose appello il contribuente, appello che è a tutt'oggi pendente, in attesa della prima udienza.

Con la sentenza che si impugna la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso relativo alla cartella "de qua", ed il contribuente ha prodotto appello a questa Commissione, affermando che, poiché dall'esito del ricorso in appello avverso la sentenza concernente l'accertamento induttivo dipende la correttezza della riliquidazione effettuata dall'ufficio, chiedendo la riforma della sentenza e il conseguente annullamento integrale della cartella, con vittoria delle spese.

Controdeduce l'ufficio, ribadendo che la società non ha presentato la dichiarazione annuale per l'anno 2000 e che è indubbio che non può sussistere un'eccedenza di credito derivante da una dichiarazione omessa, chiedendo la reiezione dell'appello, con vittoria delle spese.

DIRITTO

L'appello del contribuente è meritevole di accoglimento e pertanto la cartella deve essere integralmente annullata.

Al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha condotto all'esito di cui sopra la Commissione rileva che, essendo pendente presso la Commissione Tributaria Regionale di Genova la controversia relativa all'accertamento induttivo per l'anno 2000, che ha originato la cartella "de qua", da essa sentenza dipende la correttezza della riliquidazione operata dall'ufficio, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73, per cui, nell'ipotesi in cui in giudici di 2° grado accogliessero il ricorso del contribuente avverso l'accertamento induttivo, con conseguente riconoscimento del credito IRPEG per il 2000, utilizzato in compensazione nel 2001, la sentenza impugnata nanti questa Commissione dovrebbe essere riformata, con conseguente riconoscimento del credito IRPEG e conseguente sgravio integrale della cartella e relativi disagi.

Aggiungasi che il caso all'esame dei giudici d'appello è controverso.

Alla luce di quanto sopra la Commissione accoglie l'appello del contribuente e annulla integralmente la cartella in esame, con conseguente nuova eventuale emissione della medesima sulla base della sentenza che verrà emanata relativamente all'accertamento induttivo.

La natura assai complessa della controversia sottoposta all'esame di questa Commissione, anche sulla base della situazione oggettiva rappresentata, impone la compensazione delle medesime, ex art. 15 del DLGS 546/92.

PQM

La Commissione accoglie l'appello e annulla la cartella di pagamento impugnata. Spese compensate.

Genova 6/12/2010

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE



Sentenza 17/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – Società di comodo – Affitto d'azienda Disapplicazione normativa – Conseguenze - art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724

Massima:

Il contratto di affitto d'azienda è causa di esclusione della normativa sulle società di comodo (Nel caso di specie, la società stipulava un contratto di affitto d'azienda in data 19 dicembre 2000, con scadenza in data 30 novembre 2006. Per l'anno in questione la società veniva considerata non operativa, e le veniva accertato un reddito minimo di 234.294,00, contro quello dichiarato in 68.856,00 euro)

Riferimenti normativi: L. 724/1994, Art. 30, comma 4 bis



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 426/10
depositato il 10/03/2010
- avverso la sentenza n° 182/04/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

MORONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA COLOMBO,54 17024 FINALE LIGURE SV

difeso da:

MARICONE DR MAURIZIO BOFFA AVV MAURO
P.ZA MAMELI 4 /2 17100 SAVONA SV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4M030200309 IRES 2006

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 426/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

17/01/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

14

PRONUNCIATA IL:

17 GEN. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 FEB. 2011

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto riguarda avviso di accertamento ai fini IRES per l'anno 2006 notificato alla società Moroni s.r.l, sulla base della legislazione relativa alle società di comodo, in base alla quale la società esponente ha presentato istanza di interpello per la disapplicazione nei suoi confronti della normativa in oggetto, in data 12/3/2007.

In data 14/6/2007 l'istanza venne respinta dall'ufficio, e alla reiezione dell'istanza fece seguito l'avviso di accertamento, con cui veniva determinato un reddito imponibile minimo di Euro 234.294,00, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 68.856,00.

La parte contribuente contesta la sentenza di 1° grado, affermando che, mentre è indubbio che la società, con il contratto stipulato il 29/11/2009 ha riconcesso in affitto l'azienda al canone annuo concordato di Euro 175.200,00, nell'anno in contestazione, ossia il 2006, non era rientrata in possesso dell'azienda.

Infatti il contratto scadeva il 30/11/2006, e solo a tale data la società è rientrata in possesso dell'azienda.

A questo punto, secondo la parte appellante, la società era vincolata al contratto precedente e nulla avrebbe potuto fare per cambiare le regole contrattuali e tantomeno il canone di affitto.

La società fa presente che nel frattempo ha dovuto pagare la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti a titolo provvisorio per un importo totale di Euro 30.346,15.

Alla luce di quanto sopra chiede, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto con vittoria delle spese, con la condanna dell'ufficio al rimborso della somma di Euro 30.346,15, oltre gli interessi.

Controdeduce l'ufficio, il quale insiste preliminarmente nell'affermare l'inammissibilità del ricorso, in quanto manca l'espressa indicazione dei motivi per i quali si debba ritenere infondata la motivazione espressa dall'Amministrazione in ordine al rigetto dell'istanza e all'accertamento del maggior imponibile.

La circostanza che il canone percepito nell'anno 2006 fosse stato fissato alla stipula del contratto nell'anno 2000 non incide in alcun modo su tale considerazione, poiché avrebbe rilevanza solo ove la società fosse subentrata nel contratto d'affitto stipulato da altri, per cui la pattuizione sarebbe riconducibile alla propria volontà, mentre nella fattispecie nessun subentro si è verificato.

Pertanto la fissazione di un canone ridotto di locazione è riconducibile a una scelta soggettiva dell'imprenditore, e non oggettiva come richiesto dall'art. 30 comma 4 bis della L. 724/94.

Alla luce di quanto sopra chiede la conferma della sentenza con vittoria delle spese di giudizio.

DIRITTO

L'appello della società è meritevole di accoglimento e pertanto deve essere integralmente riformata la sentenza di 1° grado.

Al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire all'esito di cui sopra, la Commissione rileva preliminarmente che l'eccezione dell'ufficio circa l'inammissibilità del ricorso in quanto privo dei motivi specifici per i quali si debba ritenere infondata la sua pretesa è da rigettare, poiché, per quanto in modo conciso, sono esposti i fatti e gli elementi che costituiscono la ragione della domanda.

Nel merito la Commissione richiama l'art. 30 della L. 724/94, che disciplina le società di comodo, che sono considerate tali se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le percentuali previste da tale articolo e regolamentando le situazioni in cui tale disciplina viene disattesa.

In particolare, oltre alle cause di esclusione previste dal primo comma della legge in oggetto, il comma 4 bis dello stesso articolo dispone che, in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi e degli altri componenti, la società interessata può chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'art. 37 bis del DPR 600/73.

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti, la Commissione rileva che la società, nell'anno 2006, non era rientrata in possesso dell'azienda.

Infatti il contratto iniziale di affitto d'azienda, stipulato in data 19/12/2000, scadeva naturalmente in data 30/11/2006 e pertanto la società, nell'anno in contestazione, non avrebbe certamente potuto modificare le regole contrattuali e il canone di affitto.

La Commissione ritiene che le argomentazioni di cui sopra consentano di affermare che, ai sensi dell'art. 30 comma 4 bis L. 720/94, esistano nella fattispecie quelle situazioni obiettive che consentono l'esclusione dalla normativa.

Quanto argomentato dall'ufficio corrisponde a semplici ipotesi.

Infatti l'ufficio, allorché respinse l'istanza di interpello presentata dal contribuente, affermò che il canone di locazione appare non congruo, per cui l'impossibilità di conseguire i ricavi richiesti dalla normativa sulle società non operative non dipende da oggettive situazioni di fatto, bensì da una scelta della società di concordare con l'affittuario tale canone, ma non viene in alcun modo precisato come avrebbero potuto avverarsi le condizioni prospettate dall'ufficio in presenza delle circostanze di cui sopra, senza dimostrare che la misura del canone avrebbe potuto essere più elevata, a meno di porre a carico del contribuente una prova "diabolica".

Alla luce di quanto sopra l'appello è da accogliere e da riformare integralmente la sentenza di 1° grado, con debenza del rimborso di quanto pagato dalla società a titolo provvisorio


Per quanto concerne le spese di giudizio, le medesime devono essere compensate, trattandosi di fattispecie estremamente complessa, in ordine alla quale non si è ancora formata una giurisprudenza.

PQM


La Commissione accoglie l'appello e annulla l'avviso di accertamento, con rimborso, a carico dell'ufficio di quanto pagato a titolo provvisorio dalla società. Spese compensate.

Genova 17/1/2011

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE



Sentenza 60/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Studi di settore – Ricavi accertati – Ricavi dichiarati – Non gravi incongruenze – Applicazione studi di settore – Esclusione - art. 62-sexies, comma 3, D. L. 30 agosto 1993, n. 331

Massima:

E' illegittimo l'accertamento basato sugli studi di settore laddove lo scostamento rispetto ai ricavi dichiarati non risulti essere elevato (Nel caso di specie, al contribuente, esercente la professione di ragioniere e perito commerciale, l'ente impositore, sulla base degli studi di settore, gli accertava a 117.483.00 euro i compensi professionali originariamente dichiarati e pari a 101.940,00, euro con uno scostamento rispetto al valore dichiarato pari al +15 per cento)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, Art. 62 sexies, comma 3



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 546/10

UDIENZA DEL

14/02/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

60

PRONUNCIATA IL:

14 FEB 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 MAG. 2011

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MORAGLIA | GIACOMO | | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VENTURINI | MARIO CARLO | | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BARABINO | MAURO | | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 546/10
depositato il 26/03/2010
- avverso la sentenza n° 11/12/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

ZAMBARBIERI GIANLUIGI

VIA DELLE CAMPANULE 61 3 16148 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4E010400501 IVA-IRPEF+IRAP 2005

Il Segretario



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente in base alla applicazione degli studi di settore risulta non congruo per l'anno 2005 in relazione alla propria attività di ragioniere e perito commerciale. Viene invitato al contraddittorio, ma lo stesso non sortisce esito, per cui gli viene notificato avviso di accertamento con il quale i ricavi vengono determinati in € 117.483,00 a fronte del dichiarato di 101.940,00.

Il contribuente ricorre alla CTP, esponendo che lo scostamento deriva dal mancato introito relativo a parcella emessa nei confronti del maggior cliente nel 2005 ma pagata nel 2006; eccepisce che l'Ufficio si è limitato a rilevare lo scostamento e solo sulla base di esso ha notificato l'avviso, senza contestualizzare l'accertamento alla reale situazione di fatto del professionista e senza procedere ad alcun approfondimento.

L'ufficio si costituisce, ed eccepisce preliminarmente la tardività dell'impugnazione; nel merito fa presente che a seguito delle giustificazioni adottate dal professionista in sede di contraddittorio l'Ufficio ha proposto di procedere a ricostruzione analitica dei costi di diretta inerenza al fine del riequilibrio della situazione contabile e al ricalcolo dello studio; detto invito però non è stato accolto dal professionista che avrebbe assunto che tutti i costi sono inerenti perché riferiti a spese documentate e a beni strumentali non obsoleti, ma non ha prodotto documentazione alcuna.

La CTP rileva la tardività dell'impugnazione in relazione alla notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc, e quindi perfezionata con la spedizione della raccomandata.

Il contribuente propone successivamente appello, richiamando la nota sentenza della Corte Costituzionale 3/2010 (emessa in relazione all'art. 140 cpc) che porta a considerare la notifica come avvenuta 10 gg dopo la spedizione del plico, per cui il ricorso risulta tempestivo. Chiede quindi riforma della prima sentenza sul punto, e di conseguenza esame del ricorso nel merito come dedotto in primo grado.

L'Ufficio si costituisce, ed insiste per la tardività, mentre nel merito resiste come in primo grado, in particolare evidenziando la disponibilità a suo tempo manifestata dall'Ufficio a rimodellare lo studio, a fronte della indisponibilità del professionista di procedere a valutazione analitica dei costi e dei ricavi, alla luce della esistenza di parcella emessa nel 2005, ma riscossa nel 2006.

Si procede a udienza pubblica con la presenza delle parti

In particolare, parte privata evidenzia che il problema sta tutto nella valutazione della parcella emessa per fine mandato consulenza dal Consorzio Sicurezza Italia scarl.

L'Ufficio in particolare prende atto dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale 3/2010, la cui applicazione rende tempestivo il ricorso. Evidenzia che l'Ufficio non può esimersi dal procedere quando viene rilevata la non congruità. Evidenzia e censura la insufficiente collaborazione da parte del contribuente.

Parte privata replica che la ricostruzione era già possibile con i documenti agli atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti in udienza pubblica, ritiene fondati i motivi di appello e meritevole di accoglimento il ricorso introduttivo.

Va premesso che l'Ufficio ha concordato sulla tempestività del ricorso, alla luce del disposto di cui alla sentenza 3/2010 della Corte Costituzionale

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 546/10

UDIENZA DEL

14/02/2011 ore 09:30



(segue)

(raccomandata ricevuta dal destinatario il 03.12.07, ricorso presentato all'Ufficio il 29.01.08), per cui la questione va discussa nel merito.

La Commissione osserva:

- >>L'avviso trae origine dall'applicazione dello studio di settore;
- >>Lo scostamento rilevato è dell'ordine del 15% circa, che ad avviso del contribuente di per se solo non vale a giustificare l'emissione dell'avviso;
- >>Verosimilmente, lo scostamento deriva dalla valutazione da attribuire alla parcella sopra dettagliata; in proposito il contribuente non ha accolto l'invito a riformulare lo studio, rivoltagli dall'Ufficio, che in sostanza ha comunque riconosciuto l'inferenza della parcella per la definizione della posizione.

Va rilevato che, a fronte di un comportamento scarsamente collaborativo da parte del contribuente, comunque l'avviso è da annullare perché carente di presupposti. L'Ufficio cita giurisprudenza di Cassazione (tra le più recenti 8643/2007) per suffragare l'affermazione che gli accertamenti possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra ricavi, compensi, corrispettivi dichiarati, e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore. L'Ufficio, quindi, non potrebbe esimersi dall'intervenire (come ribadito in sede di discussione pubblica) allorché si ravvisino "gravi incongruenze".

Nella fattispecie, però, non si ravvisa l'esistenza di quelle "gravi incongruenze" tali da giustificare da se sole l'emissione dell'avviso. Lo scostamento rilevato è l'unico elemento su cui si basa l'avviso. Tale scostamento è solo del 15%: è pur vero che non esiste una quantificazione percentuale normativamente definita oltre la quale il "fattore scostamento" possa essere considerato di per se solo una "grave incongruenza", ma -secondo una comune valutazione di ragionevolezza- tale non pare una percentuale del 15%. Si consideri che la stessa Corte di Cassazione ha analogamente valutato tale problematica (*Sentenza n. 10077/2009: "In tema di accertamento delle imposte dirette ed in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza soltanto se essa raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare, appunto, la documentazione contabile di ogni attendibilità. Diversamente, siffatta difformità rimane sul piano del mero indizio, ove si consideri che gli indici elaborati per un determinato settore merceologico, pur basati su criteri statistici, non integrano un fatto noto e certo e non sono idonei, da soli, ad integrare una prova per presunzioni"*).

Tanto visto e considerato, l'appello (ed il ricorso introduttivo del contribuente) va dunque accolto. Quanto alle spese, a fronte della soccombenza dell'Ufficio va considerato il comportamento del contribuente, tale da non favorire rapporti collaborativi tra le parti. Tale situazione costituisce giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione accoglie l'appello del contribuente, e in riforma della sentenza di primo grado- annulla l'avviso.

Spese compensate.

Così deciso in Genova il 14 febbraio 2011.

1.^o estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 31

REG.GENERALE

N° 546/10

UDIENZA DEL

14/02/2011

ore 09:30

Sentenza 71/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Moraglia, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Rapporto di lavoro “in nero” – Sottoscrizione documenti trasporto – Dichiarazioni collega esistenza rapporto Sentenza giudice del lavoro non definitiva – Omessa contestazione elementi fattuali – Presunzione rapporto lavoro Consegue – art. 2727 CC

Massima:

La sottoscrizione dei documenti di trasporto, le dichiarazioni del collega circa l'esistenza di un rapporto di lavoro “in nero”, la sentenza del giudice di lavoro ancorché non passata in giudicato, l'omessa contestazione degli elementi fattuali, costituiscono una presunzione grave, precisa e concordante tale da giustificare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Nel caso di specie, la Direzione Regionale del Lavoro contestava alla contribuente di aver avuto una persona “in nero”. Il giudice del lavoro, con sentenza non ancora passata in giudicato, in data 5 dicembre 2009 confermava l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, sulla base di una serie di documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta dal lavoratore relativi all'attività inerente alla cassa e ai rapporti con la clientela nonché delle dichiarazioni di un altro lavoratore dipendente della società per tutto il periodo in contestazione. Questi elementi non venivano contestati dalla contribuente)

Riferimenti normativi: Codice Civile, Art. 2727
D.L. 331/1993, Art. 62 sexies, comma 3



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1044/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

23/05/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

71

PRONUNCIATA IL:

23 MAG. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MORAGLIA	GIACOMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ' appello n° 1044/10
depositato il 17/05/2010
avverso la sentenza n° 125/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

GARAGE NUOVO S.N.C. DI MARTINO RAFFAELE & C.
VIA A. CANOBBIO 23-25 ROSSO 16154 GENOVA GF

difeso da:

GAVUGLIO GUIDO
PIAZZA BORGO PILA 40/27 TORRE A 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

ATTO DI CONTESTAZIONE n° R4DCO0100211 2008 IRPEF 2001
ATTO DI CONTESTAZIONE n° R4DCO0100211 2008 IRPEF 2002
ATTO DI CONTESTAZIONE n° R4DCO0100211 2008 IRPEF 2003
ATTO DI CONTESTAZIONE n° R4DCO0100211 2008 IRPEF 2004
ATTO DI CONTESTAZIONE n° R4DCO0100211 2008 IRPEF 2005

- sul ' appello n° 1045/10
depositato il 17/05/2010
- avverso la sentenza n° 121/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

GARAGE NUOVO S.N.C. DI MARTINO RAFFAELE & C.
VIA A. CANOBBIO 23-25 ROSSO 16154 GENOVA GE

Il Segretario



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1044/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

23/05/2011

ore 09:30

(segue)

difeso da:

GAVUGLIO GUIDO
PIAZZA BORGO PILA 40/27 TORRE A 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D070100334 2008 IRPEF 2004

- sull' appello n° 1046/10
depositato il 17/05/2010
- avverso la sentenza n° 338/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

GARAGE NUOVO S.N.C. DI MARTINO RAFFAELE & C.
VIA A. CANOBBIO 23-25 ROSSO 16154 GENOVA GE

difeso da:

GAVUGLIO GUIDO
PIAZZA BORGO PILA 40/27 TORRE A 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D070100062 2009 IRPEF 2005

- sull' appello n° 1047/10
depositato il 17/05/2010
- avverso la sentenza n° 122/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

GARAGE NUOVO S.N.C. DI MARTINO RAFFAELE & C.
VIA A. CANOBBIO 23-25 ROSSO 16154 GENOVA GE

difeso da:

GAVUGLIO GUIDO
PIAZZA BORGO PILA 40/27 TORRE A 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D070100319 2008 IRPEF 2003

- sull' appello n° 1048/10
depositato il 17/05/2010
- avverso la sentenza n° 124/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

GARAGE NUOVO S.N.C. DI MARTINO RAFFAELE & C.
VIA A. CANOBBIO 23-25 ROSSO 16154 GENOVA GE



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1044/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

23/05/2011 ore 09:30

(segue)

difeso da:
GAVUGLIO GUIDO
PIAZZA BORGO PILA 40/27 TORRE A 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D070100274 2008 IRPEF 2001

- sull' appello n° 1049/10
depositato il 17/05/2010
- avverso la sentenza n° 123/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:
GARAGE NUOVO S.N.C. DI MARTINO RAFFAELE & C.
VIA A. CANORBIO 23-25 ROSSO 16154 GENOVA GE

difeso da:
GAVUGLIO GUIDO
PIAZZA BORGO PILA 40/27 TORRE A 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D070100307 2008 IRPEF 2002

- sull' appello n° 1050/10
depositato il 17/05/2010
- avverso la sentenza n° 130/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:
MARTINO RAFFAELE
VIA RAVASCHIO 105 16153 GENOVA GE

difeso da:
GAVUGLIO GUIDO E GAVUGLIO ILARIA
PIAZZA BORGO PILA 40/27 TORRE A 16122 GENOVA GE

Atti impugnati:
ATTO DI CONTESTAZIONE n° R4DC00100211/2008 IRPEF 2001
ATTO DI CONTESTAZIONE n° R4DC00100211/2008 IRPEF 2002
ATTO DI CONTESTAZIONE n° R4DC00100211/2008 IRPEF 2003
ATTO DI CONTESTAZIONE n° R4DC00100211/2008 IRPEF 2004
ATTO DI CONTESTAZIONE n° R4DC00100211/2008 IRPEF 2005

- sull' appello n° 1051/10
depositato il 17/05/2010
- avverso la sentenza n° 337/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1044/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

23/05/2011 ore 09:30

(segue)

controparte:

MARTINO RAFFAELE
VIA RAVASCHIO 105 16153 GENOVA GE

difeso da:

GAVUGLIO GUIDO E GAVUGLIO ILARIA
PIAZZA BORGO PILA 40/27 TORRE A 16122 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D070100062/2009 IRPEF RIT. ALLA FONTE 2005

- sull' appello n° 1052/10
depositato il 17/05/2010
- avverso la sentenza n° 126/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

MARTINO RAFFAELE
VIA RAVASCHIO 105 16153 GENOVA GE

difeso da:

GAVUGLIO, GUIDO E GAVUGLIO ILARIA
PIAZZA BORGO PILA 40/27 TORRE A 16122 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D070100334/2008 IRPEF RIT. ALLA FONTE 2004

- sull' appello n° 1053/10
depositato il 17/05/2010
- avverso la sentenza n° 129/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

MARTINO RAFFAELE
VIA RAVASCHIO 105 16153 GENOVA GE

difeso da:

GAVUGLIO GUIDO E GAVUGLIO ILARIA
PIAZZA BORGO PILA 40/27 TORRE A 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D070100274/2008 IRPEF RIT. ALLA FONTE 2001

- sull' appello n° 1054/10
depositato il 17/05/2010
- avverso la sentenza n° 127/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1044/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

23/05/2011

ore 09:30

controparte:

MARTINO RAFFAELI E
VIA RAVASCHIO 105 16153 GENOVA GE

difeso da:

GAVUGLIO GUIDO E GAVUGLIO ILARIA
PIAZZA BORGO PILA 40/27 TORRE A 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D070100319/2008 IRPEF RIT. ALLA FONTE 2003

- sull' appello n° 1055/10
depositato il 17/05/2010
- avverso la sentenza n° 128/01/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'Ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

MARTINO RAFFAELE
VIA RAVASCHIO 105 16153 GENOVA GE

difeso da:

GAVUGLIO GUIDO E GAVUGLIO ILARIA
PIAZZA BORGO PILA 40/27 TORRE A 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D070100307/2008 IRPEF RIT. ALLA FONTE 2002

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Agenzia delle Entrate, ufficio di Genova 2 appella avverso le sentenze in oggi riunite relative al ricorso avverso l'atto di contestazione per ritenute su redditi di lavoro dipendente per gli anni dal 2001 al 2005.

Il fatto consiste nell'ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro da cui risultava che la società Garage Nuovo s.n.c aveva usufruito delle prestazioni del Sig. Rapallo Pietro quale lavoratore dipendente senza svolgere i relativi versamenti contributivi.

Da ciò è derivata una verifica fiscale da cui è risultato che la società non ha effettuato le dovute ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente del sig. Rapallo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha accolto il ricorso del contribuente, mentre in data 5/12/2009 il Giudice del Lavoro ha depositato sentenza con la quale si condanna la società al pagamento dei contributi Inps sui redditi del sig. Rapallo.

L'ufficio richiama la sentenza, che ha allegato agli atti, affermando che la medesima ha stabilito un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. Rapallo e la società Garage Nuovo.

Numerosi elementi sono posti a fondamento di tale sentenza, ed in particolare una serie di documenti di trasporto sottoscritti per ricevuta dal sig. Rapallo, che sono quasi tutti i documenti di trasporto relativi all'attività inerente alla cassa e ai rapporti con la clientela.

La sentenza richiama le dichiarazioni del sig. Brescini, secondo cui il Rapallo aveva le mansioni di addetto ai rapporti con la clientela per quanto attiene alla consegna dei libretti di circolazione e a quelle di cassiere prevalentemente per l'incasso delle somme relative alle prestazioni di lavoro della società Garage Nuovo.

L'ufficio contesta le sentenze impugnate, laddove si sostiene che il Rapallo, ancorché in pensione, poteva cumulare pensione con i corrispettivi di un'attività di collaborazione coordinata e continuativa senza decurtazioni, in quanto, ai sensi del DL 503/92, le quote delle pensioni dirette di vecchiaia eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi, e pertanto il Rapallo, nello svolgere la propria attività lavorativa, avrebbe dovuto rinunciare ad una parte della propria pensione pari alla retribuzione percepita.

In realtà, afferma l'ufficio, la possibilità di cumulo è irrilevante, in quanto la convenienza a proseguire il rapporto irregolare era reciproca, poiché il Rapallo aveva la possibilità di avere un reddito aggiuntivo alla pensione e la società aveva un dipendente senza versare i contributi.

Contesta altresì la sentenza laddove evidenzia una contraddizione tra quanto dichiarato dal sig. Rapallo e dal sig. Brescini, posta come motivo di accoglimento del ricorso, richiamando la sentenza del Giudice del lavoro da cui risulta che il suddetto Brescini è testo attendibile e imparziale.

Richiama altresì le dichiarazioni stesse del Rapallo, da cui si evinceva chiaramente il vincolo della prestazione lavorativa, e richiama anche giurisprudenza in materia.

In merito alla quantificazione del reddito corrisposto al Rapallo, l'ufficio afferma di essersi limitato a ritenere che la Garage Nuovo gli abbia corrisposto almeno la paga sindacale calcolata sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Per quanto riguarda l'aliquota marginale utilizzata, nel ricorso originario si lamentava che il calcolo delle ritenute sia stato effettuato sul cumulo della pensione e del reddito di lavoro dipendente, ma, secondo l'ufficio, lo status di pensionato era già noto alla società, ed inoltre nella fattispecie la ritenuta è a titolo d'imposta, per cui i compensi non vanno dichiarati dal percipiente.

Infatti il sig. Rapallo non ha dichiarato tali importi nella denuncia dei redditi, né la società lo ha messo in condizione di farlo rilasciando il modello CUD.

Alla luce di quanto sopra chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, la legittimità dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Controdeduce la società affermando preliminarmente che la sentenza del Giudice del Lavoro sarà appellata nei termini, ribadisce le argomentazioni già prodotte in 1° grado, affermando che la sanzione è stata calcolata sulla presunta omessa ritenuta su redditi presunti che si presumono pagati a un pensionato di quasi 70 anni che ha dichiarato di aver percepito, per il periodo, piccoli regali in natura.

Ad avviso dell'appellata società non vi è prova alcuna dell'avvenuto pagamento al Rapallo né è stata effettuata alcuna contestazione del reddito d'impresa della società.

Alla luce di quanto sopra chiede la reiezione dell'appello dell'ufficio e la conferma della sentenza di 1° grado, con vittoria delle spese.

DIRITTO

L'appello dell'ufficio è meritevole di accoglimento e pertanto deve essere integralmente riformata la sentenza di 1° grado.

Al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha consentito di pervenire all'esito di cui sopra, la Commissione rileva preliminarmente che con sentenza del Giudice del lavoro del 5/12/2009, la quale, pur potendo essere ancora impugnata da parte contribuente, sulla base della documentazione decisiva ai fini della controversia, aveva stabilito l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. Rapallo e la società Garage Nuovo, e ciò obiettivamente, in connessione con le dichiarazioni

rese dal Brescini, costituiscono una presunzione grave, precisa e concordante, a fronte della quale il contribuente nulla dimostra in opposizione.

La contraddittorietà tra le dichiarazioni del Rapallo e quelle del Brescini, che hanno rappresentato un elemento decisivo ai fini della redazione della sentenza di 1° grado è stata smantellata dal Giudice del lavoro, secondo il quale il Brescini è stato dipendente della società per tutto il periodo in contestazione, e pertanto le sue dichiarazioni sono attendibili.

Aggiungasi che, nel processo tributario, ai sensi di unanime giurisprudenza, le parti sono ammesse ad allegare e produrre le dichiarazioni di terzi, le quali, ove supportate da circostanze indizi ed altri elementi idonei, sono suscettibili di fondare presunzioni in presenza dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Ciò si verifica nella fattispecie, in quanto, alle dichiarazioni di terzi, (vedasi dichiarazione Brescini), si abbina una sentenza del Giudice del Lavoro che ha stabilito l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, confermando le dichiarazioni del Brescini.

Pertanto, poiché nel processo tributario le parti sono ammesse ad allegare e produrre le dichiarazioni di terzi, le quali devono essere supportate, come nella fattispecie, da circostanze, indizi ed altri elementi idonei, l'appello dell'ufficio deve essere accolto.

L'accoglimento dell'appello assorbe qualsivoglia altra eccezione prodotta da entrambe le parti.

Per quanto concerne le spese di giudizio, la Commissione, stante l'estrema complessità della materia trattata, ritiene che debbano essere compensate, ex art. 15 del DLGS 546/92.

PQM


La Commissione accoglie l'appello dell'ufficio e conferma la legittimità dell'atto impugnato. Spese compensate.

Genova 23/5/2011

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE



Sentenza 77/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO – Studi di settore – Ricavi accertati Ricavi dichiarati - Gravi incongruenze – Applicazione studi di settore – Consegue art. 62-sexies, comma 3, D. L. 30 agosto 1993, n. 331**
- 2. Studi di settore – Ricavi accertati – Presenza cause incoerenza – Applicazione studi di settore – Consegue - art. 10, comma 3-ter, periodo 2, L. 14 maggio 1998, n. 110**
- 3. Studi di settore – Maggiori ricavi accertati – Maggiori ricavi da adesione – Maggiori ricavi decisi – Maggiori ricavi da adesione - Consegue - art. 2697 CC**

Massima:

- 1. E' legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore laddove lo scostamento rispetto al ricavo dichiarato risulti essere elevato (Nel caso di specie, al contribuente, esercente l'attività di fornitura di macchine industriali, sulla base degli studi di settore i ricavi venivano aumentati a 20.207,00 euro rispetto ai ricavi originariamente dichiarati in 9.625,00 euro, con uno scostamento rispetto al valore dichiarato pari al +108 per cento).*
- 2. E' legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore laddove lo scostamento rispetto al ricavo dichiarato risulti giustificato da altri elementi (Nel caso di specie, dal prospetto Gerico risultava che l'attività del contribuente fosse risultata antieconomica negli ultimi cinque anni)*
- 3. L'accertamento basato sugli studi di settore deve essere limitato ai soli maggiori ricavi ridotti in sede di accertamento con adesione (Nel caso di specie, durante il contraddittorio il contribuente affermava come le prestazioni venissero erogate nei confronti di imprese che necessitano di regolare fatturazione, ciò che rendeva improbabile la sottofatturazione del corrispettivo. L'ente impositore proponeva in sede di adesione un maggior ricavo pari a 8mila euro, ma il*

contribuente non aderiva alla proposta. Tale maggiore ricavo veniva però fatto proprio dal Collegio di seconde cure)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 331/1993, Art. 62 sexies, comma 3; L. 110/1998, Art. 10, comma 3 ter
Codice Civile , Art. 2697

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, Art. 62 sexies, comma 3



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 660/10

UDIENZA DEL

31/03/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

77

PRONUNCIATA IL:

31 MAR 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 660/10
depositato l 12/04/2010
- avverso la sentenza n° 174/07/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:

DE BATTE' FABRIZIO
VIA LUIGI COZZANI 0045 19123 LA SPEZIA SP

difeso da:

MERGONI ENZO
PIAZZA SAINT BON 11 19122 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4K010100952 IVA+IRPEF+IRAP 2004

21 MAR 2011

Il Segretario



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente è titolare di impresa individuale operante nel settore della fornitura e riparazione di macchine industriali in La Spezia.

A seguito di controllo automatizzato, l'Ufficio applica lo studio di settore SD32U, sulla base dei dati forniti dalla stessa impresa e accerta ricavi per circa il doppio del dichiarato, da 9625,00 €. a 20.107,00 €. (maggior ricavo vicino al 108%).

A seguito di contraddittorio preliminare, tenuto conto delle giustificazioni offerte, l'Ufficio propone di limitare il maggior accertato in 8000,00 €, ma la contribuente non accetta, e ricorre alla CTP di La Spezia, evidenziando che lo studio non può costituire idoneo strumento di accertamento stante la particolare attività che non consente lavorazioni in nero, essendo i clienti tutte aziende che necessitano di regolare fatturazione.

La CTP recepisce tale impostazione, e accoglie il ricorso, sul presupposto che l'Ufficio non ha fornito alcun elemento ulteriore rispetto ai semplici calcoli effettuati con lo strumento dello studio.

L'Ufficio successivamente propone appello presso questa CTR, evidenziando che dal 2001 al 2004 i ricavi dell'impresa non sono mai stati congrui e come siano non coerenti quanto a indice di rendimento per addetto, anche se calcolato con valori inferiori al minimo abitualmente considerato, e ugualmente non coerenti quanto a indice di rendimento capitale. Evidenzia che la stessa sezione della CTP si è espressa con giudizi altalenanti sugli altri anni, accogliendo o respingendo a seconda dei casi. Evidenzia in ultimo che il reddito imponibile conseguente alla dichiarazione risulta di €. 2710,00, quindi costituente palese antieconomicità e inattendibilità economica anche applicando il solo senso comune.

Il contribuente si costituisce ed eccepisce preliminarmente che sentenze di CTP, due favorevoli e due contrarie, sono state emesse per le altre annualità; che esse in realtà si contraddistinguono per essere assai motivate quelle favorevoli e assai immotivate quelle sfavorevoli. Osserva che l'appello è inammissibile perché all'atto originariamente impugnato non era allegato lo studio di settore, come del resto non erano allegati i DM di approvazione degli studi. Nel merito chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per carenza di petitum e di causa petendi, non avendo l'Ufficio richiesto la riforma della prima sentenza e non avendo motivato le censure. Afferma che l'Ufficio in realtà non ha mai contestato le ragioni della contribuente in ordine alla peculiarità dell'impresa, ma si è limitato a difendere la validità dello studio di settore. In particolare non ha spiegato perché non sono state ritenute accettabili le ragioni della contribuente in sede di contraddittorio. Afferma che la circostanza che un'impresa chiuda gli esercizi con bassa redditività o anche in perdita è fatto che può accadere normalmente.

Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti insistono nelle rispettive tesi difensive; in particolare>>

>>L'Ufficio evidenzia che l'unico elemento portato a giustificazione è che dall'attrezzatura avrebbe dovuto essere escluso un automezzo, considerato mezzo di trasporto nello studio e invece considerato automezzo-officina dal contri-

SEZIONF

N° 01

REG.GENERALE

N° 660/10

UDIENZA DEL

31/03/2011 ore 09:30

1.2

File



(segue)

buente; inoltre si chiede come avrebbe potuto -comunque- essere non considerato nei beni strumentali.

>>Il difensore del contribuente osserva che la prima sentenza afferma che lo studio non è calibrato, e questo punto non risulta censurato dall'appello, per cui sul punto non vi può comunque essere riforma. Precisa che lavora per un consorzio che a sua volta lavora per la Otomelara di La Spezia. Praticamente, invece di essere stato assunto, lavora in proprio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti ed udite le parti, ritiene parzialmente fondati i motivi di appello.

I primi giudici hanno basato la decisione su due presupposti:

>>che le prestazioni che vengono erogate nei confronti di imprese che certamente necessitano di regolare fatturazione rende improbabile la sottoindicazione dell'effettivo volume di affari;

>>che l'applicazione dello studio senza il minimo indizio oltre lo scostamento non assurge a prova risolutiva per la determinazione di diverso reddito.

La Commissione solo parzialmente condivisibili tali assunti e osserva:

<<preliminarmente, vanno dichiarate non accoglibili le lagnanze del contribuente in ordine alla inammissibilità dell'appello, atteso che fanno riferimento a vizi dell'atto opposto non contestati in primo grado, e comunque non sono sostenute da appello incidentale. Inoltre non appaiono nemmeno fondate, atteso che: 1) lo studio al quale si fa riferimento nell'avviso è stato prodotto dalla stessa contribuente che lo ha allegato (indicando anche il codice di attività cui ha fatto riferimento l'Ufficio) al modello Unico a completamento, in quanto obbligatorio, della dichiarazione dei redditi; 2) la mancata allegazione dei decreti del Min. Finanze di approvazione degli studi di settore è palesemente pretestuosa visto che la pubblicazione degli stessi sulla G.U. si traduce in presunzione assoluta di conoscenza.

<<quanto ai motivi di appello formulati dall'Ufficio, possono essere riassunti nel fatto che i primi giudici non hanno tenuto adeguato conto della antieconomicità di gestione e dell'elevata percentuale di scostamento. Tali lagnanze sono fondate.

La Commissione rileva che:

Le risultanze conseguenti alla applicazione dello studio evidenziano uno scostamento

abnorme ed ingiustificato, vicino al 110%, nonché una antieconomicità di gestione (incontestata e perdurante nel corso di 5 anni) che si discosta in modo considerevole (imponibile di € 2.718,00) da una ragionevole redditività e non giustifica né la permanenza sul mercato né la possibilità di sostentamento vitale della contribuente (che non ha rappresentato l'esistenza di altri redditi);

Tanto, ha legittimato l'avvio di una procedura finalizzata all'accertamento nel cui quadro i segnali emergenti dallo studio di settore (come si è visto, non limitati all'esistenza di scostamento) dovevano peraltro essere corretti, in contraddittorio con il contribuente, in modo da fotografare la specifica realtà economica

SFIZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 660/10

UDIENZA DEL

31/03/2011 ore 09:30

1.3



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 660/10

UDIENZA DEL

31/03/2011 ore 09:30

dell'impresa, la cui dichiarazione dell'ammontare dei ricavi ha dimostrato una significativa incoerenza con la normale redditività delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato (Corte di Cassazione sentenza 4634/2011 e Sezioni Unite n. 26635 del 2009);

__All'esito del contraddittorio preliminare nel quale la contribuente ha potuto esplicitare le proprie tesi, l'ufficio ha ritenuto delineata una realtà aziendale tale da suggerire una riduzione del maggior accertato a €. 8000,00 (a fronte degli iniziali €. 10482,00);

__la contribuente ha ritenuto di non accettare le valutazioni predette, ma in corso di giudizio non ha offerto giustificazione alcuna, al di là del fatto -pacifico- che opera per un consorzio collegato alla soc. OTOMELARA: tale circostanza prova solo la correttezza della contabilità che riporta fatture collegabili a quel rapporto commerciale, ma non vale a superare la presunzione di maggior redditività rilevata dallo studio e suffragata dai due elementi della irragionevole perdurante antieconomicità e dalla abnorme percentuale di scostamento.

__quanto alla determinazione del maggior reddito, la Commissione ritiene di poter confermare quanto determinato dall'Ufficio in sede di contraddittorio, atteso che esso ha valutato -sicuramente con attenzione e con disponibilità di mezzi superiore a quella della Commissione- le giustificazioni espresse dalla contribuente, e l'offerta di riduzione del maggior accertato a € 8000,00 è da presumere correlata alla valutazione delle giustificazioni stesse.

Tanto ritenuto e considerato, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado parzialmente riformata; quanto alle spese, la effettiva controvertibilità della vertenza e l'accoglimento solo parziale dell'appello costituiscono giusti motivi per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio e determina il maggior accertato in €. 8.000,00. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 31 marzo 2011

L'estensore

Il Presidente

16

Sentenza 80/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Società di capitale – Spostamento sede legale Omessa elezione di domicilio – Domicilio fiscale – Coincidenza sede legale - Avviso di accertamento – Agenzia fiscale competente Agenzia fiscale sede legale società - art. 31, comma 2, D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 58, comma 3, D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600– art. 60, comma 1, lett. d), D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

Massima:

In caso di omessa elezione di domicilio fiscale, quest'ultimo coincide con quello della sede legale, pertanto è competente a effettuare l'accertamento l'Agenzia delle Entrate in cui ha si trova la sede legale della società (Nel caso di specie, la contribuente aveva spostato la sede legale da La Spezia ad Alessandria dal 16 febbraio 2002 e non aveva eletto alcun domicilio fiscale. L'avviso di accertamento riguardante l'anno 2004 veniva fatto dall'Agenzia delle Entrate di La Spezia anziché da quello di Alessandria)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, Artt. 31, comma 2, 58, comma 3 e 60, comma 1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 659/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

21/03/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

21 MAR 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 MAR 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 659/10 depositato il 12/04/2010
- avverso la sentenza n° 224/04/2009 emessa da la Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.I.S. SRL
VIA RATTAZZI N. 17 19121 LA SPEZIA SP

difeso da:

RUGGIA ROBERTO
PIAZZA GARIBALDI 35/4 19121 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4K030101160 IVA + IRAP 2004

the



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 659/10

UDIENZA DEL

21.03.2011

ore 09:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La dichiarazione della società per l'annualità 2004 viene sottoposta a raffronto con l'esito di applicazione dello studio di settore corrispondente, ed emerge scostamento. Viene instaurato contraddittorio, nell'ambito del quale la società evidenzia di aver compilato in modo errato le voci relative allo studio.

Tra le voci più rilevanti, sarebbero stati omessi diversi costi, ed è errata l'indicazione del valore dei beni strumentali. L'ufficio, rilevato che le voci modificate erano in numero considerevole, rigetta le giustificazioni osservando che "non può accettare il nuovo studio perché sono state spostate molte voci degli elementi contabili che andrebbero controllate più accuratamente". Offre l'abbattimento dei maggiori ricavi ad € 45.000 in conseguenza della dimostrazione che un automezzo era stato rabato.

La società non accetta, e di conseguenza l'Ufficio emette l'avviso di accertamento di cui si discute.

La società impugna davanti alla CTP, eccependo:

>>incompetenza territoriale dell'ufficio di La Spezia, atteso che sede legale e domicilio fiscale sono stati trasferiti dal 2002 in Predosa, provincia di Alessandria;

>>vizi di notifica, effettuata in luogo diverso dalla sede sociale;

>>che tutte le variazioni apportate alle dichiarazioni utili per lo studio sono state esplicitate e dimostrate, per cui l'ufficio avrebbe dovuto provvedere a ricalcolo, che avrebbe dimostrato la congruità;

L'Ufficio contesta i punti 1 e 2, evidenziando che la notifica è avvenuta al rappresentante legale ex art.145 cpp, e che il domicilio fiscale non è stato spostato, per cui la competenza è dell'Ufficio della Spezia

Quanto al terzo punto osserva che la percentuale dei dati disconosciuti è pari al 65% degli originali, per cui è inaccettabile e comunque indimostrata;

La CTP invita l'ufficio con ordinanza a riconsiderare i conteggi, cosa cui non viene provveduto, ed emette successivamente sentenza con la quale rigetta l'impugnazione relativamente ai vizi di notifica e competenza, aderendo all'impostazione dell'Ufficio, ed accoglie relativamente al terzo punto, ritenendo che la società abbia dimostrato la massima disponibilità per provare gli affermati errori, a fronte di certezza totale da parte dell'ufficio ad ogni ulteriore ricalcolo. Spese a carico dell'Ufficio.

Quest'ultimo formula appello, lamentando da un lato l'illegittimità dell'ordinanza del primo giudice, che non poteva attribuire all'Ufficio l'onere di verificare la fondatezza delle nuove indicazioni, dall'altro rileva che l'onere di provare tale fondatezza grava solo sulla società, che non vi ha provveduto.

La società controdeduce, affermando che ove si fosse provveduto alla valutazione di quanto prodotto sarebbe apparsa evidente prova degli errori di compilazione. Propone inoltre appello incidentale relativamente ai primi due punti del ricorso introduttivo, rigestati dai primi giudici.

Ambedue le parti chiedono le spese di entrambi i giudizi

Si procede in pubblica udienza, durante la quale le parti illustrano le rispettive tesi.



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 659/10

UDIENZA DEL

21.03.2011 ore 09:30

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società, con appello incidentale, preliminarmente insiste con forza nella richiesta di riesame dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio precedente, atteso che la questione risulta potenzialmente assorbente rispetto a tutti gli altri aspetti della questione.

Il motivo di appello incidentale appare non manifestamente infondato, e va esaminato preliminarmente, atteso che quanto dedotto potenzialmente costituisce un vizio sostanziale e radicale dell'atto opposto, comportante nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

I primi giudici hanno assegnato valore decisivo (sul punto) al fatto che la società con dichiarazione di variazione datata 16.02.2002 ha indicato l'indirizzo della nuova sede legale in Predosa (AL) senza variare l'indirizzo del domicilio fiscale, che era stabilito in La Spezia. Trattandosi nella fattispecie dell'annualità 2004, e in assenza altre denunce di variazione, il domicilio fiscale in base al quale viene stabilita la competenza territoriale per l'accertamento – secondo l'Ufficio doveva intendersi mantenuto in quest'ultima città fino a nuova comunicazione.

La società obietta che tale assunto non ha fondamento, atteso che la visura camerale e le dichiarazioni dei redditi dal 2002 in poi non recano l'indicazione di alcun domicilio fiscale, per cui ex art 58 n.3 DPR 600/73 il domicilio fiscale deve intendersi come dichiarato presso la sede legale della società.

Il rilievo è fondato. Appare utile riportare in estratto la normativa applicabile, giacché essa va esaminata con lettura coordinata.

Art.31 DPR 600/73

(omissis)

[2] *La competenza spetta all' Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.*

Art 36 DPR 600/73 nel testo in vigore fino al 08.12.2000, abrogato con L. 340/2000

[1] *Le società, comprese quelle in nome collettivo e in nomina semplice, e gli enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento, entro tre mesi, copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. (omissis)*

[2] *Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonché della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero.*

Art.58 DPR 600/73

(omissis)



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG. GENERALE

N° 659/10

UDIENZA DEL

21.03.2011

ore 09:30

[3] I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; (omissis)

[4] In tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli Uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.

Art. 60 DPR 600/73 Testo in vigore dal 1° gennaio 1974 al 3 luglio 2006

(omissis)

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio del comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente Ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lettera a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

La lettura coordinata della norma (anche alla luce di condivisibile giurisprudenza: v. Sent. Cassazione civile, sez. Tributaria, 10-03 2006, n. 5358 e 20-04-2007, n. 9393) consente di rilevare:

>>come la comunicazione debba essere effettuata entro i termini prescritti, a pena (in tema di IVA) di precise sanzioni (art. 5 L. 491/77);

>>come la dichiarazione trovi la necessità di essere tempestiva nel fine di porre nell'immediato l'Amministrazione in grado di conoscere il recapito per le notificazioni e per le valutazioni in tema di competenza territoriale;

>>come però, dopo tale dichiarazione, assuma rilevanza il dato dichiarato annualmente in dichiarazione dei redditi, nella fattispecie effettuata in via telematica;

>>come dunque la competenza dell'Ufficio accertatore risulti sostanzialmente essere conferita di anno in anno dallo stesso contribuente, il quale è tenuto ad indicare il domicilio fiscale in dichiarazione solo nell'ipotesi che non coincida con la sede legale. Del resto, se in tema di notificazione degli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi, la variazione dell'indirizzo comunicata con la dichiarazione annuale dei redditi è atto idoneo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 60/d, a rendere noto all'Ufficio il nuovo domicilio fiscale del contribuente cui vanno rivolti gli occorrenti adempimenti notificatori, non si vede

in
Ja



(segue)

SEZIONE

N° C1

REG.GENERALE

N° 659/10

UDIENZA DEL

21.03.2011 ore 09:30

perché il principio non dovrebbe valere anche con riferimento alla legittimazione a procedere di quello stesso Ufficio situato ove esso contribuente ha indicato il proprio domicilio;

>> come dall'esame delle copie delle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità dal 2002 al 2005 nei dati identificativi relativi alla società risulti indicata la sede legale in Predosa (AL), ma nulla sia indicato nello spazio previsto per l'eventualità che il domicilio fiscale sia diverso da quello legale, attestandosi così l'identità delle due sedi in Predosa (AL); circostanza peraltro coincidente con l'iscrizione alla CCIA di Alessandria senza indicazione di domicilio fiscale diverso dalla sede, con decorrenza 10.01.2003;

>> come la variazione dell'indirizzo possa dunque risultare anche dalla dichiarazione annuale, e che la comunicazione della variazione di cui al comma 2 dell'art. 36, il quale impone alla società di dare comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa, espliciti la sua efficacia sino a quando non interviene una nuova variazione. Nel caso di specie, invece, l'Ufficio ha dato esclusivo rilievo alla comunicazione, effettuata il 16.02.2002, di variazione dell'indirizzo senza valutare se questo, per effetto della successiva dichiarazione annuale, fosse nuovamente variato sì da coincidere con l'indirizzo della sede della società in Predosa (AL).

>> che al fine della definizione dell'Ufficio territorialmente competente è irrilevante il domicilio del rappresentante legale.

Tanto ritenuto e considerato, ritenuta l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di La Spezia, va accolta l'eccezione preliminare formulata in tal senso dalla società e l'avviso va annullato; tutte le altre eccezioni formulate nell'appello dell'Ufficio e nell'appello incidentale della società sono assorbite.

Nel merito, la sentenza di primo grado che ha accolto il ricorso introduttivo va confermata con diversa motivazione. Quanto alle spese, la effettiva controvertibilità e complessità della questione costituiscono giusto motivo per la compensazione in entrambi i gradi di giudizio.

p.g.m.

La Commissione, in accoglimento dell'appello incidentale della società, annulla l'accertamento dell'Ufficio, confermando con diversa motivazione la sentenza di primo grado. Rifanna parzialmente in ordine alle spese, compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Genova il 21 marzo 2011

L'estensore

Il Presidente

Sentenza 81/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO – Studi di settore – Ricavi accertati Ricavi dichiarati - Gravi incongruenze – Applicazione studi di settore – Consegue art. 62-sexies, comma 3, D. L. 30 agosto 1993, n. 331**
- 2. Studi di settore – Ricavi accertati – Presenza cause incoerenza Applicazione studi di settore – Consegue - art. 10, comma 3-ter, periodo 2 L. 14 maggio 1998, n. 110**

Massima:

- 1. E' legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore laddove lo scostamento rispetto ai ricavi dichiarati risulti essere elevato (Nel caso di specie, al contribuente, esercente l'attività di riparazione di autoveicoli, veniva accertato, sulla base degli studi di settore, un maggior ricavo pari a 15.208,00, con uno scostamento rispetto al valore dichiarato pari al +150 per cento)*
- 2. E' legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore laddove lo scostamento rispetto ai ricavi dichiarato risulti giustificato da altri elementi (Nel caso di specie, dal prospetto Gerico risultava che l'attività del contribuente fosse antieconomica, tenuto conto di un costo del venduto pari a 74.356,00 euro, beni strumentali pari a 230.626,00 euro, acquisto di pezzi di ricambio pari a 63.990,00 euro, ed un utile d'esercizio pari a 2.262,00 euro; i ricavi risultano incongrui rispetto ai dipendenti retribuiti per 198 ore annue, ovvero ad un collaboratore dell'impresa familiare; la superficie dei locali era composta da 303 metri quadrati di officina, 38 metri quadrati di magazzino, 32 metri quadrati di uffici, e 60 di superficie esterna)*

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, Art. 62 sexies , comma 3 L. 110/1998, Art. 10, comma 3 ter, periodo 2°

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, Artt. 31, comma 2, 58, comma 3 e 60, comma 1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- su l' appello n° 867/10
depositato il 29/04/2010
- avverso la sentenza n° 61/06/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'uffi cio: AG.ENTRATE DIR. PROV. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:

LOMBARDI ANTONIO
VIA PECORINA 61 19038 SARZANA SP

difeso da:

TONARELLI LODOVICI UMBERTO
VIA I ANDINELLI 89 19038 SARZANA SP

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 860010300395 2007 IVA+IRPEF+IRAP 2005

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 867/10

UDIENZA DEL

16/05/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

81

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/05/2011

Il Segretario



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 887/10

UDIENZA DEL

16/05/2011 ore 09:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente (titolare di attività di riparazione autoveicoli) riceve notifica dell'avviso descritto in epigrafe, con il quale -in applicazione degli studi di settore per l'annualità 2005- vengono contestati maggiori ricavi per € 15.208,00, rilevanti ai fini IRPEF, IVA, IRAP.

Presenta ricorso presso la CTP di La Spezia, eccependo che l'avviso recepisce unicamente le risultanze dello studio, senza alcuna valutazione della realtà aziendale, soprattutto in relazione alla localizzazione dell'attività nel Comune di Sarzana.

L'Ufficio si costituisce, e rileva come l'applicazione del software GERICO origini dai dati forniti dallo stesso contribuente, e come le argomentazioni relative alla localizzazione siano pretestuose e comunque infondate.

La CTP di La Spezia con la sentenza oggi impugnata accoglie il ricorso, sul presupposto che il solo scostamento dei dati aziendali rispetto a quelli risultanti dall'applicazione di GERICO non sia sufficiente a suffragare la pretesa tributaria e a porre a carico del contribuente l'onere della prova; ritiene rilevante il fatto che non si sia tenuto conto della localizzazione; censura il fatto che risulti instaurato il contraddittorio preliminare, ma non ne sia disponibile verbale, che avrebbe potuto fornire elementi di valutazione.

L'Ufficio propone successivamente appello presso questa CTR, censurando l'operato dei primi giudici laddove attribuiscono rilevanza al fattore ubicazione, e come non si sia tenuto conto del fatto che a fronte di acquisti per 66.397,00 € non si rilevano costi di produzione adeguati e giustificanti l'utile dichiarato, pari a soli 2.262,00 €.

Non risulta costituzione del contribuente, nonostante che l'appello risulti notificato al difensore con racc. 13.04.10 ricevata il 14.04.10.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti, ritiene fondato l'appello dell'Ufficio.

La prima sentenza ha posto a proprio fondamento due elementi: il fatto che sarebbe stato considerato solo lo scostamento e il fatto che la localizzazione in Sarzana influirebbe negativamente sulle possibilità commerciali dell'attività.

Tali assunti non possono essere condivisi. La localizzazione in Sarzana, a prescindere dal fatto (oggetto di ampia discussione in primo grado) che si tratti di zona ad elevato livello di benessere o meno, deve essere rapportata alla tipologia di attività: la riparazione di autoveicoli non pare rientrare in attività che risentano particolarmente della localizzazione, essendo attività non concernente beni di lusso e simili.

Quanto alla considerazione secondo la quale in avviso si sarebbe tenuto conto solo dello scostamento, va osservato che una percentuale pari a quasi il

12

12



(segue)

150% (indubitabilmente abnorme e irragionevole) giustifica di per sé l'applicazione dell'induttivo (Cass. 19136 del 16.06.2010).

Inoltre, l'accertamento è fondato anche su altri elementi desumibili dal prospetto GERICO che attestano la fondatezza dei rilievi: a) la non giustificata antieconomicità dell'esercizio (costo del venduto € 74.356,00, valore beni strumentali € 230.626,00, pezzi di ricambio acquistati € 63.990,00, a fronte di utile € 2.262,00); b) l'incongruenza dei ricavi dichiarati a fronte di dipendenti (198 ore retribuite) e familiari impegnati (1), nonché delle dimensioni dell'azienda (officina 303 mq, magazzino 38 mq, uffici 32 mq, esterno 60 mq).

L'effettiva controvertibilità della fattispecie e l'assenza di difese da parte del contribuente costituisce giusto motivo per la integrale compensazione delle spese.

p.q.m.

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio, e -in riforma della sentenza di primo grado- conferma l'atto opposto. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 16 maggio 2011

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 867/10

UOBIENZA DEL

16/05/2011 ore 09:30

Sentenza 83/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO – Indagini bancarie – Autorizzazione indagini – Avviso accertamento – Obbligo allegazione – Esclusione – Acquisizione illegittima – Possibilità utilizzo – Consegue - art. 32, comma 1, n. 7), D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600**
- 2. Società ristretta base familiare – Conti correnti soci familiari – Operazioni riconducibili società – Consegue – Obbligo dimostrazione estraneità – Consegue - art. 32, comma 2, periodo 2), D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600**

Massima:

- 1. E' legittimo l'accertamento tributario basato sulle indagini bancarie anche senza allegazione dell'autorizzazione ad effettuare tali indagini, in quanto nessuna norma prevede la sua allegazione, e comunque non è prevista l'inutilizzazione in caso di sua illegittima acquisizione (Nel caso di specie, la contribuente contestava l'assenza dell'autorizzazione per l'accesso ai conti correnti bancari. Per il giudice non c'era alcun obbligo di allegazione, e in ogni caso l'acquisizione illegittima dei conti correnti bancari non è sanzionata) (1) (2) (1) E' vero che l'articolo 18, comma 1, lett. c), L. 30 dicembre 1991, n. 413, non ne prevede l'allegazione, ma a prevederla è l'articolo 7, comma 1, periodo 2, L. 27 luglio 2000, n. 212. Infatti, se la motivazione dell'accertamento richiama l'autorizzazione bancaria, o se ne riporta il contenuto essenziale, essa si dovrebbe allegare. (2) Desta perplessità il fatto che l'acquisizione illegittima non sia sanzionabile, in quanto allora sarebbe privata di significato la norma che ne ha previsto l'autorizzazione.*
- 2. E' legittimo l'accertamento tributario basato sulle indagini bancarie riguardanti le operazioni dei soci, in quanto tali operazioni si presumono collegate a quelle della società se il socio non ne dimostra*

la loro estraneità (Nel caso di specie, la contribuente contestava come fossero stati ricondotti alle società anche i movimenti transitati sui conti correnti dei soci)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, Artt. 32, commi 1 e 2
D.P.R. 600/1973, Artt. 31, comma 2, 58, comma 3 e 60, comma 1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2418/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

23/06/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

83

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

23/06/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23/06/2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 2418/10
depositato il 30/12/2010
avverso la sentenza n° 5/06/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dai ricorrenti:

INTERNATIONAL DI TALLADIRA ENZO & C. S.A.S.
VIA LEONARDO DA VINCI 177 17021 ALASSIO SV

difeso da:

ROSSI LUCA
VIA B. PODESTA' 12 17021 ALASSIO SV

TALLADIRA ENZO
PARCO FUOR DEL VENTO 39 17021 AL ASSIO SV

difeso da:

ROSSI LUCA
VIA B. PODESTA' 12 17021 ALASSIO SV

PRUDENTE MARIA
STRADA DELLA BURA 7 17051 ANDORA SV

difeso da:

ROSSI LUCA
VIA B. PODESTA' 12 17021 ALASSIO SV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4M010300321 IRPEF 2003

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE

La società INTERNATIONAL di Talladira Enzo & C. s.a.s, esercente attività di mediazione immobiliare in Alassio, appella avverso la sentenza N° 5/6/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, che aveva, in parziale accoglimento dei ricorsi, determinato per l'anno 2003 i maggiori ricavi in Euro 110.008,00, determinando in via consequenziale il reddito di partecipazione dei soci, eccedendo quanto segue.

La verifica fiscale da cui è scaturito l'accertamento che ha dato origine al contenzioso in oggetto si era fondata da un lato sulle risultanze degli elementi extracontabili acquisiti nel corso delle indagini di PG e dall'altro, sulle movimentazioni in accredito e in addebito annotate sui conti bancari.

L'appellante contesta la sentenza impugnata sotto diversi profili.

1) In via pregiudiziale ripropone la questione di profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 32 1° comma N° 2 del DPR 600/73 e dell'art. 51 2° comma N° 2 del DPR 633/72, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza come valore avente rilevanza costituzionale.

2) Illegittimità dell'utilizzo della documentazione bancaria per erronea e conseguente illegittima applicazione degli artt. 32 1° comma N° 2 del DPR 600/73 e dell'art. 51 2° comma N° 2 del DPR 633/72. contestata sotto diversi profili:

A) Mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie: detti provvedimenti, afferma l'appellante, non erano stati allegati neppure al PV di constatazione, determinando in tal modo una palese violazione del diritto di difesa dei contribuenti, e tale vulnus non può essere sanato per effetto della successiva produzione di tali documenti nel corso del giudizio

B) Illegittima ed immotivata estensione delle indagini a rapporti bancari esclusivamente intestati a soggetti terzi rispetto al contribuente verificato: come dedotto in 1° grado l'elemento su cui si fonda essenzialmente la pretesa dell'ufficio è costituito dalla imputazione alla società verificata di operazioni di addebito e di accredito risultanti dai rapporti posti in essere dai soci e da terze persone (legate ai soci da vincoli familiari) in assenza di alcuna prova del fatto che tali rapporti attengano a movimenti bancari riconducibili alla società.

Tale procedimento ricostruttivo si appalesa illegittimo, posto che oggetto dell'indagine bancaria siano i conti intestati al contribuente verificato, non potendo i conti di terze persone essere utilizzati automaticamente, e al proposito richiama giurisprudenza.

Nella fattispecie l'ufficio non si è fatto carico di fornire la richiesta prova della riconducibilità alla società verificata e neppure ha avvalorato le risultanze bancarie con ulteriori supporti probatori.

La società afferma che non esiste motivo per cui le movimentazioni bancarie annotate sui conti di Talladira Enzo, nonché alla di lui moglie debbano ritenersi imputate nella loro totalità alla società in oggetto e non, ad esempio, alle altre società di cui gli stessi soggetti sono compartecipi.

C) Illegittima applicazione delle norme sopra richiamate, alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale, con sentenza 225/2005.

Infatti, ha affermato la Corte, in caso di accertamento induttivo, si deve tener conto non solo dei maggiori ricavi, ma anche dell'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno comunque detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.

D) Inapplicabilità delle norme relative ai prelevamenti

E) Illegittimità dell'accertamento per carenza di motivazione.

Nel merito afferma in primo luogo che occorre tener conto, negli importi considerati come non giustificati, sono stati conteggiati anche gli importi che la società ha dichiarato sia ai fini delle imposte dirette che dell'iva.

Aggiungasi che in sede di proposta di conciliazione giudiziale l'ufficio aveva proposto di decurtare dai ricavi accertati i ricavi dichiarati.

L'appellante afferma che la socia Prudente Maria, titolare del 10% nella società verificata, è altresì compartecipe in ragione del 50%, della società Cocktails & Drinks di Ardizzone Salvatore, e che la sig.ra Prudente aveva iniziato a svolgere attività in proprio solo nella seconda parte del 2005.

Afferma inoltre che tra le movimentazioni in addebito annotate sui conti molte si riferiscono a spese necessarie al vivere quotidiano, e che i costi imputati alla società sono esorbitanti.

Quanto alle movimentazioni non giustificate ribadisce che buona parte delle stesse è costituita da operazioni, sia in addebito che in accredito, risultanti da rapporti bancari riferibili esclusivamente ai singoli soci ed attinenti sia alle altre attività imprenditoriali svolte mediante partecipazioni a società sia alla sfera esclusivamente privata di questi.

Richiama le partecipazioni del socio Talladira, ossia l'Albergo Colombo s.a.s di Mulè Carmela, la residence s.r.l. l'immobiliare Enea di Mulè Carmela s.a.s e la Piana s.s.

L'appellante evidenzia altresì l'illogicità e l'inattendibilità delle risultanze dell'accertamento bancario, che scaturisce dalla documentazione extra contabile rinvenuta nel corso delle indagini di PG e conclude affermando che, per l'anno 2006 l'accertamento, operato col sistema degli studi di settore, portava a maggiori ricavi per Euro 38.230,00, e ciò crea evidentemente un'incongruenza.

Alla luce di quanto sopra chiede, in via pregiudiziale, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità delle norme di cui sopra, in via principale l'annullamento degli avvisi di accertamento notificati alla società e ai soci, in via subordinata il recupero a tassazione del solo importo di Euro 12.576,00, corrispondente alla sommatoria delle

movimentazioni non giustificate sul conto corrente intestato alla società ricorrente, in via estremamente subordinata il recupero a tassazione di Euro 50.469,50, come risultante dalla ricostruzione operata dalla parte e in ogni caso rideterminare consequenzialmente gli importi dovuti dai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, con vittoria delle spese.

Controdeduce e appella incidentalmente l'Agenzia delle Entrate di Savona, affermando quanto segue.

1) Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 32 comma 1 N° 2 DPR 600/73 e dell'art. 51 comma 2 N° 2 del DPR 633/72 l'Agenzia ritiene che il diritto alla riservatezza nel caso di specie configge con un superiore interesse pubblico al conseguimento del gettito erariale e della repressione dell'evasione, citando l'art.53 della Costituzione.

2) Sulla dedotta illegittimità dell'utilizzo della documentazione bancaria afferma:

a) circa la mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie, che l'allegazione di tale atto non risulta necessaria, mancando per l'intermediario un interesse a conoscere le motivazioni istruttorie specifiche di un accertamento fiscale in corso.

Al proposito richiama decisione del Consiglio di Stato N° 264/95 ed afferma che controparte non ha mai contestato tale accesso.

Richiama sentenza della Corte di Cassazione N° 4987/2003.

b) circa l'immotivata estensione delle indagini a rapporti bancari intestati a soggetti terzi richiama giurisprudenza e in particolare Cass. N° 4423/2003 che ha ritenuto imputabili alla società i risultati delle verifiche esperite sui conti dei soci sulla base di presunzioni relative, mantenendo in capo ai soci l'onere di dimostrare l'inesistenza di correlazione tra i movimenti bancari sui propri conti personali e l'attività imprenditoriale della società.

c) circa l'illegittima applicazione delle norme alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con sentenza 225/2005, afferma che in caso di accertamento fondato sia sul metodo analitico che su quello analitico-induttivo la ricostruzione del reddito trae comunque origine dalla contabilità, ma può essere supportata dall'impiego di presunzioni che devono rispettare i requisiti di cui all'art. 2729 del CC e nessun margine si offre all'ufficio procedente ai fini di un possibile riconoscimento di componenti negative di cui non è stata fornita dal contribuente prova certa.

L'ufficio afferma altresì che la sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento unicamente ad accertamenti puramente induttivi.

d) sull'inapplicabilità delle norme relative ai prelevamenti, la richiesta è pretestuosa, in quanto è la stessa legge a prevedere, nella seconda parte dell'art. 32 che i prelevamenti non giustificati vengano trattati come ricavi.

e) circa l'illegittimità dell'accertamento per carenza di motivazione, l'eccezione di parte è pretestuosa in quanto l'ufficio ha correttamente motivato l'atto.

Sul merito l'ufficio contesta che l'appellante voglia vedersi giustificato quanto dichiarato, poiché tale affermazione non ha alcun supporto normativo.

Il fatto che l'ufficio, in sede conciliativa, abbia proposto di decurtare dai ricavi accertati i ricavi dichiarati non è motivazione valida, poiché la proposta conciliativa ha finalità meramente conciliative.

Quanto al fatto che la socia Prudente Maria sia altresì compartecipe della società cocktails & drink non ha alcun significato, poiché la medesima non è riuscita a dimostrare nulla, ed inoltre per gli anni in oggetto dichiarava redditi irrisori.

Per quanto concerne l'eccezione circa le operazioni di prelievamento sui vari conti, che sarebbero spese necessarie al vivere quotidiano, specifica che la GDF ha già considerato giustificati importi come spese personali, senza che controparte fornisse idonea giustificazione.

Pretestuosa, secondo l'ufficio, è poi l'eccezione dell'esorbitanza dei costi imputati alla società.

Circa l'eccezione che le movimentazioni non giustificate possano essere riferibili alle altre società cui sono compartecipi i soci su cui sono state esperite indagini finanziarie, l'ufficio richiama il PVC della GDF, il quale, alla pagina 7, afferma che durante il contraddittorio e sulla base di idonea documentazione esibita dalle parti, hanno proceduto a giustificare talune operazioni riconducibili ad affitti di immobili, atti di vendita, etc.

È chiaro pertanto che tutti gli importi riferibili alle diverse società del socio Talladira sono già considerati come giustificati in sede di verifica.

Richiama comunque la situazione finanziaria delle varie società.

Per quanto riguarda l'illogicità e l'inattendibilità delle risultanze dell'accertamento, che si fonda nel ritrovamento di documentazione extracontabile, l'ufficio afferma che la documentazione extracontabile riscontrata rispecchia solo una parte delle operazioni in nero della società, in quanto i verificatori non hanno riscontrato una parallela contabilità in nero, ma semplicemente contratti di locazione per cui non risulta emessa fattura per l'attività di mediazione.

Tale elemento avvalorava l'accertamento emesso.

L'accertamento emesso per il 2006 nei confronti della società nulla ha a che fare con gli accertamenti oggetto della presente vertenza, che sono basati sulle risultanze bancarie e non sugli studi di settore ed infine gli importi a cui è giunto controparte sono destituiti di fondamento.

Appella incidentalmente l'ufficio la sentenza "de qua" che ha riconosciuto, in via equitativa, un abbattimento del 50% degli accreditamenti e del 50% degli addebitamenti in considerazione del fatto che il socio Talladira era socio anche di altre immobiliari e che i prelievamenti non possono

essere imputati a ricavi in maniera così automatica, ricorrendo ad un evidente errore di interpretazione della normativa di cui all'art. 32 del DPR 600/73.

Richiama giurisprudenza di Cassazione al proposito.

Alla luce di quanto sopra chiede, in riforma della sentenza impugnata, la conferma della pretesa fiscale, con condanna del contribuente alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

DIRITTO

L'appello del contribuente non è meritevole di accoglimento, mentre è degno di pregio l'appello incidentale dell'ufficio, con consequenziale conferma dell'avviso di accertamento emesso.

Al fine di esplicitare l'"iter" logico-giuridico che ha consentito di pervenire all'esito di cui sopra la Commissione rileva preliminarmente che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 1° comma N° 2 del DPR 600/73 e dell'art. 51 2° comma N° 2 del DPR 633/72 è assolutamente destituita di fondamento, in quanto, come correttamente affermato dai giudici di prime cure il diritto alla riservatezza è in contrasto col superiore interesse pubblico al conseguimento del gettito erariale e della repressione dell'evasione.

Per quanto concerne l'eccezione della mancata allegazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini bancarie la Commissione rileva che la legge (413/91) non richiede l'allegazione del medesimo, limitandosi presupporre l'esistenza.

Peraltro il Consiglio di Stato, con Dec. N° 264 del 1995 afferma che l'autorizzazione si inserisce all'apice di un sub-procedimento interno, concretizzandosi in un atto preparatorio all'avviso di accertamento, con conseguente impossibilità di conoscenza immediata.

Inoltre la Corte di Cassazione, con sent. 4987/2003 aveva affermato che poiché l'autorizzazione attiene ai rapporti interni e in materia tributaria non vige il principio presente nel codice di procedura penale della inutilizzabilità della prova irrualmente acquisita, ben possono essere utilizzati ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento le copie dei conti bancari intrattenuti dalla banca con il contribuente, acquisite dall'ufficio pur in difetto di tale autorizzazione.

Per quanto concerne l'estensione immotivata delle indagini a rapporti bancari intestati a soggetti terzi, la Commissione richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si è formata per il caso dell'utilizzazione di dati bancari presso terzi, richiamando in particolare la sent. N° 6743/2007, secondo la quale, in una società la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare, ben si può presumere che siano riconducibili alla società contribuente le operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati ai soci e ai loro familiari, salva la facoltà di provare la diversa origine di tali entrate, che nella fattispecie non si è verificata.

Aggiungasi che, nel periodo considerato, trattavasi di s.n.c, in cui è certamente forte il vincolo tra società e soci.

Circa l'illegitima applicazione delle norme sopra richiamate alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con sent. 225/2005, secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto non solo dei maggiori ricavi ma anche dell'incidenza percentuale dei costi, l'eccezione di parte contribuente è priva di pregio, non trattandosi, nella fattispecie di accertamento induttivo, bensì di accertamento ex art. 39 del DPR 600/73, che scaturisce da presunzioni aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza.

Per quanto riguarda l'inapplicabilità delle norme di cui sopra ai prelevamenti, l'eccezione è priva di pregio ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/73, così come è priva di pregio l'eccezione di illegittimità dell'accertamento per carenza di motivazione, in quanto l'accertamento medesimo è chiaramente e dettagliatamente motivato, con riferimento alle norme giuridiche che l'hanno prodotto.

Nel merito preliminarmente non può essere accolta la richiesta di parte contribuente di decurtare gli importi dichiarati da quelli teoricamente accertabili, poiché non esiste motivazione giuridica che consenta di farlo, in quanto la proposta dell'ufficio, in sede conciliativa di tale decurtazione non è assolutamente, come correttamente eccepisce l'ufficio, motivazione valida per una riduzione arbitraria del ricavo che non trova, nella fattispecie, alcun fondamento, trattandosi di proposta formulata in sede transattiva, al fine di evitare il contenzioso.

Sull'eccezione di merito N° 2, concernente la partecipazione della socia Prudente Maria nella società Cocktail e Drink circa il fatto che nei due conti correnti intestati alla Prudente confluivano i ricavi conseguiti dalla predetta società, trattasi di dichiarazioni unilaterali della contribuente che nulla dimostrano e nulla aggiungono e pertanto anche tale eccezione deve essere respinta.

Circa l'eccezione di merito N° 3, secondo la quale si deve considerare che tra le movimentazioni in addebito annotate sui vari conti, moltissime si riferiscono al viver quotidiano e al mantenimento dei soci, premesso che anche in tale circostanza nulla viene dimostrato, la GDF ha già considerato giustificati importi a titolo di spese personali, pur senza giustificazione, nella considerazione che una parte dei prelevamenti servisse alle esigenze di vita quotidiana.

Le argomentazioni sul quarto punto di merito circa l'esorbitanza dei costi è assolutamente priva di fondamento, in quanto configge con l'art. 32 del DPR 600/73.

Sul quinto punto di merito, circa le movimentazioni non giustificate, la parte afferma che buona parte di esse è costituita da operazioni, sia in addebito che in accredito, risultanti da rapporti bancari riferibili esclusivamente ai singoli soci ed attinenti sia alle altre attività imprenditoriali svolte dagli stessi mediante la partecipazione in enti societari, sia alla sfera esclusivamente privata di questi.

Vista la situazione finanziaria del socio Talladira, la Commissione non può esimersi dall'affermare che, come risulta dal PVC, la GDF, durante il contraddittorio, e sulla base di idonea

documentazione esibita dalle parti, hanno proceduto a giustificare talune operazioni delle società in oggetto, e pertanto la domanda sul punto deve essere rigettata.

Analogamente per il punto 6 di merito che sostiene l'inattendibilità dell'accertamento bancario, fondata sul rinvenimento di documentazione extra-contabile rinvenuta nel corso delle indagini di PC, che i verbalizzanti hanno chiesto ed ottenuto di poter utilizzare nella verifica fiscale.

Al proposito la Commissione richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (25101/2008) secondo la quale il rinvenimento di documenti e dati extracontabili costituisce indizio munito dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza, tali da consentire la rettifica ed invertire l'onere della prova a carico del contribuente.

Pure l'eccezione di cui al punto 7, secondo la quale l'accertamento emesso per il 2006 nei confronti della società è basato sugli studi di settore di un reddito notevolmente inferiore a quello relativo all'anno in questione è priva di pregio, in quanto i presupposti da cui scaturisce l'accertamento bancario sono profondamente diversi da quelli fondati sugli studi di settore.

Circa l'appello incidentale dell'ufficio che contesta la sentenza di 1° grado, laddove i giudici di prime cure abbattano del 50% gli addebitamenti e gli accreditamenti in considerazione del fatto che il socio Talladira era socio anche di altre società immobiliari, il medesimo deve essere accolto, non essendo consentito determinare forfaitariamente l'abbattimento degli addebiti e degli accrediti di cui sopra e pervenire sostanzialmente a determinare il reddito in via equitativa.

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra e che assorbono ulteriori e qualsivoglia eccezione di merito, basata su dichiarazioni di parte atte a giustificare movimenti bancari ma destituite di fondamento, l'appello principale della contribuente deve essere rigettato, mentre deve essere accolto l'appello incidentale del contribuente.


Per quanto riguarda le spese di giudizio, le medesime sono da porre a carico di parte soccombente e da liquidare in Euro 750,00 per entrambi i gradi di giudizio.

PQM


La Commissione, in parziale riforma della sentenza di 1° grado, rigetta l'appello principale del contribuente e accoglie l'appello incidentale dell'ufficio, confermando l'accertamento emesso e condannando parte soccombente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che quantifica in Euro 750,00.

Genova 23/6/2011

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE



Sentenza 1/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – Persona privata – Cessione beni personali Acquisto beni stesso genere – Esercizio attività d'impresa Esclusione - art. 4, D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 – art. 51 (ora: 55), comma 1, D.p.r. 22 dicembre 1986

Massima:

La vendita dei propri beni personali, dietro procura di vendita dell'usato, anche se seguiti dal successivo acquisto di analoghi beni, non costituisce attività d'impresa (Nel caso di specie, la Guardia di Finanza effettuava nel 2002 alcune verifiche presso delle gioiellerie. Dall'esame del registro "acquisti-affidamento da privati", risulta essere frequente il nominativo della contribuente la quale, come privata, affidava la vendita dei propri gioielli. La contribuente era benestante e possedeva parecchi gioielli. Al fine di potere disporre sempre di nuovi gioielli da esibire in occasione di ricevimenti e potere ridurre il loro costo di acquisto, affidava l'incarico di vendita dei propri gioielli usati alle gioiellerie provvedendo poi, al momento del perfezionamento della procurata vendita dell'usato da parte della gioielleria, all'acquisto con pagamento della differenza presso la medesima dei gioielli nuovi)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, Art. 4
D.P.R. 917/1986, Art. 55, comma 1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1395/07

UDIENZA DEL

01/12/2008

ore 09:30

SENTENZA

N°

1

PRONUNCIATA IL:

- 1 DIC. 2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 6 FEB. 2011

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 3

unita con l'intervento del Signor:

<input type="checkbox"/>	BONETTO	GIANFRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI SIENA	MIRIAM	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL SANTO	GIAN CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 1395/07 depositato il 25/10/2007
- avverso la sentenza n° 268/20/2006 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

controparte:

RICCADONNA EDDA
PIAZZA ROSSETTI 5 9 16129 GENOVA GE

difeso da:

BRESSO DOTT. MARCO
VIA VOLTA N. 3 10100 TORINO TO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C0101014032005 IVA+IRPEF+IRAP 2000



Cap



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto la contribuente **RICCADONNA Edda**, come in epigrafe rappresentata e difesa, impugna l'avviso di accertamento n. R4C 010101403/2005, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 1, notificato il giorno 8/09/05, che accerta per l'anno 2000 un maggior reddito per lavoro autonomo, rispetto a quello dichiarato, nella misura di lire 38.480.000 con recupero di imposte IRPEF e IRAP, nonché relativa IVA dovuta, pari a lire 7.696.000. Con il medesimo atto vengono irrogate sanzioni per infedele dichiarazione determinate dal cumulo materiale degli anni 95-96-97-98-99-00, sottoposti ad accertamento. Questo è fondato su una verifica contabile nei confronti di negozianti che commerciavano oggetti preziosi, di cui al P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza in data 18/10/2001, che ha riscontrato che sui registri "acquisto/affidamento da privati", tenuti dalle dette gioiellerie, compariva con una certa frequenza il nome della Signora Riccadonna. Precisa che lei era solita fare visita negli anni "de quibus" ad una gioielleria alla volta, legata da uno speciale rapporto di fiducia per la commessa del negozio, che ha cambiato datore di lavoro, ed è stata da lei seguita, allo scopo di acquistare gioielli che hanno incrementato la propria collezione e che le operazioni di acquisto sono state accompagnate a volte dalla restituzione al negozio di gioielli propri. Sostiene che le asserite vendite a lei contestate dalla G.d.F. sono la rilevazione di "resi" avvenuti in occasioni di acquisti presso il gioielliere, ma osservati come operazioni isolate perché, mancando i detti registri, non è stato possibile riscontrare il contestuale acquisto di altri preziosi. Precisa comunque che l'operazione ha quasi sempre comportato per lei una maggior spesa rispetto al ricavato, ottenuto dal reso dell'oggetto precedentemente acquistato, ma mai un incasso di denaro a suo favore, comportando per il negozio l'emissione dello scontrino fiscale, che peraltro, non essendo nominativo, non costituisce prova per documentare i detti acquisti. Evidenzia che il proprio comportamento è quindi quello del consumatore finale e non di chi esercita un'attività commerciale, provengono ella tra l'altro da una famiglia benestante di industriali, sposata con un imprenditore ed azionista di maggioranza, all'epoca dell'accertamento, di una società per azioni che produceva bevande per conto della Coca Cola. Ribadisce che nessun nuovo elemento è emerso dall'accertamento per l'anno 2000, atto a documentare la "regolarità, sistematicità e ripetitività" delle operazioni, rilevando la nullità dell'accertamento per omessa motivazione e, nel merito, difetto di prova delle "numerose cessioni e/o affidamenti di preziosi" consistenti nella semplice elencazione di 10 atti economici. Censura altresì l'applicazione delle sanzioni per mancanza di idonea motivazione, nonché ex art. 6 D. Lgs. 472/97, poiché sono state pronunciate, per gli anni dal 1995 al 1999 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova decisioni favorevoli alla ricorrente. Chiede pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento e, in ogni caso, dichiararsi non dovute le sanzioni, con la vittoria delle spese ed onorari del giudizio.

L'Ufficio controdeduce, rilevando la legittimità dell'accertamento, operato ai fini delle imposte dirette e dell'iva, ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 600/73 e 52 D.P.R. 633/72 prima nei confronti di alcuni soggetti economici e poi nei confronti della stessa signora Riccadonna, poiché è emerso che la stessa ha effettua-

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 1395/07

UDIENZA DEL

1/12/2008 ore 09:30



(segue)

to, con carattere di ripetitività e sistematicità, numerose cessioni di preziosi tali da far presumere l'esercizio di un'attività commerciale, in quanto ha intrattenuto rapporti per diverse annualità con più soggetti, quali La bottega di Sant'Egidio srl, Ko-Hi Noor srl, Blackman e Stabile, SP gioielli, di Paolo Corrici & C. s.n.c.- Contesta l'eccepito difetto di motivazione dell'atto opposto, effettuato ex art. 39, c. 1 D.P.R. 600/73, del tipo analitico-induttivo, tenendo conto del dichiarato, ma operando rilievi di natura induttiva in virtù delle risultanze di cui è a conoscenza. Rileva la regolare applicazione delle sanzioni, con il sistema del c.d. "cumulo giuridico" di cui all'art. 12 del D. Lgs. 472/97, chiedendo la conferma dell'atto opposto e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Con istanza depositata in data 20/03/06 la ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento n. 048 2006 00091775 04 emessa da GEST LINE S.P.A. notificata il 22/02/06, per l'importo di € 16.654,47, a seguito di iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento "de quo", oltre che di quello emesso per redditi riguardanti l'anno 2001, che viene sospesa con ordinanza del 6/04/06 della C.T. P. di Genova.

Con memoria illustrativa pervenuta alla Commissione il 12/06/06 la ricorrente deposita documentazione inerente agli acquisti effettuati nell'anno 1995, con restituzione di preziosi precedente comprati ed esborso del denaro per la differenza del valore dei beni, ribadendo le argomentazioni svolte in ricorso in merito alla contestata attività commerciale asseritamente attribuitale.

La C.T. P. di Genova, con sentenza n. 268/20/06 del 29/06/06, pur ritenendo infondata l'eccezione di nullità per difetto di motivazione, in quanto la ricorrente non risulta essere stata menornata nel suo diritto di difesa, accoglie nel merito il ricorso, in quanto non viene rilevata dal Collegio né la sussistenza di una attività commerciale, che ha spazi più estesi di quella ravvisata dall'Amministrazione Finanziaria, né di attività svolta professionalmente ed abitualmente. Viene disposta la compensazione delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 1, propone appello, rilevando che il maggior reddito accertato costituisce reddito d'impresa, che la sentenza di prime cure contiene una motivazione superficiale e carente, evidenziando che l'analisi svolta per l'intero periodo dall'1.01.1996 al 30.09.2001 ha dato luogo ad altri accertamenti ed altri contenziosi. Rileva che l'esistenza di semplici scontrini fiscali in luogo delle fatture non è prova sufficiente ed idonea a dimostrare lo scopo prettamente "privato" degli acquisti quando, al contrario, prova dell'esistenza di un'attività occulta, svolta in totale evasione di imposta e di inosservanza di tutti gli adempimenti fiscali dovuti. Contesta la rilevata insussistenza, da parte dei giudici di prime cure, dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, riscontrati invece dall'Ufficio, atti a supportare la tesi che la parte svolgesse un'attività commerciale da sottoporre a tassazione, trattandosi invece di un'attività abituale, cioè organizzata con continuità, e svolta non occasionalmente. Chiede la riforma della sentenza appellata, con condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La contribuente si costituisce in appello, depositando atto di controdeduzioni, richiamandosi alla documentazione depositata con la memoria illustrativa in primo grado ed alle argomentazioni colà ribadite, e appello incidentale per la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.

All'odierna pubblica udienza viene sentito il relatore sugli atti del processo e sono udite le parti nelle rispettive difese, quindi viene esibita la deci-

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 1395/07

UDIENZA DEL

1/12/2008

ore 09:30

pag. 3



(segue)

sione n. 83/07/07 di questa C.T.R. del 12/10/2007, avverso gli appelli proposti dall'Ufficio relativi alle sentenze pronunciate dalla C.T.P. di Genova in relazione agli accertamenti effettuati nei confronti dell'odierna appellata per analoghe imposte, scaturiti dal F.V.C. oggetto di causa per gli anni precedenti, precisamente dal 1995 al 1999. Quindi la Commissione si ritira in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti del fascicolo processuale, la Commissione rileva che l'appello non può trovare accoglimento, mentre deve essere integralmente confermata la sentenza di primo grado, che appare adeguatamente motivata e priva di censure.

Non si ravvisa nel comportamento della contribuente l'esercizio di un'attività d'impresa, sia pure di piccole dimensioni, ai sensi dell'art. 2195 c. c., come accertato e sostenuto dall'Ufficio, mentre si deve invero constatare che la stessa, persona proveniente da famiglia benestante, con notevoli possibilità finanziarie, possedeva numerosi oggetti preziosi, che risultavano essere il suo vero interesse. Pertanto la frequentazione dei negozi di gioielli, in qualità di cliente, si reputa una cosa normale per una persona interessata a tale genere di oggetti, avvalorata dal "modus operandi" della predetta al fine di poter ridurre il costo degli acquisti e per poter sempre disporre di nuovi gioielli da esibire nei frequenti ricevimenti ai quali partecipava, in relazione alla sua appartenenza ad una classe elevata, come risulta dalla dichiarazione della commessa della gioielleria Arius, Signora Tracey. Pertanto deve ritenersi illegittimo l'accertamento di un maggior reddito d'impresa alla predetta attribuito.

Non si riscontrano, nella condotta della ricorrente i presupposti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/72 per l'imposizione dell'Iva, in quanto mancano la professionalità, la sistematicità e l'abitudine, poiché negli anni gli unici rapporti sono stati tenuti con 5 negozi, seguendo i trasferimenti della commessa, peraltro sua persona di fiducia, in quanto alcuni avevano chiuso o erano falliti, mentre il presupposto dell'esercizio di un'attività commerciale è che questa avvenga nei confronti della generalità dei commercianti.

Inoltre si osserva che la decisione esibita dall'appellata, che ha riunito gli appelli proposti avverso gli accertamenti per recupero di analoghe imposte per gli anni precedenti al presente, menzionati nel corso dell'esposizione dei motivi del ricorso, ha respinto l'appello dell'Ufficio e compensato le spese di giudizio.

Nel caso di specie si deve pertanto rilevare che, a seguito dei detti accertamenti, sono state comminate con l'accertamento "de quo" le sanzioni, applicate con il c.d. "cumulo giuridico", mentre i relativi ricorsi sono stati giudicati uniformemente in primo grado da diversi Collegi, che li hanno accolti, e gli appelli dell'Ufficio sono stati successivamente riuniti con la decisione di una sola sezione di questa C.T.R., che li ha respinti, con la conseguenza che tali accertamenti sono stati annullati.

Con la decisione adottata nel presente giudizio viene respinto anche l'appello incidentale proposto dalla contribuente in relazione alle spese, per le quali sussistono giusti motivi, dovuti alla peculiarità della fattispecie trattata, per la loro compensazione integrale tra le parti.

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 1395/07

UDENZA DEL

1/12/2008

ore 09:30

pag. 4



(segue)

W

P. Q. M.

La Commissione rigetta l'appello principale dell'Ufficio e quello incidentale della contribuente, confermando la sentenza impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Genova il giorno 1 dicembre 2008

I. estensore
(Miriam Di Siena)

II. Presidente
(Gianfranco Bonetto)

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 1395/07

UDIENZA DEL

1/12/2008 ore 09:30

5

Sentenza 132/6/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Di Mattei, Relatore: Morino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studi di settore – accertamento motivato unicamente sullo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dallo studio di settore – illegittimità

Massima:

E' illegittimo l'accertamento che sia fondato unicamente sul rilevato scostamento di quanto dichiarato dal contribuente con le risultanze dello studio di settore: tale scostamento deve infatti essere supportato da ulteriori elementi che si riferiscano specificamente all'attività monitorata e che esprimano le gravi incongruenze sulle quali può essere fondata la rettifica effettuata ai sensi dell'art. 62-sexies c. 3, d.l. n. 331/93.

Riferimenti normativi: D. L. 331/1993, Art. 62 sexies, comma 3



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 2119/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 6

08/06/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

132

PRONUNCIATA IL:

08 GIU. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08 NOV. 2011

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI MATTEI	BERNARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MALTESE	PIETRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2119/09
depositato il 19/11/2009
- avverso la sentenza n° 232/05/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposta dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 2

controparte:

GS ELETTRONICA SRL IN LIQUIDAZIONE
VIA F. AVIO 1/7 16151 GENOVA GE

difeso da:

LOVISOLO ANTONIO
VIA ROMA 3/2 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D0303010852006 I.V.A. 2004

Il Segretario

GS ELETTRONICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - IRES - IRAP IVA
2004

Ritenuto in fatto

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 2, rilevava che la G.S. ELETTRONICA S.r.l. società di progettazione, fornitura e manutenzione di parcometri aveva dichiarato per l'anno 2004 ricavi di 157.000,00 euro, non congrui rispetto alle risultanze del relativo studio di settore. Poiché la non congruità dei ricavi era stata rilevata anche per il precedente anno 2003, l'ufficio notificava alla contribuente invito a fornire chiarimenti e precisazioni sulle motivazioni degli scostamenti rilevati.

In sede di contraddittorio la società faceva presente che lo scostamento era di entità non significativa (maggiori ricavi accertabili di 11.479,00 euro) e poteva trovare giustificazione nella particolare attività esercitata (installazione e manutenzione di parcometri) non pienamente rispecchiata dallo studio di settore.

L'ufficio riteneva non soddisfacenti i chiarimenti forniti ed accertava maggiori ricavi non dichiarati di € 11.479,00 euro, pari a quelli rilevati dallo studio di settore ed un maggiore reddito d'impresa di 10.479,00.

La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova ribadendo quanto sostenuto in sede di contraddittorio con l'ufficio ed evidenziando l'assenza di elementi idonei a supportare l'accertamento

che assurava non potesse essere fondato solamente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dallo studio.

La Commissione aveva accoglieva il ricorso ritenendo insussistenti le grav. incongruenze, tra quanto dichiarato dalla società e quanto risultante dallo studio di settore, cui l'art. 62-sexies del D.l. 30 agosto 1993 n.331 subordina la possibilità di fare ricorso a tale tipologia di accertamento e che, comunque, il macro scostamento matematico dai risultati dello studio non fosse elemento sufficiente a motivare l'accertamento.

Appella l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma della legittimità dell'accertamento.

Resiste la società chiedendo la conferma della decisione di primo grado.

Motivi della decisione

L'ufficio propone appello deducendo che gli elementi indicati dall'ufficio nell'accertamento (società attiva da 24 anni, esercizio dell'attività in locali di 60 mq. beni strumentali di consistente valore, elevati costi sostenuti per lavoro dipendente, non congruità dei ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore per il 2003 e il 2004) giustificano ampiamente la rettifica dei ricavi dichiarati dalla società. L'Ufficio contesta, inoltre, il fatto che l'azienda avesse un solo cliente (la S.p.a. ora S.r.l. Eltron) rilevando che la stessa aveva dichiarato

di avere da due a cinque committenti e che la percentuale di ricavi provenienti dal committente principale era pari al 68% del totale. Inoltre, aggiunge l'ufficio, in data 29 luglio 2008 la società, che ha come rappresentante legale e liquidatore Stringa Giulio, ha registrato un atto di cessione di quote sociali dal quale risulta che la stessa era titolare di una quota pari al 62,5% di Eltron S.r.l. ceduta a Boccacio Maria Grazia, coniuge dello Stringa. La commistione di interessi tra la G.S. Elettronica S.r.l. e la Eltron S.r.l. farebbe, secondo l'ufficio, "perdere gran parte della valenza alle giustificazioni addotte da controparte".

L'appello non è fondato.

L'accertamento è motivato sostanzialmente con il solo riferimento allo studio di settore che per l'anno 2004, oggetto dell'accertamento, segnala uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli congrui di 11.479,00 euro.

Il fatto che la società fosse attiva da 24 anni, e svolgesse l'attività in locali di 60 mq. utilizzando quali beni strumentali due camion e sostenendo elevati costi per lavoro dipendente, non possono costituire, infatti, elementi idonei a giustificare l'accertamento di maggiori ricavi nella misura indicata dallo studio di settore, soprattutto ove si tenga conto del fatto che lo studio cui si è fatto riferimento è quello relativo alla "fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.

(comprese parti staccate e accessori)" che appare poco congruente con l'attività effettivamente esercitata dalla società, consistente nella "assistenza progettuale ed operativa per la realizzazione, installazione, manutenzione di sistemi ed impianti di parcheggio, nonché di parchimetri" su incarico della Eltron S.p.a.

Non risulta, inoltre, dagli atti che la G.S. Elettronica avesse altri clienti oltre la Eltron S.p.a. (da due a cinque erano probabilmente i Comuni, clienti della Eltron) ed il fatto che la stessa fosse titolare di una quota pari al 62,5% di Eltron S.p.a. appare irrilevante ai fini della "valenza delle giustificazioni addotte".

Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenze nn. 26635, 26636, 26637, 26638 depositate il 18.12.2009), gli studi di settore, previsti dal D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29.10.1993, n. 427, pur essendo senza dubbio uno strumento più affinato e preciso dei parametri, restano tuttavia una elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica che, per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice.

La motivazione dell'accertamento non può, pertanto, esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dei ricavi dichiarati da quelli indicati dallo studio, ma deve supportare il rilevato scostamento con ulteriori elementi

riferiti specificamente all'attività monitorata, non essendo sufficienti, allo scopo, elementi solo genericamente riferibili al contribuente.

La stessa motivazione deve essere, inoltre, integrata con le ragioni esposte dall'Ufficio, in sede di contraddittorio con il contribuente, in risposta alle (eventuali) contestazioni da parte di quest'ultimo. Nella motivazione dell'accertamento vanno, pertanto, indicate le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano stati disattesi.

Tale approccio è in linea con la citata insufficienza dei dati statistici espressi dagli studi che, secondo le ultime pronunce della Corte di Cassazione, devono essere validati, anche sotto il profilo probatorio, attraverso una controposizione con il contribuente, il quale a sua volta dovrà difendersi illustrando la reale situazione della propria attività e, in particolare, gli elementi specifici (o come tali non monitorabili dagli strumenti standardizzati) che giustificano lo scostamento rispetto agli standard espressi dal relativo studio.

La sentenza impugnata che ha motivato l'accoglimento del ricorso della società con riferimento alle condizioni di assoluta specificità dell'attività esercitata che rende poco attendibile la verifica della congruità dei ricavi dichiarati sulla base dei soli parametri dello studio di settore, e al fatto che, comunque, l'esiguità dello

scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dallo studio di settore applicato evidenzia la mancanza di quelle gravi incongruenze cui la norma subordina la possibilità di procedere alla rettifica dei ricavi dichiarati, non merita censura e va confermata, con rigetto dell'appello dell'ufficio.

L'oscillazione della giurisprudenza in materia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Respingo l'appello dell'Ufficio e conferma la decisione impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Genova in data 8 giugno 2011.


L'ESTENSORE

Pietro Maltese



IL PRESIDENTE

Bernardo Di Mattei



Sentenza 1/7/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Di Mattei, Relatore: Morino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – applicazione dei coefficienti previsti dagli studi di settore – valutazione specifica dell’impresa e della sua localizzazione nell’ambito del territorio – vizio di carenza di motivazione – non sussiste.

Massima:

Ai fini della validità dell’avviso di accertamento induttivo emesso ai sensi dell’art. 39 DPR n. 600/1973, gli Uffici non solo devono attenersi ai coefficienti previsti dagli studi di settore, ma devono anche tener conto della situazione specifica dell’impresa, della sua localizzazione nell’ambito del territorio in contraddittorio con il contribuente. Sarà onere dei quest’ultimo contestare la validità dell’accertamento fornendo elementi idonei a capovolgere i risultati e le conclusioni di cui all’avviso di accertamento

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, Art. 39



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 7

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1280/09

UDIENZA DEL

25/06/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

1

PRONUNCIATA IL:

25.6.2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

14 FEB. 2011

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

└	CAPUTO	ORESTE MARIO	Presidente
└	CHITI	ALFREDO	Relatore
└	ASSANDRI	PIETRO	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 1280/09 depositato il 25/06/2009
- avverso la sentenza n° 56/05/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ALBENGA

proposto dal ricorrente:

FILIPPONE DAVIDE
VIA MARCO POLO N.8 1 17051 ANDORA SV

difeso da:

RINALDI MEDEOT IVANA
VIA MARCO POLO N.8 1 17051 ANDORA SV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4M610201082 IRPEF 2008

Fatto e svolgimento del processo

Filippone Davide nella qualità di socio della Bagni S.Ambrogio Sas impugnava l'avviso di accertamento emesso ai fini IVA e IRAP per l'anno 2003, con il quale venivano rettificati i ricavi dichiarati per euro 41.088,00 in euro 55.832,94, ed il reddito ai fini IRAP da euro 19.357,00 ad euro 34.102,00 ed i redditi imputabili ai soci da euro 24.760,00 a euro 39.505,00 con relativa rideterminazione del reddito imponibile dichiarato.

Che in data 03/11/2005 veniva presentata all'Agenzia delle Entrate istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. N.218/1997, e successivamente in data 02/01/2006 istanza di autotutela che veniva respinta dall'Ufficio.

Contro tale avviso di accertamento la Società avanzava i seguenti motivi di nullità : Violazione ed errata applicazione dell'art. 62 sexies del D.L.331/1993 convertito nella Legge n.427/1993 che dispone che gli accertamenti induttivi possono effettuarsi soltanto se vi siano delle gravi incongruenze tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli presumibilmente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della attività svolta ovvero dagli studi di settore.

Inoltre eccepiva la carenza di motivazione dello stesso avviso.

Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento.

L'Ufficio depositava controdeduzioni nelle quali ribadiva la legittimità dell'avviso di accertamento, di cui chiedeva la conferma, previo rigetto del ricorso della Società.

La Commissione Tributaria Provinciale di Savona con sentenza

n.56/2008, respingeva il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite.

Avverso detta decisione propone appello il contribuente, sostenendo i seguenti motivi : 1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 36 D.Lgs. N. 546/92 sull'ormessa pronuncia sui motivi decisivi della controversia.

Infatti l'art. 36 comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che la sentenza deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto, mentre nella sentenza impugnata non si evince nulla di tutto questo.

2) Violazione ed errata applicazione dell'art.62 sexies del D.L. 331/1993, convertito nella Legge n.427/1993, che dispone che gli accertamenti di cui agli art. 39 comma 1 lettera D) DPR n.600/1973 e art. 54 DPR n.633/1972 (ai fini Iva) possono fondarsi soltanto sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio delle specifiche attività ovvero sugli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62 bis del D.L. n.-331/1993.

La erroneità della sentenza impugnata rileva altresì dal non aver esaminato e tenuto conto dei numerosi rilievi avanzati dal contribuente. Per questi motivi chiedeva l'accoglimento dell'appello ed il conseguente annullamento della sentenza di primo grado e dell'avviso di accertamento.

L'Ufficio si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni nelle quali ribadiva la legittimità dell'accertamento e la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI

L'appello del contribuente non è fondato e andrà respinto.

Come hanno avuto modo di esporre i giudici di primo grado l'art. 39 DPR n.600/1973 consente l'accertamento induttivo in caso di incongruenze tra corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni d'esercizio delle singole attività.

Orbene, codesta Commissione deve esaminare anzitutto se l'avviso di accertamento sia o meno sufficientemente motivato, vale a dire esponga con chiarezza e nel dettaglio come, attraverso la corretta applicazione dei coefficienti previsti dagli studi di settore, correlati all'analisi della contabilità e del tipo di attività svolta dal contribuente, si giunga all'accertamento del maggior reddito.

L'avviso di accertamento è preciso e molto dettagliato e prende in esame tutti gli elementi che valgono a comporre l'attività della Società, nella specie attività di gestione di stabilimento balneare.

Sono stati presi in considerazione dall'Ufficio, dapprima i dati contabili e quindi si è analizzato le condizioni e le caratteristiche dell'attività imprenditoriale svolta dalla Società.

E' stata considerata la superficie utilizzabile dei bagni e le attrezzature utili a fini dei servizi forniti dalla contribuente. Si è tenuto conto del tariffario con i prezzi minimi e massimi per ognuna delle tipologie ed i periodi lavorati, dell'ubicazione dello stabilimento e la potenzialità dello stesso in rapporto all'attività alberghiera del paese e delle convenzioni possibili con queste strutture.

L'Ufficio ha altresì tenuto conto, nella ricostruzione dei ricavi, delle condizioni meteorologiche nel corso della stagione balneare.

Da questa ricostruzione si è giunti infine alla ricostruzione dei ricavi che sono risultati maggiori rispetto a quelli dichiarati dalla Società.

L'avviso di accertamento dell'Ufficio contiene tutti gli elementi previsti dalla legge e idonei a consentire al contribuente di condurre una idonea difesa nel merito. Esso è conforme al principio stabilito nella Circolare 21/05/1999 n.110/E, che raccomanda agli Uffici di non attenersi soltanto ai coefficienti ma di valutare anche della situazione specifica dell'impresa, della sua localizzazione nell'ambito del territorio in contraddittorio con il contribuente.

D'altro canto il contribuente non ha dimostrato sulla base di dati di sicura efficacia probatoria l'erroneità dei dati assunti nell'avviso di accertamento.

La Commissione ritiene, inoltre, che l'accertamento induttivo utilizzato, nella specie, dall'ufficio sia legittimo perché previsto dalla legge anche quando si sia in presenza di contabilità formalmente regolare.

In questo caso sarà onere del contribuente contestare la validità dell'accertamento fornendo elementi idonei a capovolgere i risultati e le conclusioni di cui all'avviso di accertamento.

Il contribuente, nel caso specifico, non ha fornito dati convincenti circa lo scostamento dal reddito accertato. Non ha addotto circostanze di fatto idonee a provare il suo assunto, quale lo stato di infermità del titolare per un certo periodo, l'inagibilità dei locali, l'insolvenza dei clienti, l'eventuale stato di crisi dell'impresa o la eventuale crisi del

settore.

Infine non appaiono convincenti i rilievi critici svolti dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, che appare, invece, ben motivata, prendendo in considerazione tutti gli aspetti della controversia e rispondendo in concreto ai punti di doglianza esposti nel ricorso introduttivo al giudizio.

Appare comunque giusto, vista la complessità della materia, compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Respinge l'appello. Spese compensate.

Genova li 25/06/2010.

Il Relatore



Il Presidente



Sentenza 114 1/7/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Cardino, Relatore: Pennucci

Intitolazione:

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Impresa traslochi – Occupazione suolo pubblico – Numero autorizzazioni rilasciate – Prestazioni servizi effettuate – Numero prestazioni fatturate – Differenza numero autorizzazioni numero fatture – Presunzione grave, precisa, concordante - Omessa fatturazione – Consegue – art. 39, comma 1, lett. d), D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

Massima:

In capo ad un'impresa di traslochi è presunzione grave, precisa e concordante, tale da giustificare l'accertamento induttivo dei maggiori ricavi, la differenza tra numero delle autorizzazioni rilasciate per l'occupazione del suolo pubblico e numero delle prestazioni fatturate ma non abbinate con le istanze di occupazione del suolo pubblico (Nel caso di specie, il contribuente, esercente l'attività di trasporti, aveva presentato 227 istanze agli enti locali per l'occupazione del suolo pubblico, e aveva emesso 107 fatture. Di queste soltanto 31 avevano trovato abbinamento con le istanze di occupazione del suolo pubblico. La Guardia di Finanza riteneva omesse le fatture in 196 casi, cioè per la differenza tra numero delle istanze richieste e il numero delle prestazioni fatturate. In sede di accertamento, l'ente impositore riduceva a 149 le autorizzazioni rilasciate sguarnite di fatture. Queste prestazioni venivano quantificate applicando un prezzo medio di 370,00 euro, pari alla media degli ammontari relativi alle fatture aventi ad oggetto il trasloco e quelle di affitto dell'elevatore. Il contribuente non aveva fornito la prova dell'insussistenza di una prestazione di servizi di traslochi a fronte delle 149 autorizzazioni)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, Art. 39, comma 1, lett. d)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CARDINO	ALBERTO VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PENNUCCI	CESARE	Relatore
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2346/10
depositato il 21/12/2010
avverso la sentenza n° 145/01/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AG.FNTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

GAINO IVANO
VIA PALEOCAPA 21A/9 17100 SAVONA SV

difeso da:

BARBERA GIOVANNI BATTISTA CARLO
VIA G.B. BECCARIA 2/F 12084 MONDOVI' CN

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4P010500390/2008 IVA-IRPEF-IRAP 2005

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 2346/10

UDIENZA DEL

18/04/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

18/4/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 106, 2011

Il Segretario

Il contribuente, Gaiò Ivano, titolare di omonima Ditta individuale di traslochi, avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia Entrate Ufficio di Savona, a seguito P.V.C. della Guardia di Finanza, riguardante Irpef- Irap e Iva anno d'imposta 2005, con cui venivano determinati maggiori ricavi per €. 55.130,00 e minor costi per €. 5.661,58, secondo il metodo analitico-induttivo ex 1° comma. lett. d, art. 39 DPR 600/73, proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Provinciale di Savona. La Commissione respingeva il ricorso. Il contribuente propone appello a questa Commissione, contestando il metodo dell'accertamento operato, in particolare sostenendo che le presunzioni non avevano il requisito della gravità, precisione e concordanza. Dopo di che, rimarca che l'occupazione di suolo pubblico veniva richiesta per molteplici motivi e pertanto non sussiste la meccanica equazione, autorizzazione uguale fattura. Al riguardo, elenca alcune situazioni in cui la richiesta di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico non era correlata con una prestazione di servizio. Inoltre, evidenzia che la Ditta, oltre l'attività di trasloco, talvolta affittava l'elevatore, mentre altre volte trasportava mobili antichi o prodotti per il monopolio di stato, per cui non è attendibile il prezzo medio computato dall'Ufficio per ogni richiesta di occupazione del suolo pubblico, in quanto spesso all'autorizzazione non corrispondeva una prestazione di servizi. L'Ufficio si costituisce in giudizio, ed evidenzia che si tratta di un accertamento analitico con metodo induttivo, e pertanto di aver ricostruito i ricavi e il volume di affari in modo da ricondurre il reddito di esercizio ad un valore plausibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla disamina degli atti di causa è rilevabile che siamo in presenza di un accertamento basato sulla ricostruzione di maggiori ricavi, per presunzioni ex art. 39, comma 1, DPR 600/73, in quanto la rettifica delle singole poste che concorrono alla determinazione della base imponibile si basa su presunzioni qualificate. In questo caso si può parlare di accertamento analitico con metodo induttivo, e sebbene si è ricorso a presunzioni, il metodo di accertamento resta di tipo analitico, avendo inciso sulle singole poste risultanti dalla contabilità del contribuente. L'aspetto peculiare di questo metodo di accertamento consiste nel fatto che la presunzione qualificata viene ammessa pur in presenza di un sistema contabile che, considerato nel suo complesso, mantiene validità probatoria. Al riguardo si evidenzia che l'Ufficio, si è basato sul raffronto delle 227 istanze per l'occupazione di suolo pubblico presentate dalla Ditta, con le 107 fatture emesse, rilevando che solo 31 autorizzazioni di occupazione trovavano abbinamento con fatture emesse. Per altro, mentre la G.d.F. ha determinato i maggior ricavi moltiplicando il numero delle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico pari a 196 per €. 638,46, corrispondente all'importo medio determinato sulla base di 13 fatture di traslochi, l'Ufficio, anche a seguito di un incontro con il contribuente volto ad una eventuale conciliazione, avendo il contribuente prodotto documentazione riferita alle prestazioni svolte, ha rivisitato i maggiori ricavi operati dalla G.d.F., applicando a 149 autorizzazioni prive di riscontro di fatturazione un prezzo medio di €. 370,00, risultante dalla media delle fatture di trasloco con quelle di affitti dell'elevatore.

Con quest'ultimo metodo, i maggiori ricavi accertati ammontano a €. 55.130,00, ai fini delle Imposte Dirette e dell'Iva. Questa Commissione ritiene ineccepibile la decisione dei Giudici di prime cure, non avendo il contribuente fornito elementi atti a dimostrare che a fronte dell'occupazione del suolo pubblico non sussisteva una prestazione di servizi di traslochi, nonchè avendo l'Ufficio ricostruito in modo indiretto i ricavi e il volume d'affari in modo da ricondurre il reddito di esercizio ad un ragionevole criterio di normalità. Infine, in merito ai costi non ripresi a tassazione per l'importo di €. 5.662,00, si rileva che trattasi di costi privi del requisito dell'inerenza, in quanto relativi ad automezzi non intestati alla Ditta. Per la peculiarità del contenzioso, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.


P. Q. M.
la Commissione

Rigetta l'appello. Spese compensate.

Il Relatore



Il Presidente



Sentenza 1/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Teppati

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO- Omissione di presentazione delle dichiarazioni e delle liquidazioni periodiche – determinazione induttiva del reddito ex art. 39 comma 2 DPR 600/73 ricostruzione reddituale complessiva del contribuente accertamento in modo induttivo dei costi relativi a proventi che non possono essere accertati – possibilità.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione Finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, tanto che qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere accertati induttivamente, perché diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa il profitto lordo, anziché quello netto, in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all'art. 53 Costituzione.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, Art. 39, comma 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 11

SEZIONE
N° 11
REG.GENERALE
N° 1150/10 (riunificato)
UDIENZA DEL

riunita con l'intervento dei Signori:

10/12/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	PROTO	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

1

PRONUNCIATA IL:

10 DIC. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

25 GEN. 2011.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 1150/10 depositato il 26/05/2010
- avverso la sentenza n° 70/04/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

GIACCIO LUIGI
VIA GIACINTO MACCIO' 18 A I 6 16012 BUSALLA GE

difeso da:

CANEPA AVV. GIORDANO
VIA XX SETTEMBRE N.37/12 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4CD101D1454 2006 IVA+IRPEF+IRAP 2002

- sull' appello n° 1151/10 depositato il 26/05/2010
- avverso la sentenza n° 71/04/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

GIACCIO LUIGI
VIA GIACINTO MACCIO' 18 A I 6 16012 BUSALLA GE

difeso da:

AVV. CANEPA GIORDANO
VIA XX SETTEMBRE 37/12 16100 GENOVA GE



SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1150/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

10/12/2010

ore 09:30

(segue)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C010101456 2006 IVA+IRPEF+IRAP 2004

- sull' appello n° 1152/10 depositato il 26/05/2010
- avverso la sentenza n° 72/04/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

CIACCIO LUIGI
VIA GIACINTO MACCIO' 18 A I 6 16012 BUSALLA GE

difeso da:

CANEPA GIORDANO
VIA XX SETTEMBRE N.37/12 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C010101453 2006 IVA+IRPEF+IRAP 2001

- sull' appello n° 1153/10 depositato il 26/05/2010
- avverso la sentenza n° 73/04/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

CIACCIO LUIGI
VIA GIACINTO MACCIO' 18 A I 6 16012 BUSALLA GE

difeso da:

CANEPA AVV. GIORDANO
VIA XX SETTEMBRE N.37/12 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C010101455 2006 IVA+IRPEF+IRAP 2003

- sull' appello n° 1154/10 depositato il 26/05/2010
- avverso la sentenza n° 74/04/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

CIACCIO LUIGI
VIA GIACINTO MACCIO' 18 A I 6 16012 BUSALLA GE

difeso da:

CANEPA GIORDANO
VIA XX SETTEMBRE N.37/12 16121 GENOVA GE

Ter



(segue)

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4CO10101452 2006 IVA+IRPEF+IRAP 2000.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La GDF di Busalla sottopone a controllo la ditta individuale CIACCIO Luigi, operante nel settore edile, per gli anni dal 1998 al 2006. Poderno contenzioso si riferisce alle annualità 2000 (RGA 1154/2010) 2001 (RGA 1152/2010) 2002 (RGA 1150/2010) 2003 (RGA 1153/2010) 2004 (RGA 1151/2010).

A seguito della verifica la GDF rileva che la parte, pur avendo istituito i registri contabili e conservato le fatture emesse, per alcune annualità non ha rispettato la numerazione sequenziale, non ha provveduto ad effettuare le liquidazioni periodiche, non ha provveduto alla presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e IVA.

L'Ufficio emette avviso per ciascuna annualità, dopo aver ricostruito i ricavi mediante il computo delle fatture conservate dal contribuente e di quelle pervenute a seguito di invio di questionari alle ditte che avevano avuto rapporti commerciali con la ditta Ciaccio.

Il contribuente ricorre alla CTP di Genova, lamentando:

1. carenza di motivazione dell'avviso;
2. che erroneamente è stato considerato evasore totale, atteso che era titolare di partita IVA, iscritto all'anagrafe tributaria, e agli istituti previdenziali;
3. che ha regolarmente istituito i registri previsti per la contabilità semplificata;
4. che ha conservato e registrato le fatture;
5. che quindi quanto contestatogli è dovuto unicamente a sprovvedutezza;
6. che per il 2005 ha provveduto a effettuare, nel 2006, le dichiarazioni previste manifestando la volontà di regolarizzare la situazione;
7. che comunque nella rideterminazione non sono stati considerati i costi sostenuti.

Chiede annullamento, o rideterminazione detratti i costi

L'Ufficio ribadisce la validità dell'accertamento nei termini suesposti e rileva come in effetti sussista l'evasione totale in dipendenza della omissione di presentazione delle dichiarazioni e delle liquidazioni periodiche; evidenza che i costi non possono essere dedotti in presenza di contabilità non attendibile cui è seguito accertamento induttivo.

Il contribuente formula anche istanza di sospensione, in considerazione del grave danno che apporterebbe l'esecuzione. La CTP respinge per mancanza dei presupposti.

Quanto al ricorso, la CTP respinge facendo proprie le tesi dell'ufficio, e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese.

Il contribuente ricorre successivamente a questa CTR, contestando ulteriormente la qualifica di evasore totale, ribadendo le tesi di cui al primo grado ed insistendo per un riesame della posizione, atteso che fiscalmente non si poteva dire sconosciuto; insiste anche sulla incomprendibilità dei motivi che hanno portato a convalidare la tesi del mancato conteggio dei costi, atteso che sono tutti documentati.

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1150/10 riun.

UDIENZA DEL

10/12/2010

ore 09:30



(segue)

L'Ufficio si costituisce ed evidenzia che l'assunto di parte non può essere accettato, soprattutto ove si osservi che la presentazione delle dichiarazioni è ripresa nel 2006 per l'annualità 2005, ed è stata presentata il 26.10.2006 solo dopo la verifica e dopo che è stato notificato il PVC.

Si procede a trattazione in pubblica udienza, nella quale le parti insistono nelle rispettive tesi.

Si rileva che per ciascuna annualità risulta depositato singolo appello, come indicato in apertura della narrativa; ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva, si procede quindi alla riunione dei fascicoli sotto il n. 1150/2010 RGA.

All'esito della discussione, la Commissione si riserva la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti e udite le parti, sciolta la riserva, ritiene parzialmente fondati i motivi di impugnazione.

Letto il PVC, si osserva come la Ciaccio srl risulti incontestabilmente aver omesso la presentazione delle dichiarazioni e delle liquidazioni periodiche; come risulti aver istituito contabilità formalmente regolare, ma non del tutto attendibile, sia perché viziata da evidenti errori di numerazione delle fatture, sia perché riportante attività largamente inferiori a quelle emerse a seguito dell'indagine esperita tramite questionari indirizzati alle ditte che hanno avuto rapporti commerciali con il contribuente. In virtù di tale situazione, l'Ufficio ha ritenuto di adottare la procedura di determinazione induttiva del reddito ex art. 39 comma 2 DPR 600/73.

In presenza di tale comportamento omissivo, la richiesta di annullamento totale formulata dal contribuente non può trovare alcun accoglimento.

Quanto alla richiesta subordinata di rideterminazione dell'imponibile attraverso il riconoscimento dei costi, la Commissione osserva: il ricorso all'accertamento induttivo è consentito nelle ipotesi previste dalla legge, tutte fondate sulla assenza, indisponibilità, mancata esibizione, inattendibilità della contabilità, che autorizza l'Ufficio ad una forma di accertamento che prescinde, in tutto od in parte, dalle scritture contabili; nella fattispecie l'Ufficio ha correttamente proceduto in tal senso, ma tale procedura non è condivisibile nella misura in cui a fronte del riscontro da parte dei verbalizzanti di costi precisi e documentati con fatture che non sono state contestate ha poi ritenuto che non si potesse tener conto di detti costi.

Il ripetuto art. 39 comma 2 recita: "In deroga alle disposizioni del comma precedente l'Ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti" Nella fattispecie appare non condivisibile l'aver prescinduto dalle risultanze della contabilità in ordine ai costi, atteso che si ripetono le relative fatture non sono state contestate, tanto che gli stessi verbalizzanti hanno espresso l'avviso che potessero o meno essere considerate, a discrezione dell'Ufficio.

La Commissione è a conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale una volta operata una determinazione induttiva, non è più possibile, per l'ufficio, il recupero con metodo analitico dei costi che non siano entrati in quella determinazione, né l'abbiano influenzata in alcun modo (Cass., 21-05-2010 n. 12556 e 10 giugno 2009, n. 13350): nella fattispecie, però, non si

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1150/10 riun.

UDIENZA DEL

10/12/2010

ore 09:30

4



(segue)

può affermare che i costi non sono entrati nella determinazione del ricavo: sono stati considerati e valutati, ma l'Ufficio ha deciso di non tenerne conto. L'assunto dell'A.F. in base al quale -in presenza di accertamento induttivo- non è assolutamente possibile tener conto dei costi non può essere condiviso: in proposito oltre al tenore del 2° comma dell'art. 39 (che prevede la facoltà e non l'obbligo di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili), va rammentato che la Suprema Corte ha anche stabilito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'A.F., in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, tanto che, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente, perché diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, il profitto lordo, anziché quello netto, in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. (Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 19-02-2009, n. 3995)

L'accertamento deve quindi essere confermato quanto a presupposti e a modalità procedurali, fatta però eccezione per la mancata considerazione dei costi documentati, che -tra l'altro- risultano non eccessivi rispetto all'accertato. Il reddito imponibile (allegati 3,4,5,6,7 PVC allegato n 2 del ricorso introduttivo) andrà quindi rideterminato nel senso di seguito esteso:

annualità 2000:	costi riconosciuti	€ 1.570,58 (foglio 14 del PVC);
annualità 2001:	costi riconosciuti	€ 4.784,86 (foglio 15 del PVC);
annualità 2002:	costi riconosciuti	€ 22.304,99 (foglio 17 del PVC);
annualità 2003:	costi riconosciuti	€ 8.907,22 (foglio 18 del PVC);
annualità 2004:	costi riconosciuti	€ 46.345,67 (foglio 18 del PVC);

Conseguentemente l'imponibile (e relative sanzioni) andrà rideterminato sulla base di quanto di seguito indicato:

annualità 2000:	accertato € 55.707,425	- costi € 1.570,58	=€ 54.136,845
annualità 2001:	accertato € 118.170,310	- costi € 4.784,86	=€ 113.385,450
annualità 2002:	accertato € 127.571,350	- costi € 22.304,99	=€ 105.266,360
annualità 2003:	accertato € 85.167,320	- costi € 8.907,22	=€ 76.260,100
annualità 2004:	accertato € 183.960,000	- costi € 46.345,67	=€ 137.614,330

Tanto considerato e ritenuto, l'appello del contribuente va accolto nei limiti suesposti; quanto alle spese, in considerazione dell'accoglimento parziale, esse possono essere compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

p.q.m.

La Commissione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosce i costi, ridetermina l'accertato nella misura descritta in parte motivata. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Genova il 28/1/11

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1150/10 riun.

UDIENZA DEL

10/12/2010 ore 09:30

Sentenza 4/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Teppati

Intitolazione:

SANZIONI – Legale rappresentante – Responsabilità solidale sanzioni – Conseguenze - art. 2, comma 2, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – art. 5, comma 1, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – art. 11, comma 2, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Massima:

E' responsabile solidale per il pagamento della sanzione, congiuntamente alla società, la persona fisica legale rappresentante (Nel caso di specie, impugnava l'atto impositivo il contribuente, in proprio, in qualità di rappresentante legale e di presidente del Consiglio di amministrazione, di una srl fallita in data 4 novembre 2003, esercente l'attività di installazione di impianti elettrici. La società aveva ommesso la presentazione della dichiarazione per l'anno 2001. Seguiva una verifica della Gdf, e l'avviso di accertamento col quale veniva determinato un reddito d'impresa pari a Lit. 338.177.341, un volume d'affari per Lit. 241.487.160, acquisti senza fattura per Lit. 331.710.026, e sanzioni amministrative per 155.890,98 euro).

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, Art. 2, comma 2, Art. 5 comma 1 ed Art. 11 comma 2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | PROTO | CESARE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TEPPATI | LODOVICO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LAURENZANA | DOMENICA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1062/09 depositato il 26/05/2009
- avverso la sentenza n° 38/05/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SAVONA

proposto dal ricorrente:
MALFATTO FRANCO
VIA MENASCO 1 14050 MOMBALDONE AT

difeso da:
GIANFRANCO NASUTI E GIUPPONI DANILA
VIA XX SETTEMBRE 4/7 16122 GENOVA GE

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4P030100439/2006 IRPEG + IRAP 2001

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1062/09

UDIENZA DEL

14/10/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

4

PRONUNCIATA IL:

14 OTT. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 GEN. 2011

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Appello **RGA N. 1062/09** avverso la Sentenza N. **38** della CTP di Savona, sez. 5, depositata il 31/03/2008, proposto da **Malfatto Franco** in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società R.B.E. s.r.l., fallita in data 04/11/2003.

Controparte: **Agenzia delle Entrate Ufficio di Savona.**

Oggetto della Sentenza: avviso di accertamento IVA - IRPEG - IRAP anno 2001.

Con la citata sentenza veniva respinto il ricorso e compensate le spese.

Fatto:

la Società, esercente l'attività di installazione di impianti elettrici, impugnava l'avviso di accertamento IVA - IRPEG - IRAP anno 2001, conseguente all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per tale anno.

In base ai PVC della G. di F. del 06/09/2003 e del 03/08/2005, l'Ufficio determinava un reddito di impresa di £. 338.177.341, il volume d'affari ai fini IVA di £. 241.487.160, acquisti senza fattura per £. 331.719.026, oltre a sanzioni amministrative per €. 155.890,98, di cui viene richiesto il pagamento.

La G. di F. accertava la mancata compilazione del libro giornale, del registro beni ammortizzabili, l'omessa trascrizione dei bilanci, l'assenza del libro matricola; i verificatori, nel 2005, procedevano anche a indagini bancarie, da cui risultavano versamenti per £. 241.487.160 e prelievi per £. 331.719.026, per i quali non venivano fornite adeguate giustificazioni.

L'appellante impugna la sentenza della CTP, con le motivazioni di seguito evidenziate:

1) Violazione dell'art.2, comma 2, dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 11 D.Lgs. 472/1997 nella loro vigente formulazione.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTP, l'affermazione della responsabilità solidale del Sig. Malfatto Franco avrebbe dovuto prescindere dalla di lui carica di Presidente del C. di A. ed essere ancorata alla prova concreta del fatto che egli fosse effettivamente l'autore materiale della violazione.

Invero, in forza di quanto disposto dall'art. 2 c. 2 D.Lgs. n. 472/1997 << la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione>>.

Il successivo art. 5 c. 1 della medesima normativa, ai fini del requisito della colpevolezza, stabilisce che «< nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa ...>>».

Attualmente, la disciplina contenuta nel vigente art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997, pone l'obbligo di pagamento delle sanzioni irrogate a carico del soggetto contribuente (nel nostro caso la R.B.E. s.r.l.) in solido con l'autore materiale della violazione non essendo, per contro, rilevante il possesso o meno, in capo a tale ultimo soggetto, dei poteri di rappresentanza del contribuente – imprenditore.

Non può considerarsi automatica la responsabilità del Presidente del C. di A. di società di capitali ove non si accerti e, quindi, si provi, in applicazione dei principi sulla responsabilità penalistica, che egli sia anche l'autore materiale della violazione e, conseguentemente, soggetto passivo della sanzione pecuniaria irrogata dall' Agenzia delle Entrate.

2) Erronea e/o illegittima applicazione dell'art. 51 c. 2 n. 2 e dell'art. 32 c. 1 DPR 573/1992.

In merito alla verifica delle operazioni di prelevamento e versamento eseguite sul conto corrente bancario intestato al Sig. Malfatto Franco, l'Ufficio, in assenza di spiegazioni da parte del ricorrente, ha tout court ritenuto non giustificati alcuni movimenti bancari, per un totale di €. 28.287,70.

Invero, trattandosi di operazioni eseguite sul conto corrente intestato a persona fisica, anche se trattasi di socio della R.B.E. s.r.l. , l'Ufficio accertatore, in ogni caso, avrebbe dovuto fornire la prova concreta della riferibilità delle operazioni contestate all'attività imprenditoriale esercitata dalla società contribuente.

Invero, il principio di cui all'art. 51 c. 2 n. 2 del DPR n. 633/1972 non può ritenersi autonomamente applicabile in ipotesi di accertamento eseguito su un conto corrente intestato esclusivamente a persona fisica, diversa dal contribuente.

In tali circostanze, infatti, affinché le risultanze dei conti correnti bancari intestati a uno dei soci possano porsi alla base delle rettifiche delle dichiarazioni IVA, è necessario che sia data prova della concreta ed effettiva disponibilità di tali conti correnti in capo al soggetto contribuente (nel nostro caso la R.B.E. s.r.l.) indipendentemente dalla loro formale intestazione.

Chiede:

alla CTR che, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ad integrale riforma della impugnata sentenza voglia.

1) In via principale a) dichiarare illegittimo ovvero infondato l'impugnato avviso di accertamento, per non corretta individuazione del soggetto passivo

della sanzione irrogata; b) dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione e/o erronea applicazione dell'art. 51 c. 2 n.2 DPR 633/1972 e dell'art. 32 c. 1 del DPR 600/1973; c) conseguentemente annullare e/o revocare l'avviso di accertamento n. R4P030100439/2006 per l'anno 2001, notificato il 5/9/2006;

2) in via subordinata: ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 D.Lgs. n. 472/1997 rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta rispetto all'importo irrogato con l'avviso di accertamento impugnato tenuto conto delle condizioni economiche e sciali del Sig. Malfatto Franco;

3) vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.

L'Ufficio si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità del suo operato, con le proprie controdeduzioni riferite ai due punti riportati nell'appello del contribuente.

1) Sulla violazione dell'art.2, comma 2, dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 11 D.Lgs. 472/1997 nella loro vigente formulazione: come correttamente rilevato dai Giudici di prime cure, la responsabilità per violazioni commesse, disciplinata dal D.Lgs. n. 472/97 prevede che la sanzione sia riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. La CTP, pur ritenendo il Signor Malfatto autore della violazione e considerato che la violazione è stata commessa nell'interesse della società, hanno riconosciuto un'obbligazione civile solidale che fa capo alla società, per cui il Presidente del C. di A. potrà esercitare un'azione di regresso verso i componenti del Consiglio stesso.

2) Sull'erronea e/o illegittima applicazione dell'art. 51 c. 2 n. 2 e dell'art. 32 c. 1 DPR 573/1992: in tema di Iva, l'art. 51, c. 2, n. 2 e 7 del DPR 633/72 accorda all'Ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti su conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente, e di presumere inerenza a operazioni imponibili ove si dimostri che i movimenti siano stati conteggiati o siano riconducibili ad atti non assoggettati a tassazione. Per quanto riguarda le movimentazioni non giustificate dei conti intestati a terzi e imputati a ricavi si sottolinea la legittimità dell'operato dell'Ufficio alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione. Per i versamenti e i prelievi non giustificati sui conti correnti la parte è tenuta per legge a presentare idonee giustificazioni, cosa che il Sig. Malfatto Franco non è stato in grado di fare.

In merito alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato si precisa che il tenore dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/92 impedisce la possibilità di tale richiesta nei gradi successivi al primo.

Nel caso in esame è già intervenuta una pronuncia, per cui non vi è spazio per la concessione della richiesta sospensione, si fa presente inoltre, che, in virtù

del principio di applicazione del favor rei, ai sensi dell'art. 3, c. 3, del D.Lgs. n. 472/97 le sanzioni irrogate per le violazioni contestate, sono state già determinate nella misura complessiva che risulta dalla normativa più favorevole.

Chiede:

- di rigettare l'appello di parte, per i motivi sopra indicati e confermare la sentenza n. 38/05/08 della CTP di Savona depositata il 31/03/2008;
- di condannare l'appellante alle spese di giudizio come da nota spese che si allega.

MOTIVI DELLA SENTENZA:

La Commissione, analizzati gli atti, respinge l'appello del contribuente per i motivi di seguito esposti:

- Il D.Lgs. n. 472/97, art. 2, comma 2, prevede che la sanzione sia riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione; l'art. 5, comma 1, stabilisce che ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria sia dolosa o colposa; l'art. 11, comma 2, prevede che, fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto o compiuto gli atti illegittimi (art. 11 c. 2);
- il Presidente del C. di A. è rappresentante legale della Società ed è dotato di suo autonomo potere decisionale, anche per quanto riguarda gli atti di rilevanza fiscale. Nel caso di specie, considerando che l'infrazione è stata commessa nell'interesse della Società, il Signor Franco Malfatto potrà esercitare l'azione di regresso verso i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- in merito alle eccezioni relative all'applicazione dell'art. 51 c. 2 e 7 del DPR n. 600/73, va evidenziato che tali disposizioni legislative consentono all'Ufficio di effettuare accertamenti sui C/C bancari del contribuente e di presumere si riferiscano a operazioni imponibili, a meno che il contribuente non dimostri che i movimenti contestati siano stati conteggiati o si riferiscano ad operazioni non soggette a tassazione. Per i versamenti e i prelievi non giustificati sui C/C, il contribuente è tenuto per legge a produrre idonee giustificazioni;
- in merito alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato si richiama l'art. 47 del D.Lgs. n. 546/92 che impedisce la proponibilità di tale richiesta nei gradi di giudizio successivi al primo. Il comma 1 di tale norma parla espressamente di richiesta alla "Commissione

Provinciale competente”; il comma 7 parla di efficacia della sospensione fino alla “data di pubblicazione della sentenza di primo grado”.

- Per quanto riguarda la richiesta dell'appellante di rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta rispetto all'importo irrogato con l'avviso di accertamento impugnato, si richiama quanto in merito ha evidenziato l'Ufficio, ovvero: “ in virtù del principio di applicazione del favor rei, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97 le sanzioni irrogate per le violazioni contestate, sono state già determinate nella misura complessiva che risulta dalla normativa più favorevole”.


La Commissione pertanto respinge l'appello e conferma quanto stabilito dalla sentenza della C'IP di Savona e condanna il Signor Malfatto Franco a pagare all'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Savona le spese di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 1.500,00 (millecinquecento/00)

P.Q.M.

Respinge l'appello del contribuente e conferma la sentenza appellata. Condanna Malfatto Franco a pagare all'Agenzia delle Entrate dir. Prov. Savona le spese di questo grado che si liquidano in complessivi €. 1.500,00.

Genova, 14/10/2010.

IL RELATORE
Dr. Lodovico Teppati



IL PRESIDENTE
Dr. Cesare Proto



Sentenza 5/11/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Proto, Relatore: Teppati

Intitolazione:

SANZIONI – Legale rappresentante – Responsabilità solidale sanzioni – Conseguenze - art. 2, comma 2, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – art. 5, comma 1, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – art. 11, comma 2, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Massima:

E' responsabile solidale per il pagamento della sanzione, congiuntamente alla società, la persona fisica legale rappresentante (Nel caso di specie, impugnava l'atto impositivo il contribuente, in proprio, in qualità di rappresentante legale e di presidente del Consiglio di amministrazione, di una srl fallita in data 4 novembre 2003, esercente l'attività di installazione di impianti elettrici. La società aveva omesso di versare le ritenute d'acconto per Lit. 9.419.000, e l'ente impositore irrogava sanzioni per 2.7841,00 euro) (1)

(1) Si noti come il contribuente non abbia dedotto nel ricorso introduttivo il divieto di considerare responsabile delle sanzioni il legale rappresentante, ai sensi dell'art. 7, D. L. 30 settembre 2003, n. 269, applicabile per il principio del favor rei anche all'annualità precedenti (il 2001 in questo caso). Dal testo della sentenza non è chiaro se il contribuente si stato considerato responsabile solidale con la società anche per le imposte.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, Art. 2, comma 2, Art. 5 comma 1 ed Art. 11 comma 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 11

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1063/09

UDIENZA DEL

14/10/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

5

PRONUNCIATA IL:

14 OTT. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 GEN. 2011

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PROTO	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LAURENZANA	DOMENICA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1063/09
depositato il 26/05/2009
- avverso la sentenza n° 39/05/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SAVONA

proposto dal ricorrente:

MALFATTO FRANCO
PALEOCAPA 98 17100 SAVONA SV

difeso da:

GIANFRANCO NASUTI E GIUPPONI DANILA
VIA XX SETTEMBRE 4/7 16122 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4P03100439/06 IVA+IRPEF+IRAP 2001

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Appello **RGA N. 1063/09** avverso la Sentenza N. **39** della CTP di Savona, sez. 5, depositata il 31/03/2008, proposto da **Malfatto Franco** in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società R.B.E. s.r.l., fallita in data 04/11/2003.

Controparte: **Agenzia delle Entrate Ufficio di Savona.**

Oggetto della Sentenza: atto di contestazione n.C000001/2006, sanzione amministrativa anno 2001.

Con la citata sentenza veniva respinto il ricorso e compensate le spese.

Fatto:

la Società, esercente l'attività di installazione di impianti elettrici, non presentava la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2001.

In base ai PVC della G. di F. del 06/09/2003 e del 03/08/2005, la G. di F. accertava la mancata compilazione del libro giornale, del registro beni ammortizzabili, l'omessa trascrizione dei bilanci al 31/12/2000 e al 31/12/2001, l'assenza del libro matricola;

l'Ufficio, riscontrato che la società R.B.E. srl non ha presentato le dichiarazioni periodiche IVA, in violazione dell'art. 1 del DPR n. 100/98; riscontrato che dal PVC datato 06/09/2003 è emerso che la società non ha versato le ritenute d'acconto operate per £. 9.419.000 in violazione dell'art. 3 del DPR n. 602/73, notificava alla società, al curatore fallimentare Brignone Monica e al rappresentante legale pro-tempore l'atto di contestazione n. C000001/2006 con il quale venivano irrogate sanzioni di €. 2.741,00 per l'omessa presentazione delle dichiarazioni periodiche e per il mancato pagamento delle ritenute d'acconto.

L'appellante impugna la sentenza della CTP, con le motivazioni di seguito evidenziate:

1) Violazione dell'art.2, comma 2, dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 11 D.Lgs. 472/1997 nella loro vigente formulazione.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTP, l'affermazione della responsabilità solidale del Sig. Malfatto Franco avrebbe dovuto prescindere dalla di lui carica di Presidente del C. di A. ed essere ancorata alla prova concreta del fatto che egli fosse effettivamente l'autore materiale della violazione.

Invero, in forza di quanto disposto dall'art. 2 c. 2 D.Lgs. n. 472/1997 << la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione>>.

Il successivo art. 5 c. 1 della medesima normativa, ai fini del requisito della colpevolezza, stabilisce che << nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa ...>>.

Attualmente, la disciplina contenuta nel vigente art. 11 del D.Lgs. n. 472/1997, pone l'obbligo di pagamento delle sanzioni irrogate a carico del soggetto contribuente (nel nostro caso la R.B.E. s.r.l.) in solido con l'autore materiale della violazione non essendo, per contro, rilevante il possesso o meno, in capo a tale ultimo soggetto, dei poteri di rappresentanza del contribuente – imprenditore.

Non può considerarsi automatica la responsabilità del Presidente del C. di A. di società di capitali ove non si accerti e, quindi, si provi, in applicazione dei principi sulla responsabilità penalistica, che egli sia anche l'autore materiale della violazione e, conseguentemente, soggetto passivo della sanzione pecuniaria irrogata dall'Agenzia delle Entrate.

Chiede:

alla CTR che, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ad integrale riforma della impugnata sentenza voglia.

1) In via principale a) dichiarare illegittimo ovvero infondato l'impugnato atto di contestazione, per non corretta individuazione del soggetto passivo della sanzione irrogata; b) conseguentemente annullare c/o revocare l'atto di contestazione n. C000001/2006 per l'anno 2001, notificato il 5/9/2006

2) in via subordinata e nel merito: ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 D.Lgs. n. 472/1997 rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta rispetto all'importo irrogato con l'avviso di accertamento impugnato tenuto conto delle condizioni economiche e sciali del Sig. Malfatto Franco;

3) vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.

L'Ufficio si costituisce in giudizio ribadendo la legittimità del suo operato, con le proprie controdeduzioni riferite ai due punti riportati nell'appello del contribuente.

1) Sulla violazione dell'art. 2, comma 2, dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 11 D.Lgs. 472/1997 nella loro vigente formulazione: come correttamente rilevato dai Giudici di prime cure, la responsabilità per violazioni commesse, disciplinata dal D.Lgs. n. 472/97 prevede che la sanzione sia riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione. La CTP, pur ritenendo il Signor Malfatto autore della violazione e considerato che la violazione è stata commessa nell'interesse della società, hanno

riconosciuto un'obbligazione civile solidale che fa capo alla società, per cui il Presidente del C. di A. potrà esercitare un'azione di regresso verso i componenti del Consiglio stesso.

In merito alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato si precisa che il tenore dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/92 impedisce la possibilità di tale richiesta nei gradi successivi al primo.

Nel caso in esame è già intervenuta una pronuncia, per cui non vi è spazio per la concessione della richiesta sospensione, si fa presente inoltre, che, in virtù del principio di applicazione del favor rei, ai sensi dell'art. 3, c. 3, del D.Lgs. n. 472/97 le sanzioni irrogate per le violazioni contestate, sono state già determinate nella misura complessiva che risulta dalla normativa più favorevole.

In merito alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato si precisa che il tenore dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/92 impedisce la possibilità di tale richiesta nei gradi successivi al primo.

Nel caso in esame è già intervenuta una pronuncia, per cui non vi è spazio per la concessione della richiesta sospensione, si fa presente inoltre, che, in virtù del principio di applicazione del favor rei, ai sensi dell'art. 3, c. 3, del D.Lgs. n. 472/97 le sanzioni irrogate per le violazioni contestate, sono state già determinate nella misura complessiva che risulta dalla normativa più favorevole.

Chiede:

- di rigettare l'appello di parte, per i motivi sopra indicati e confermare la sentenza n. 39/05/08 della CTP di Savona depositata il 31/03/2008;
- Di condannare l'appellante alle spese di giudizio come da nota spese che si allega.

MOTIVI DELLA SENTENZA:

La Commissione, analizzati gli atti, respinge l'appello del contribuente per i motivi di seguito esposti:

- Il D.Lgs. n. 472/97, art. 2, comma 2, prevede che la sanzione sia riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione; l'art. 5, comma 1, stabilisce che ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria sia dolosa o colposa; l'art. 11, comma 2, prevede che, fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto o compiuto gli atti illegittimi (art. 11 c. 2);
- il Presidente del C. di A. è rappresentante legale della Società ed è dotato di suo autonomo potere decisionale, anche per quanto riguarda gli atti di

rilevanza fiscale. Nel caso di specie, considerando che l'infrazione è stata commessa nell'interesse della Società, il Signor Franco Malfatto potrà esercitare l'azione di regresso verso i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- in merito alla richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato si richiama l'art. 47 del D.Lgs. n. 546/92 che impedisce la proponibilità di tale richiesta nei gradi di giudizio successivi al primo. Il comma 1 di tale norma parla espressamente di richiesta alla "Commissione Provinciale competente"; il comma 7 parla di efficacia della sospensione fino alla "data di pubblicazione della sentenza di primo grado".
- Per quanto riguarda la richiesta dell'appellante di rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta rispetto all'importo irrogato con l'avviso di accertamento impugnato, si richiama quanto in merito ha evidenziato l'Ufficio, ovvero: "in virtù del principio di applicazione del favor rei, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97 le sanzioni irrogate per le violazioni contestate, sono state già determinate nella misura complessiva che risulta dalla normativa più favorevole".


La Commissione pertanto respinge l'appello e conferma quanto stabilito dalla sentenza della CTP di Savona e condanna il Signor Malfatto Franco a pagare all'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Savona le spese di questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 1.500,00 (millecinquecento/00)

P.Q.M.

Respinge l'appello del contribuente e conferma la sentenza appellata. Condanna Malfatto Franco a pagare all'Agenzia delle Entrate dir. Prov. Savona le spese di questo grado che si liquidano in complessivi €. 1.500,00.

Genova, 14/10/2010.

IL RELATORE
Dr. Lodovico Teppati



IL PRESIDENTE
Dr. Cesare Proto



Sentenza 7/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fezzi, Relatore: Bruni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ricostruzione induttiva del reddito – applicazione stime O.M.I. – riferimento alla realtà concreta – necessità – motivazione - carenza

Massima:

Qualora l'Ufficio proceda alla ricostruzione induttiva del reddito, è carente di motivazione l'accertamento che per ricostruire l'ammontare dei canoni relativi ad immobili locali si riferisca ai dati OMI: il semplice riferimento a valori considerati nella loro oggettività – ed a prescindere da una valutazione critica degli stessi che tenga conto anche delle peculiari realtà su cui vanno ad incidere – non soddisfa l'esigenza di una motivazione sufficiente, tale da consentire al contribuente una difesa adeguata (nella specie, in particolare, le stime OMI applicate dall'Ufficio configgevano con il fatto che gran parte dei contratti di locazione stipulati dalla società erano da considerarsi "agevolati" ai sensi della L. n. 431/1998, con la conseguente percezione di canoni di modesto ammontare).

Riferimenti normativi: L. 431/1998



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FEZZI	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BRUNI	BRUNELLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SILVANO	MARIO ALIETO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 659/10
depositato il 19/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C031502946 IVA + IRAP 2004
IRES
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

proposto dal ricorrente:

AEDES SAMPIERDARENA S.P.A.
VIA DELLA MOSCOVA N.36 20121 MILANO MI

difeso da:

MUSSO ANTONIO
VIA XX SETTEMBRE 33-10 16100 GENOVA GE

difeso da:

RICCI STEFANO
VIA XX SETTEMBRE 33-10 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 659/10

UDIENZA DEL

29/11/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

4/1/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL:

24/1/11
Il Segretario

0
/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2010, AEDES SAMPIERDARENA S.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore Luigi Filippo Tassara, rappresentata e difesa dai dottori Stefano Ricci, Guido Gavuglio ed Antonio Musso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Genova via XX Settembre, 33/10, in forza di procura speciale in calce al ricorso medesimo, ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe con cui l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 1, ha rettificato il reddito d'impresa dichiarato, recuperando a tassazione maggiore IRES, IRAP ed IVA, con l'applicazione di sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2004.

Premessa la descrizione delle circostanze di fatto, la ricorrente lamenta che l'Ufficio avrebbe ricostruito i maggiori ricavi su base induttiva, senza considerare le peculiari modalita' di determinazione del reddito delle societa' immobiliari di gestione; inoltre, piu' della meta' degli immobili risultavano locati con contratti di locazione agevolati, ai sensi della L. 431/1998, i cui importi sono moderati rispetto a quelli di mercato; inoltre, molti contratti erano proroghe di anni precedenti.

Infine, l'Ufficio accertatore non ha dedotto i costi relativi agli immobili.

Chiede, pertanto, che venga annullato l'accertamento impugnato; in subordine, che venga ridotta la pretesa; con vittoria delle spese di giudizio.

L'Ufficio di Genova 1 controdeduce come segue.

Essendo emerse divergenze inspiegabili relativamente ai canoni percepiti con riferimento ad immobili similari ubicati nella stessa zona, l'Ufficio ha applicato le medie OMI pubblicati dall'Agenzia del Territorio.

Ha proceduto, quindi, ad accertare induttivamente il reddito della ricorrente, che dal 2003 in poi e' risultata non congrua agli Studi di Settore.

L'onere della prova circa la veridicità delle operazioni dichiarate ricade, pertanto, sulla ricorrente.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione condivide le argomentazioni con cui la ricorrente motiva il ricorso che, pertanto, va accolto.

Fondata è la censura di carenza di motivazione relativa ai dati OMI utilizzati dall'Ufficio accertatore per ricostruire l'ammontare dei corrispettivi afferenti gli immobili locati: il semplice riferimento a valori considerati nella loro oggettività - ed a prescindere da una valutazione critica degli stessi che tenga conto anche delle peculiari realtà su cui vanno ad incidere - non soddisfa l'esigenza di una motivazione sufficiente, tale da consentire alla contribuente una difesa adeguata.

Inoltre, l'Ufficio, nel ricostruire i ricavi su base induttiva, non ha tenuto conto della riduzione della misura del 15% del canone di locazione prevista dall'art. 37 del TUIR per gli immobili non strumentali.

Così come non ha tenuto conto della ulteriore detrazione del 30% prevista dall'art. 8 della L.431/1998 relativamente alle locazioni degli immobili con contratti agevolati.

Infine, il giudizio dell'ufficio accertatore di antieconomicità dell'attività esercitata va rivisto, alla luce della stipula da parte della ricorrente nell'anno 2004 di un contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di immobili di valore rilevante.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P Q M

La Commissione annulla l'avviso di accertamento impugnato.

Spese compensate.

GENOVA, 29 novembre 2010.

Il Relatore



Il Presidente



Sentenza 8/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fezzi, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO INDUTTIVO – assenza di dichiarazione legittimità**
- 2. ACCERTAMENTO INDUTTIVO – mancata produzione di reddito – onere della prova a carico del contribuente - sussistenza**

Massima:

- 1. L'ufficio può procedere alla ricostruzione induttiva del reddito nel caso in cui il contribuente, per l'anno oggetto di verifica, non abbia presentato alcuna dichiarazione (nella specie, la ricostruzione induttiva è stata compiuta applicando all'anno accertato il ricarico medio che la contribuente aveva applicato nelle due annualità precedenti per le quali era stata presentata la dichiarazione).*
- 2. Qualora il contribuente sostenga di non aver prodotto alcun reddito nell'anno accertato, è tenuto a fornire la relativa dimostrazione (in particolare, nella specie l'Ufficio ha ritenuto che il contribuente fosse comunque in attività anche alla luce della sua partita IVA che risultava ancora aperta).*

Riferimenti normativi: L. 431/1998



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FEZZI	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DEL VIGO	VITTORIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	SILVANO	MARIO ALIETO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 652/10
depositato il 19/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4C021101509/2009 IVA + IRAP 2008
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

proposto dal ricorrente:

RB NEW AGE SNC DI BIANCA CUCCHI & C.
VIA TOMASO INVREA 11/4 16129 GENOVA GE

difeso da:

IACCARINO ANTONIO
VIA TOMASO INVREA 11/4 16129 GENOVA GE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 652/10

UDIENZA DEL

22/11/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

8/1/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL:

8/1/11
Il Segretario

[Handwritten signature]

A seguito di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2003 da parte della soc. **RB NEW AGE snc di Bianca Cucchi & C** l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova I, attesa l'impossibilità di addivenire ad accertamento per adesione, procedeva nei confronti della predetta società accertando ai sensi degli artt. 39 co. 2 e 41 DPR 600/73 un reddito di impresa di € 33.892,00 imposte e sanzioni di conseguenza.

Ricorreva la società contestando non il ricorso all'accertamento induttivo ma la carente motivazione sostenendo di non aver prodotto alcun reddito per l'anno in questione e che l'Ufficio non motiva il reddito accertato. Chiede pertanto in via principale l'annullamento dell'accertamento. In subordine chiede che nella determinazione del reddito per l'anno 2003 si tenga conto del bilancino di verifica al 31.12.2003 e della lista movimenti 2003.

L'Ufficio insiste per la conferma del proprio operato, fa presente che le eccezioni di parte sono del tutto pretestuose e che l'Ufficio ha legittimamente fatto ricorso all'accertamento induttivo in presenza di dichiarazione omessa. Fa presente di aver basato l'accertamento su dati oggettivi e che la società dall'anno 2003 al 2006 ha omessola presentazione delle dichiarazioni e di ogni altro adempimento obbligatorio; pertanto chiede respingersi il ricorso e condannare il ricorrente alle spese.

Osserva la Commissione.

Relativamente alle eccezioni avanzate dalla contribuente si deve considerare quanto segue:

L'omissione della dichiarazione ha "facoltato" l'Ufficio all'accertamento induttivo.

Dall'omissione della dichiarazione discende la legittimità dell'accertamento correttamente ed esaurientemente motivato. L'Ufficio ai sensi del combinato disposto degli art. 41 e 39 dpr 600/73 ha legittimamente basato l'accertamento sui dati comunque in suo possesso (costituiti anche da presunzioni semplici) quali il ricarico medio degli unici anni 2001 e 2002 per cui risulta presentata la dichiarazione.

Si deve inoltre considerare che la società era regolarmente operativa e risulta in attività a tutt'oggi. Indicativo è anche la circostanza che anche la partita IVA non sia mai stata chiusa.

Da tanto si desume che la società abbia continuato ad esercitare la sua attività.

Come è giurisprudenza costante della Suprema corte di Cassazione in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi "l'accertamento legittimamente effettuato a norma dell'art.41 D.P.R. 600/73 con il ricorso da parte



dell'Ufficio a presunzioni anche "supersemplici"...comporta l'inversione della prova a carico del contribuente, che può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto"

Ora nel caso di specie l'Ufficio ha attivato il contraddittorio e la parte ha presentato istanza di adesione: la procedura non andava a buon fine in quanto a seguito di rinvio non veniva più coltivata dal ricorrente.

Il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la non debenza degli importi accertati.

Mentre la metodologia usata dall'Ufficio è assolutamente corretta. E' partito dal dato inoppugnabile dei redditi dichiarati negli anni 2001 e 2002 e sulla media di tali uniche dichiarazioni ha dedotti i costi pari al 50 %.

Si deve considerare in mancanza di dichiarazione per quattro anni (dal 2003 al 2006), la equità sia dell'utilizzo del criterio concreto della media dei redditi dichiarati precedentemente anziché il criterio della media del settore e sia del criterio dell'abbattimento dei costi nella misura del 50 %

Da quanto sopra considerato discende che l'accertamento esaurientemente motivato è stato emesso legittimamente ai sensi dell'art. 41 e 39 dpr. 600/73 e nel rispetto di tutte le norme vigenti; mentre per contro tutte le eccezioni avanzate dalla ricorrente si sono rivelate inconcludenti, assolutamente indimostrate ed anche contraddittorie(dopo aver sostenuto di non aver prodotto redditi, lo stesso contribuente fa riferimento *al bilancino di verifica*).

Pertanto, tanto premesso, in presenza di evasione totale, l'operato dell'Ufficio va confermato "in toto" con conseguente reiezione del ricorso.

Attesa la complessità della materia si ritiene equo compensare le spese

P. Q. M.

La Commissione

Respinge il ricorso e conferma l'accertamento n. R4C021101509/2009 per l'anno 2003.

Dichiara le spese interamente compensate tra le parti.

Genova 22 novembre 2010

IL Relatore



Il Presidente



Sentenza 116/01/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Quatraro, Relatore: Silvano

Intitolazione:

Accertamento dell'imposta - Notificazioni

Massima:

In caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dopo il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito alla porta del domicilio, deve ritenersi rituale la spedizione di un'unica raccomandata a.r. in relazione a due diversi avvisi di accertamento purchè nella raccomandata sia evidenziato che la stessa si riferisce ad una pluralità di atti. Non può ritenersi perfezionata la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ove l'Ufficio non produca la busta e l'avviso di ricevimento dai quali risultino espletate le formalità necessarie per la compiuta giacenza (deposito del piego presso l'ufficio postale, avviso al destinatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della missiva senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro della stessa) né alcun altro elemento (quale timbro dell'ufficio o sottoscrizione dell'agente postale) dal quale desumere l'effettuazione degli adempimenti in questione.

Riferimenti normativi: Codice procedura civile Art. 140



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	QUATRARO	BARTOLOMEO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SILVANO	MARIO ALIETO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GIUSTI	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 3270/10
depositato il 03/12/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820100001505145 IVA+IRPEF+IRAP 2004
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 3

proposto dal ricorrente:
MANGINI PACIFICO
VIA CASSA DI RISPARMIO 4 14 16123 GENOVA GE

difeso da:
MENEGHELLO ENZO
VIA CASSA DI RISPARMIO 4 14 16123 GENOVA GE

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820100001505145 IVA+IRPEF+IRAP 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 3

proposto dal ricorrente:
MANGINI PACIFICO
VIA CASSA DI RISPARMIO 4 14 16123 GENOVA GE

difeso da:
MENEGHELLO ENZO
VIA CASSA DI RISPARMIO 4 14 16123 GENOVA GE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3270/10

UDIENZA DEL

10/06/2011 ore 11:00

SENTENZA

N°

116/1/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13/10/11
Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 3/12/2010 MANGINI Pacifico impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa all'iscrizione a ruolo delle somme richieste dall'Agenzia delle Entrate in conseguenza della definitività di due distinti avvisi d'accertamento relativi alle annualità 2004 e 2005.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato rilevando in primo luogo l'illegittimità della notifica dei prodromici avvisi di accertamento.

Osservava, al riguardo, che solo a seguito della notifica della cartella aveva appreso che la notifica dei due avvisi sarebbe stata effettuata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.

Rilevava, peraltro, che il processo notificatorio non si era correttamente perfezionato, considerato da un lato che il messo notificatore aveva spedito per entrambi gli avvisi un'unica raccomandata e, dall'altro, che quest'ultima non solo non era mai stata ricevuta dal ricorrente, ma neppure risultava che fossero state rispettate le prescrizioni in ordine alla compiuta giacenza della stessa.

In subordine eccepiva altresì che la cartella era stata "notificata" a mezzo del servizio postale e, nel merito, contestava la pretesa tributaria contenuta negli avvisi d'accertamento.

L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Con successiva memoria parte ricorrente sviluppava ulteriormente i motivi dedotti in ricorso.

All'odierna udienza le parti ribadivano le rispettive posizioni.

La Commissione, visti gli atti, ritiene che il ricorso sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto. Risulta dagli atti, infatti che in occasione della notifica al ricorrente di due distinti avvisi d'accertamento relativi agli anni 2004 e 2005 il messo notificatore, dopo aver eseguito le altre formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale di copie degli atti, affissione dell'avviso di deposito), attestò nella relativa relata apposta in calce a ciascun atto l'avvenuta spedizione al destinatario della raccomandata con a.r., al fine di dargli notizia del suddetto deposito.

Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, attesa l'autonomia degli avvisi di accertamento e la conseguente necessità di procedere a due distinte notifiche, il messo deve spedire, a completamento delle operazioni prescritte dalla legge, non già una sola raccomandata per due avvisi di accertamento, ma due distinte raccomandate (una per ciascuno degli atti depositati nella casa comunale) o quanto meno specificare nell'unica raccomandata il numero degli avvisi fornendo - in relazione alla natura e provenienza di ciascuno di essi - le indicazioni di cui all'art. 48 disp. att. c.p.c.

Nel caso in esame risulta dagli atti che venne attestata la spedizione di un'unica raccomandata per entrambi gli avvisi, ma risulta altresì che nella stessa venne tuttavia specificato che quest'ultima era afferente a due avvisi d'accertamento.

Il destinatario, pertanto, veniva posto in grado di sapere - sia pure in modo succinto - che gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti e giacenti presso il Comune erano due.

Sotto tale profilo, pertanto, la doglianza del ricorrente appare infondata.

Appare fondata, invece, l'ulteriore doglianza esposta dal ricorrente.

Ai fini della validità della notifica di un atto processuale, ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., è necessario che il notificante compri l'avvenuta ricezione, da parte del destinatario, della raccomandata confermativa dell'effettivo compimento di tutte le formalità previste dalla norma (o il perfezionamento della cd. compiuta giacenza) (cfr. Cass. 7809/10, 4748/11).

Non è, infatti, più sufficiente a tal fine la mera spedizione di detta raccomandata al destinatario, non accompagnata dal deposito della cd. ricevuta di ritorno (cfr. Cass. S.U. 458/05, Cass. 1180/06, 4310/07).

E neppure - a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, n. 3/10 - potrebbe più ritenersi che la ricevuta di ricevimento della raccomandata, che suggella il compimento di tutte le formalità previste dall'articolo 140 c.p.c., costituisca un atto attinente esclusivamente alla prova dell'avvenuta, rituale, instaurazione del contraddittorio tra le parti (cfr., in tal senso, Cass. S.U. n. 627/08).

Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, la documentazione della consegna della raccomandata (o del compimento della cd. compiuta giacenza), ovvero sia il cd. avviso di ricevimento, deve ormai considerarsi - in forza della pronuncia di incostituzionalità dell'articolo 140 c.p.c. - come costituente un momento strutturale del processo notificatorio.

L'avviso di ricevimento costituisce, infatti, il solo documento idoneo a dimostrare, sia l'intervenuta consegna della raccomandata al destinatario e la data di essa, che l'identità della persona a mani della quale è eseguita, o ancora il compimento di tutte le formalità necessarie al perfezionamento della cd. compiuta giacenza (deposito del piego presso l'ufficio postale, avviso al destinatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della missiva, senza che il destinatario provveda al ritiro della stessa).

Con la conseguenza che l'inosservanza delle predette prescrizioni comporta la nullità o, addirittura, l'inesistenza della notifica.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto in giudizio copia della raccomandata e dell'avviso di ricevimento.

Dall'esame degli atti risulta l'apposizione sulla busta della dicitura "Al mittente per compiuta giacenza".

Sulla busta e sull'avviso, peraltro, non risulta in alcun modo provato il compimento delle formalità necessarie per la compiuta giacenza (deposito del piego presso l'ufficio postale, avviso al destinatario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della missiva, senza che il destinatario provveda al ritiro della stessa) né alcun altro elemento (quale timbro dell'Ufficio o sottoscrizione dell'agente postale) dal quale desumere l'effettuazione degli adempimenti in questione.

Ciò invalida il processo notificatorio degli avvisi d'accertamento.

Conseguentemente è illegittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall'ufficio e la successiva cartella esattoriale impugnata.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con la condanna alle spese di giudizio dell'Agenzia delle Entrate liquidate, in assenza di "notula", in euro 700,00.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 700,00.

Genova 10/6/2011

Il Relatore estensore




IL PRESIDENTE


Sentenza 9/12/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova, Presidente: Fenizia, Relatore: Fenizia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – indici di capacità contributiva valutazione del giudice tributario

Massima:

Con riferimento all'accertamento c.d. "sintetico", il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" connessa alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FENIZIA	ROBERTO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CIUFFARELLA	PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>	PIU	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2898/09
depositato il 16/11/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4G01T200596/2009 IRPEF 2005
IRPEF ADD.LI
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO RAPALLO

proposto dal ricorrente:

BARBIERI SIMONA
VIA G.T.INVREA 10/5 16129 GENOVA GE

difeso da:

PILI GIORGIO
VIA G.T.INVREA 10/5 16129 GENOVA GE

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 2898/09 *22 SEP/09*

UDIENZA DEL

21/12/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

22/12/10

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/12/10

Il Segretario

[Signature]

MOTIVI DELLA DECISIONE

BARBIERI Simona propone due distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento n. R4G01T200596/2009 e n. R4G01T200938/2009, con i quali l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rapallo rettificava il reddito d'imposta, per gli anni rispettivamente 2005 e 2006. Sostiene la ricorrente che non sussiste il presupposto dell'imposta, "in quanto i redditi sono stati regolarmente dichiarati" e lamenta che l'Ufficio ha violato "l'obbligo, stabilito dall'articolo 2697 del codice civile, di fornire la prova delle omissioni contestate" e non ha considerato i redditi dell'intero nucleo familiare, ma solo di quello della ricorrente. Si rileva ancora nei ricorsi che l'Ufficio non ha tenuto in alcun conto le prove desumibili dalla documentazione fornita in seguito all'invito a comparire, per l'instaurazione del contraddittorio.

Si costituisce la Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rapallo, che chiede respingersi i ricorsi, evidenziando che, rilevato uno scostamento, dai dati esposti nelle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta in contestazione, fra reddito dichiarato e quello determinabile ex art. 38, co. 4, 5, 6 e 7, del DPR n. 600 del 1973, aveva invitato la contribuente ad indicare gli elementi indice della capacità contributiva per tali anni ed aveva determinato il reddito sintetico, sulla base delle suddette indicazioni, oltre che delle interrogazioni effettuate nell'Anagrafe Tributaria e delle risultanze del contraddittorio con la stessa contribuente.

La Commissione osserva che, nella fattispecie, deve trovare applicazione l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la disponibilità dei "beni previsti dalla norma costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva" (Cass. Sez. V, sent. n. 1952 del 2005); per tali motivi "il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" connessa alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma" (Cass. Sez. V, sent. n. 14434 del 2010).

Nel caso in esame, l'unica contestazione, mossa dalla ricorrente, in ordine agli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, riguarda la percentuale del mutuo, affermando che questo grava su di lei solo nella misura del 40%, gravando il rimanente 60% sul marito; ma, al di là della mera affermazione, non fornisce, sul punto, alcun elemento di prova.

I ricorsi, pertanto, debbono essere respinti.

Alla soccombenza consegue, a norma dell'art. 15 D. L.v. N. 546 del 1992, la condanna della ricorrente, al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rapallo, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 704,70 (€ 587,25 per il primo ricorso, come da nota in atti, + 20% per il secondo ricorso)

P.Q.M.

La Commissione respinge i ricorsi e condanna la ricorrente BARBIERI Simona al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rapallo, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 704,70.

Così deciso in Genova, il 21 dicembre 2010


Presidente est.

Sentenza 1/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Belgrano, Relatore: Belgrano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – indagini bancarie - presunzione di evasione di imposta ex art. 32 DPR 600/73 ed art. 52 DPR 633/72 accertamento induttivo ex art. 38 c. 4 e 39 c 1 DPR 600/73 – movimentazioni bancarie e prelevamenti da c/c – recupero fiscale limitato ai soli versamenti accertati.

Massima:

Fermo restando il principio secondo cui a norma dell'art. 32 del DPR 600/73 gli importi delle movimentazioni si presumono riferiti all'attività imprenditoriale quali componenti positivi di reddito, salva rigorosa prova contraria che ne dimostri l'irrilevanza o la non influenza, risponde a criteri di ragionevolezza ed equità sostanziale, contenere il recupero fiscale nell'ambito dei soli versamenti accertati, posto che i prelevamenti da c/c sono da imputare, secondo comune esperienza e buon senso, al sostenimento dei costi correlati all'attività dell'impresa generatrice dei richiami. In tal modo si mitiga, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., il rigore della previsione normativa posta a fondamento della pretesa fiscale.

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, Art. 52
D.P.R. 600/1973, Artt.32, 38, comma 4 e 39 comma 1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI IMPERIA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | BELGRANO | GIOVANNI | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DONETTI | FLORA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MAJMONI | LAURA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 131/08
depositato il 21/02/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4J01T300854/2007 IVA+IRPEF+IRAP 2000
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO SAN REMO

proposto dal ricorrente:

ROA' ANTONIO
VIA TERZORIO 62 18010 SANTO STEFANO AL MARE IM

difeso da:

LANTERI DOMENICO
VIA STAZIONE 54 18011 TAGGIA IM

Roà Antonio, residente in S. Stefano al Mare (IM) ed elettivamente domiciliato in Arma di Taggia, via Stazione 54 presso lo studio del dott. commercialista Domenico Lanteri che lo rappresenta e difende in una con il dottor Luca Lanteri giusta delega resa a margine dell'atto introduttivo al giudizio, ha proposto ricorso contro l'Avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate (n° R4J01T300854/2007) che ha determinato a suo carico maggior reddito imponibile per € 74.074,00 con riferimento all'anno d'imposta 2000.

La rettifica trae origine dalla verifica fiscale operata, attraverso indagini bancarie, dalla G.d.F. che ha rilevato movimentazioni in Euro ed in valuta straniera su c/c intestati al ricorrente (o comunque

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 131/08

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

30/11/2010 ore 15:30

SENTENZA

N° *A/A/A*

PRONUNCIATA IL:

30 NOV. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 GEN. 2011

Il Segretario

(Giovanna Tercelli)

nella sua disponibilità) per importi assolutamente irragionevoli rispetto al volume d'affari della Società Roà Antonio s a s di cui lo stesso è socio accomandatario e legale rappresentante.

Invitato formalmente a chiarimenti in merito, il Roà non ha ottemperato, rinunciando pertanto al contraddittorio né, in seguito, è stato in grado di fornire convincenti dimostrazioni circa la riconducibilità o meno delle movimentazioni bancarie rilevate alla propria attività di impresa e quindi alla formazione del reddito imponibile (ossia alla dimostrazione che trattasi di operazioni non imponibili o che di esse si è tenuto conto in dichiarazione). Da qui la presunzione di evasione dell'imposta a norma dell'art. 32/1 DPR 600/73 e dell'art. 51 DPR 633/72 che legittimano l'accertamento induttivo ex art. 38/4 e 39/1 DPR 600/73.

Il ricorrente lamenta il richiamo acritico dell'Ufficio al P.V. della Guardia di Finanza che, contro ogni logica imprenditoriale, ha considerato ricavi omessi non solo i versamenti ma anche i prelevamenti dai conti correnti; contesta inoltre che non si sia tenuto debito conto delle giustificazioni fornite dalla parte con riferimento sia alle fatture allegate in sede di impugnazione che di quelle prodotte in corso di causa precisando e documentando di aver intrapreso nell'anno 2000 a Santo Domingo un'attività di importazione e commercio all'ingrosso di ricambi per mezzi movimento terra creando la Roà Paniagua S.A. cui molte movimentazioni su c/c bancari italiani personali si riferiscono per acquisto merci: di tali fatturazioni, sostiene il ricorrente, l'Ufficio non ha ritenuto rilevanza probatoria contestandone la mancata coincidenza tra importi fatturati e movimenti riscontrati. Chiede pertanto un più equo contenimento dei valori accertati.

In sede di controdeduzioni l'Ufficio ribadisce la legittimità e correttezza del metodo accertativo utilizzato, richiamando consolidata giurisprudenza della S.C. a sostegno del proprio operato (ex plurimis : Cass. Sez. trib. n° 2821/2007; Cass. n° 26836/2007) di cui pertanto chiede conferma. Il Collegio, tutto quanto sopra considerato, ritiene che, fermo restando il principio secondo cui a norma dell'art. 32/1 DPR 600/73 gli importi delle movimentazioni si presumono riferiti all'attività imprenditoriale quali componenti positivi di reddito, salva rigorosa prova contraria che ne dimostri l'irrelevanza o la non influenza, (prova che, per le argomentazioni svolte dall'Ufficio e condivise, nel caso in esame, non appare sufficiente a vincere tale presunzione sul rilievo che i valori fatturati di cui alla documentazione prodotta in nessun caso corrispondono per importi e date con le movimentazioni rilevate dai verificatori, sussistendo oltretutto diversità tra i due soggetti coinvolti, l'uno persona fisica, l'altro Società di capitali) risponda a criteri di ragionevolezza e di equità sostanziale contenere il recupero fiscale nell'ambito dei soli versamenti accertati posto che i prelevamenti da c/c sono da imputare, secondo comune esperienza e buon senso, al sostenimento dei costi correlati all'attività dell'impresa generatrice dei ricavi: in questo senso (cioè di mitigare, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Costituzione, il rigore della

previsione normativa posta a fondamento della pretesa fiscale) si è espressa la C.C. - dcc. n°225 dell'8.06.05 – e, sempre in tale contesto, vanno segnalate plurime sentenze di merito tra cui, particolarmente significativa, la n° 29/2007 della CTP di Macerata. Stante la particolare complessità della materia trattata e la soccombenza solo parziale, le spese di causa possono interamente compensarsi

P.Q.M.

la Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara infondato il recupero a tassazione relativo ai prelievi sui conti correnti bancari. Fermo il resto. Sanzioni nel minimo edittale.

Spese di causa compensate.

Così deciso all'udienza del 30 novembre 2010

Il Presidente relatore



Sentenza 1/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, Presidente: Bochicchio, Relatore: Bochicchio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – possesso di un'autovettura avvenuta cessione – dimostrazione - mancata radiazione dal P.R.A. irrilevanza

Massima:

La mancata radiazione dal P.R.A. non può costituire prova del possesso di un veicolo quando il contribuente dimostri comunque, con idonea documentazione, che tale veicolo è stato ceduto tramite un concessionario estero. Pertanto, il possesso di tale vettura non può costituire indice di capacità contributiva sul quale fondare l'accertamento sintetico



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI IMPERIA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | BOCHICCHIO | ALDO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TROPINI | MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | VARANO | GIANFRANCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 370/10

UDIENZA DEL

13/12/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

1/05/11

PRONUNCIATA IL:

13 DIC. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 GEN. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 370/10
depositato il 03/05/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL5010501098/2009 IRPEF 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI IMPERIA

proposto dal ricorrente:

ROUQUAIROL MELANIA CLARISSA
VI A ROMA 11 18014 OSPEDALETTI IM

difeso da:

BERTO RAG. LORENZO
VIA ROMA 11 18014 OSPEDALETTI IM

Il Segretario

Avv. Marco Murialdo

Con il ricorso indicato in epigrafe ROUQUAIROL Melania Clarissa impugnava l'Avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate di Imperia relativo ad IRPEF per l'anno 2006.

La ricorrente, premesso che l'Ufficio ha ricostruito la sua capacità contributiva sul presupposto della disponibilità di alcuni beni, fra i quali un'autovettura ed un conferimento in denaro, oltre alla locazione di due immobili, chiedeva dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato.

Si costituiva l'Ufficio e contestava le ragioni del ricorso.

Con ordinanza 20.09.2010 la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato.

A parere della Commissione il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Dagli atti prodotti risulta che la ricorrente ha ceduto l'autovettura BMW X5 tg. CB430NH in data 28.02.2004 tramite una concessionaria del Principato di Monaco, e la cessione deve ritenersi provata sulla base della documentazione, né la mancata radiazione dal P.R.A. può costituire prova del contrario, cosicché si deve ritenere che nel 2006 la ricorrente non disponesse di tale bene, e dunque esso non può essere considerato indice di capacità contributiva.

Quanto ai canoni di locazione, si rileva che lo stesso Ufficio finanziario aveva riconosciuto la fondatezza delle osservazioni della ricorrente.

Le spese possono essere compensate per giusti motivi.

P.Q.M.

Imperia, così deciso in data 13 dicembre 2010.

Il Presidente estensore
Dr. Aldo Boichicchio

Aldo Boichicchio

Sentenza 89/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Icardi

Intitolazione:

IRPEF - Accertamento in base ad elementi indici di capacità contributiva

Massima:

Possesso di autoveicoli – Legittimità – Onere della prova contraria. Incombe sul contribuente – Disponibilità sul suo conto corrente di somme sufficienti a sostenere le spese contestate dall'ufficio – Sufficienza



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SAVONA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PICOZZI | MAURIZIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ICARDI | MARINA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LOMAZZO | GUIDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 499/10
depositato il 04/05/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9010501541/2009 IRPEF 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

VIGNOLA LIVIO ALDO
VIA DEGLI ORTI 24/11 17031 ALBENGA SV

difeso da:

SACCONE GENNARO
VIA DEGLI ORTI 24/11 17031 ALBENGA SV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 499/10

UDIENZA DEL

06/02/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

89

PRONUNCIATA IL:

08/2/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 GIU. 2011

Il Segretario

[Signature]
SEGRETERIA TRIBUTARIA
CANTIERE PROVINCIALE

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate di Savona, rilevato che il Sig. VIGNOLA LIVIO ALDO, domiciliato in Arnasco (SV) non aveva dichiarato redditi per gli anni 2004- 2006 nonostante un rilevante acquisto, inviava al contribuente questionario con invito al contraddittorio, ad esito del quale l'Ufficio procedeva a ricostruire il reddito sinteticamente ex art. 38 DPR 600/1973, in base agli indici di spesa. Risultava, infatti, che nel 2004 il Sig.Vignola aveva acquistato un'autovettura BMW X5 a gasolio di valore pari ad € 50.650,00, pur non avendo presentato alcuna dichiarazione dei redditi: tale circostanza risultava incompatibile con l'esborso necessario ad acquistare tale bene e per le spese connesse al suo mantenimento.

In esito all'invio del questionario la parte produceva copia del certificato di proprietà di veicolo BMW e dichiarazione di vendita di tale veicolo a Savona Mptori per il prezzo di €25.500,00; fattura di acquisto dell'autovettura BMW per un importo totale di € 59.884,99.

Relativamente agli immobili l'accertamento precisava che:

il complesso immobiliare di Via Romana era stato venduto;

il complesso di Via Indipendenza risultava in parte di proprietà dell'esponente, in parte del fratello; taluni immobili risultava sfitti, l'appartamento n.28 risultava oggetto di contratto di locazione.

La parte produceva altresì elenco dei corrispettivi derivanti dalla cessione degli immobili e risultanti dagli atti di vendita.

Tale documentazione, tuttavia, non veniva considerata sufficiente, non avendo la parte dimostrato di possedere tali redditi alla data del 1.1.2006: pertanto l'Ufficio procedeva rettificare il reddito ex art.38 DPR 600/1973 per l'anno 2006 sulla base dei seguenti elementi:

- 1) sostenimento delle spese relative all'auto immatricolata nel 2002, posseduta la 100%;
- 2) spese relative all'auto immatricolata nel 2004, posseduta per 3/12;
- 3) spese per l'appartamento utilizzato come abitazione principale;
- 4) pagamento del 25% delle spese relative a n. 3 appartamenti.

Avverso tale avviso, conclusosi negativamente l'accertamento con adesione, proponeva ricorso il contribuente, chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la mitigazione delle sanzioni rilevando che:

a) il contribuente già in sede di accertamento con adesione aveva indicato i dati degli atti pubblici di vendita di immobili stipulati dal 1988 al 1994, dai quali risultava un incasso di 4.212.000.000, di cui la quota spettante al ricorrente ammontava ad € 775.847,38., importo idoneo a soddisfare esigenze del contribuente per 15 anni, in base ad un reddito annuo analogo a quello dell'accertamento.

b) Riteneva insussistente l'obbligo del contribuente di dimostrare di possedere tali somme alla data dell'1.1.2006, essendo la prova limitata alla dimostrazione dell'esistenza di disponibilità finanziarie, senza alcun ulteriore elemento.

Resisteva in giudizio l'Ufficio eccependo:

a) la parte non avrebbe dimostrato che i disinvestimenti patrimoniali effettuati dal 1988 al 1994 avrebbero garantito una disponibilità finanziaria tale da giustificare il tenore di vita tenuto dal contribuente, avendo la parte semplicemente dimostrato di aver incassato € 775.847,38

b) il contribuente non avrebbe fornito la prova contraria all'accertamento ex art.38 DPR 600/1973, non essendo sufficiente l'allegazione di una mera circostanza di fatto; il contribuente non avrebbe altresì fornito alcuna prova circa l'esistenza di disponibilità di denaro, visto il decorso di un notevole lasso di tempo dalla data dell'acquisto.

c) Circa la prova dell'esistenza di somme di denaro sul conto corrente, l'ufficio considerava irrilevante tale argomento, non essendo stata fornita alcuna prova circa l'utilizzo di tali somme. Rilevava altresì che la disponibilità di somme sul conto corrente non escludeva che le spese fossero state sostenute attingendo ad altri redditi non dichiarati.

All'udienza fissata per la discussione la commissione, sentito il rappresentante della parte e l'Ufficio, decideva come in dispositivo.

Motivi della decisione

L'Ufficio ha proceduto all'accertamento sintetico del reddito del Sig.Vignola ex art.38 DPR 600/1973, in quanto è risultato che il medesimo, pur non avendo

presentato la dichiarazione dei redditi per il biennio 2004-2006, ha acquistato nel 2004 una autovettura BMW X5 del valore di € 50.650,00, pagata in parte con il ricavato della vendita di altra autovettura, pari ad € 34.385,00: risulterebbe, pertanto, non giustificato, a titolo di incremento patrimoniale, l'importo di € 34.385,00. La quota attribuibile all'anno 2004 risulta pari ad € 6.877,00.

Con riferimento alle ulteriori spese, il ricorrente risulta aver sostenuto spese per un appartamento in proprietà e per altri tre immobili, di cui risulta proprietario in misura pari al 25%

L'accertamento de quo si deve ritenere legittimo. Al riguardo, infatti, si condivide l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: *"La disponibilità di autoveicoli, quando rivela una capacità contributiva consistentemente superiore a quella emergente dalla dichiarazione, legittima senz'altro l'accertamento sintetico del reddito complessivo netto del contribuente, salva, in funzione del suo valore meramente presuntivo, la facoltà del contribuente di provare che il reddito presunto in base al redditometro" non esiste o esiste in misura inferiore.* (Cassazione civile, sez. trib., 15 gennaio 2007, n. 703)

Secondo un consolidato canone ermeneutico della Corte di Cassazione, peraltro recentemente ribadito, in tema di accertamento delle imposte sui redditi la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del redditometro - e cioè su presunzioni fondate sull'id quod plerumque accidit - dispensa l'Amministrazione finanziaria da ulteriori prove rispetto ai fatti-indice di maggiore capacità contributiva individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere: trattandosi di presunzioni relative e non assolute, spetta al contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi già assoggettati ad imposta, ovvero che esso non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. civ. n.17200 /2009).

Con riferimento al caso in esame si deve accertare se il contribuente abbia fornito la prova contraria.

Contrariamente alle prove fornite per gli anni 2004 e 2005, non ritenute sufficienti ad integrare la prova contraria, relativamente all'anno 2006 si deve pervenire a

conclusioni diverse da quelle relative ai precedenti anni d'imposta, avendo il contribuente assolto appieno all'onere probatorio al medesimo spettante.

La parte, infatti, ha prodotto documentazione attestante un versamento sul conto corrente di € 65.000,00 del quale l'Amministrazione non ha tenuto conto, in quanto "non era stata fornita traccia dell'utilizzo di tali somme".

Non si condivide la conclusione dell'Ufficio: infatti, in base alla documentazione prodotta, la parte ha dimostrato di avere, alla data dell'1.1.2006 disponibilità di denaro tali da consentire alla stessa di sostenere tutte le spese contestate dall'Amministrazione.

Nè, contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, la parte era tenuta fornire ulteriori prove: si può infatti agevolmente presumere che la parte abbia utilizzato tale disponibilità finanziaria per sostenere le spese per l'anno 2006.

Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto.

In considerazione della particolarità della fattispecie ricorrono i presupposti per la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.


Questa commissione, ogni diversa istanza disattesa,

P.Q.M.


Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Savona, 8 febbraio 2011

L'estensore



Il Presidente



Sentenza 93/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Picozzi, Relatore: Icardi

Intitolazione:

Accertamento imposte - Studi di settore - IVA - IRPEF - IRAP

Massima:

Reddito d'impresa – Accertamento basato sullo scostamento tra reddito dichiarato e risultanze del corrispondente studio di settore, a seguito di contraddittorio con il contribuente – Legittimità – Riconoscimento da parte del contribuente in sede di adesione, non perfezionatesi, di un concordato maggior importo di ricavi – Rideterminabilità del reddito e delle sanzioni sulla base di tale maggior importo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	PICOZZI	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ICARDI	MARINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	GHIGLIAZZA	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 542/10
depositato il 20/05/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4P010200639/2009 IVA+IRPEF+IRAP 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

HAKLAJ ARBEN
VIA SANTA LUCIA 3/5 17100 SAVONA SV

difeso da:

ACATTE GIOVANNI
VIA SANTA LUCIA 3/5 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 542/10

UDIENZA DEL

15/02/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

93

PRONUNCIATA IL:

15/2/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/5/11

Il Segretario

SECRETARIA TRIBUTARIA
AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate di Savona contestava al sig. HAKLAJ ARBEN, esercente attività di "altri lavori di completamento edifici", uno scostamento fra il reddito dichiarato e le risultanze dello studio di settore relativo all'anno 2006; instauratosi il contraddittorio, le parti si accordavano circa il riconoscimento di maggiori ricavi pari ad € 20.000,00 e sottoscrivevano atto di adesione in data 13.11.2009, con possibilità di pagamento rateale in seguito a prestazione fideiussoria entro il 20.1.2010. Non avendo il contribuente prodotto l'indicata polizza, l'Ufficio notificava avviso di accertamento, contestando maggiori ricavi in seguito all'applicazione dello studio di settore.

Avverso tale atto proponeva ricorso il HAKLAJ ARBEN, rappresentato e difeso dal dott. Giovanni Acate, contestando la legittimità della pretesa impositiva, sotto i seguenti profili:

a) in via preliminare la parte evidenziava trattarsi di accertamento effettuato solo in base allo studio di settore, in assenza di qualsiasi ulteriore elemento di prova, nei confronti di un cittadino albanese, trasferitosi in Italia nel 2001, che aveva costituito la propria impresa individuale solo nel 2004, dichiarando rilevanti redditi sia nel 2005 che nel 2006;

b) contestava la fondatezza del ricorso allo studio di settore, non avendo l'Agenzia indicato ulteriori elementi a fondamento dell'accertamento, non rapportato all'effettiva realtà economica del contribuente; lamentava altresì la violazione dell'obbligo di motivazione.

Richiamava altresì la pronuncia della Suprema Corte del 18.12.2009 n.26635 circa il carattere presuntivo dello studio di settore, ricordando che il contribuente aveva prodotto contratto di appalto e fatture comprovanti l'eccessiva durata dei lavori.

c) Nel merito: rilevava che il contratto stipulato con Tirrena s.p.a, relativo al periodo 2005-2007, avrebbe dovuto concludersi entro 15 mesi dal 15.7.2005, termine che non era stato rispettato, con conseguente necessaria ripartizione dei ricavi in un periodo più lungo; produceva fatture tali da dimostrare l'assenza di altri clienti.

Lamentava che lo scostamento accertato dall'Ufficio, pari ad € 25.002,00 poi ridotto ad € 20.000,00 in sede di adesione, risultava estremamente modesto, ed inferiore al 10% dei ricavi dichiarati dal contribuente, con le normali dinamiche aziendali.

Contestava che gli ulteriori elementi utilizzati dall'Ufficio, ad indicazione del tenore di vita, fossero idonei indici di capacità contributiva, sia relativamente al canone di affitto, che con riferimento alle spese di utenze elettriche, gas e contributi previdenziali. Concludeva che il

contribuente, avendo dichiarato un reddito d'impresa di € 30.000,00 ca lordi, dedotte le spese, risultava comunque titolare di un reddito di oltre € 20.000,00.

Resisteva in giudizio l'Ufficio, contestando:

a) legittimità dell'accertamento basato sullo studio di settore, che era stato adeguato alla realtà economica della parte, in seguito al contraddittorio, con conseguente riduzione dello scostamento da € 33.653,00 ad € 25.002: solo a fini deflattivi l'Ufficio proponeva alla parte di definire con l'importo di € 20.000,00

Ribadiva che la parte non aveva prodotto documentazione idonea a contrastare l'operato dell'Ufficio.

b) Nel merito.

1) L'Ufficio rilevava che in sede di contraddittorio la parte si era limitata a produrre il contratto stipulato con la Tirrena s.p.a e le fatture, giustificando lo scostamento, essendosi i lavori protratti oltre i 15 mesi inizialmente previsti; tuttavia non aveva prodotto alcuna documentazione a sostegno di tale tesi, quali la contestazione di ritardi nell'esecuzione dei lavori.

2) Precisava come lo scostamento non fosse marginale, essendo pari ad € 33.653, superiore al 10%, successivamente ridotto: rilevava comunque una incongruità dell'indice di redditività, pari a 1,20 calcolato, a fronte di 1,39 minimo.

3) Circa gli ulteriori elementi presuntivi utilizzati dall'Ufficio.

L'Ufficio ribadiva che, a fronte delle spese di ordinario mantenimento, il contribuente aveva dichiarato un reddito insufficiente a remunerare adeguatamente l'attività.

All'udienza fissata per la discussione, al commissione, sentito il rappresentante della parte e l'Ufficio, decideva come in dispositivo.

Motivi della decisione

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo

all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.

Si deve ricordare che la Suprema Corte, nelle sentenze sez. un. 18/12/2009 n. 26635, 26636, 26637, 26638, ha ribadito che gli studi di settore - come, peraltro, in precedenza i parametri, anche se caratterizzati quest'ultimi da una minore approssimazione probabilistica - rappresentano la predisposizione di indici rilevatori di una possibile anomalia del comportamento fiscale, evidenziata dallo scostamento delle dichiarazioni dei contribuenti relative all'ammontare dei ricavi o dei compensi rispetto a quello che l'elaborazione statistica stabilisce essere il livello "normale" in relazione alla specifica attività svolta dal dichiarante. Lo scostamento non deve essere "qualsiasi", ma testimoniare una "grave incongruenza": tanto legittima l'avvio di una procedura finalizzata all'accertamento nel cui quadro i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere "corretti", in contraddittorio con il contribuente, in modo da "fotografare" la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell'ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa "incoerenza" con la "normale redditività" delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato.

Quindi, è il contraddittorio l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio di settore.

Ha precisato che: *"Il limite della utilizzabilità degli stessi sta, da un lato, nella impossibilità di far conseguire, alla eventuale incongruenza tra standard e ricavi dichiarati, un automatismo dell'accertamento, che eluderebbe lo scopo precipuo dell'attività accertativa che è quello di giungere alla determinazione del reddito effettivo del contribuente in coerenza con il principio di cui all'art. 53 Cost.; dall'altro, nel riconoscimento della partecipazione del contribuente alla fase di formazione dell'atto di accertamento mediante un contraddittorio preventivo, che consente di adeguare il risultato dello standard alla concreta realtà economica del destinatario dell'accertamento, concedendo a quest'ultimo, nella eventuale fase processuale, la più ampia facoltà di prova (anche per presunzioni), che sarà, unitamente agli elementi forniti dall'Ufficio, liberamente valutata dal giudice adito".*

Nel caso in esame l'Ufficio ha legittimamente applicato gli studi di settore, ad esito di un contraddittorio effettivo e reale con la parte, esaminando le giustificazioni addotte.

Nè si possono condividere le censure circa l'assenza di motivazione, avendo l'Ufficio esaminato ulteriori elementi- le spese sostenute dal ricorrente - per provare il proprio accertamento.

Con riferimento al merito del ricorso, la parte ha prodotto contratto di appalto e il registro delle fatture, dalle quali risulta l'esistenza di fatture emesse nei confronti di Tirrena s.p.a. nel corso di tutto il 2007.

Tale documentazione costituisce prova della prosecuzione dell'attività lavorativa in un periodo successivo a quello contrattualmente stabilito, ma non può considerarsi sufficiente a provare la tesi sostenuta dal ricorrente.

Come, infatti, rilevato dall'Ufficio, la parte non ha fornito alcuna prova circa l'effettivo differimento dei pagamenti da parte del committente, ben potendo le fatture riferirsi ad attività ulteriori rispetto a quelle contrattualmente stabilite.

Non si può tuttavia dimenticare che si tratta di un cittadino straniero che al momento dell'accertamento esercitava la propria attività lavorativa da solo due anni, con conseguenti minori ricavi rispetto ad analoga azienda di comprovata esperienza: di tali circostanze si deve, pertanto, tener conto ai fini della determinazione dei maggiori ricavi conseguenti all'applicazione dello studio di settore, che dovranno pertanto essere ridotti.

Appare, al riguardo, significativo che il contribuente, in seguito ad adesione, abbia ritenuto congrui maggiori ricavi pari ad € 20.000,00.

Richiamando, pertanto, tale accordo fra le parti, questa commissione ritiene di determinare i maggiori ricavi in € 20.000, con conseguente rideterminazione del reddito e delle sanzioni, da applicarsi nei minimi di legge.

Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso risulta parzialmente fondato e deve essere, in parte, accolto.

Vista la reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per la compensazione fra le parti delle spese di giudizio


Questa commissione, definitivamente pronunciando

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, riduce i maggiori ricavi in € 20.000,00. Determinazioni reddituali di conseguenza. Sanzioni nei minimi di legge. Spese compensate.

Savona, 15 febbraio 2011.

L'estensore



Il Presidente

Sentenza 42/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Schito

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studi di settore — invito al contraddittorio ex art. 5 D.Lgs. 218/1997 – mancata presentazione – accertamento – elementi giustificativi in sede di contenzioso – sussistono

Massima:

Se il contribuente, debitamente invitato ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 218/1997, non si presenta al contraddittorio, ben può l'Ufficio Finanziario procedere all'accertamento sulla base degli elementi in suo possesso, consistenti, a fronte di una dichiarazione rivelatrice di un comportamento antieconomico, unicamente dagli scostamenti segnalati dallo studio di settore. Ciò non esclude tuttavia che, avendo le risultanze degli studi di settore natura di presunzione semplice, il contribuente possa comunque difendersi in sede contenziosa ed ivi fornire quegli elementi giustificativi non dati in contraddittorio.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento del Signor:

- | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PIAZZA | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | IDDA | SALVATORE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TRUCCO | LUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 350/10
depositato il 26/03/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320050029410104 IRPEF 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROV. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
ISETTA MIRKO
VIA GIOVI 12 17027 GRUSTENICE SV

difeso da:
RAG. CONDORELLI UMBERTO
VIA STELLA 33M 17025 LOANO SV

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.
VIA PERTINACE, 1 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 350/10

UDIENZA DEL

21/10/2010 ore 10:30

SENTENZA

N°

42

PRONUNCIATA IL:

21.10.2010

DEPOSITATA IN
SECRETARIA IL

24.3.2011

Il Segretario
COMMISSIONE TRIBUTARIA
Savona
[Signature]


[Signature]



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'EQUITALIA SESTRI S.p.A., Concessionario del Servizio di Riscossione per la Provincia di Savona, notificava per conto dell'Agenzia delle EE. UU. Ufficio di Albenga cartella di pagamento: 1) - n° 103-2009-00284101 04, in data 14/GEN./2010, per ruolo ordinario n° 2009/445 reso esecutivo il 26/10/2009, iscritto in seguito a comunicazione esiti controllo formale dichiarazione modello unico/2006 presentata per il periodo d'imposta **anno 2005**, ex art. 36 ter D.P.R. N° 600/1973 a carico del sig. Mirko ISETTA, nato il 05/11/1973 in Loano (SV) e residente in Giustenice (SV) via Giovi n° 12, C.F. STT MRK 73S05 E632 R, portante i seguenti tributi e accessori espressi in Euro come segue: IRPEF *3.370,00*, sanzioni *1.011,00*, interessi per omesso/ritardato versamento DPR 600/1973 *324,86* oltre successivi maturandi sino alla data di effettivo pagamento; - inclusi compensi di riscossione, e Ivi inclusi Euro *5,16* per diritti di notifica per l'importo complessivo di Euro *4.930,57*.

Contro tale iscrizione a ruolo e cartella di pagamento interponeva tempestivo ricorso il notificatario, con raccomandata a.r. in data 12/03/2010, C/ l'Ufficio dell'Agenzia delle EE. emittente di Savona e C/ l'Agente della riscossione Equitalia Sestri S.p.A., costituendosi in giudizio il 26/MAR/2010 tramite il difensore rag. Umberto CONDORELLI, esperto contabile dell'Ordine di Savona (Isr. Albo n° 570/A), con studio commerciale in Loano via STELLA n° 33/A, ove agli effetti del presente procedimento eleggeva domicilio; in virtù di procura alle liti rilasciata nel contesto è a margine del ricorso:


IL RELATORE
(Salvatore Azzurro)
GIUDICE TRIBUTARIO

2

Il Presidente:



Con il ricorso "de quo", previa esposizione dei fatti citati in premessa, esponeva che: la cartella esattoriale scaturisse dal controllo formale del 09/03/2009 n° 06459840689 allegato in fotocopia al ricorso, con cui l'Ufficio non voleva ammettere in deduzione: 1) contributi ENASARCO per Euro *7.573,00* non essendo chiara la parte a carico del contribuente e quella a carico del preponente; 2) decadenza dagli oneri deducibili per ristrutturazioni relative all'anno 2004, non essendo stata data comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, e che la fattura inerente tale annualità fosse riferita a un acconto preventivo all'inizio dei lavori e che fosse stata data preventiva comunicazione al Centro operativo di Pescara prima dell'inizio lavori e risposta all'Ufficio con la documentazione probatoria in seguito ad invito di delucidazioni sul modo di compilazione del quadro RP per l'anno d'imposta 2004, nonché allegata al presente ricorso. Eccepiva in diritto la violazione dell'art. 36 ter del D.P.R. 600/1972, nonché dell'art. 7 della L. 212/2000, quanto alla regolarità parziale della cartella emessa senza le debite motivazioni, invocando quanto alla spesa di ristrutturazione realmente sostenute e documentate la normativa di riferimento ex art. 1 della L. 27/12/1997 n° 449, recante disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero sul patrimonio edilizio nonché del regolamento d'attuazione di cui al D.M. N° 41 del 18/02/1998. Eccepiva la carenza di reletta di notifica sulla cartella di pagamento impugnata ex artt. 148 e 149 del c.p.c., invocandone la nullità della stessa e, chiedendo in conclusione l'annullamento della pretesa tributaria in essa contenuta, previa sospensione della medesima, con discussione del ricorso in pubblica udienza.

3

IL RELATORE
(*Salvatore Ictia*)
GIUDICE TRIBUTARIO

Il Presidente:



In data 25/GIU./2010 il difensore del ricorrente chiedeva rinvio dell'udienza fissata a tale data adducendo motivi ostativi di salute per presenzia.....

Di contro, con nota del 03/05/2010 prot. N° 2010/41013 depositata in Segreteria il 06/MAG./2010, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle EE. Direz. Prov.le di Savona Ufficio controlli, in persona del capo area legale su delega del Direttore "pro tempore", il quale con proprie controdeduzioni, previa succinta esposizione dei fatti citati in premessa, resisteva al ricorso avvertendolo e sostenendo che:.....

La cartella impugnata si riferisce all'iscrizione a ruolo a seguito della comunicazione d'irregolarità n° 06459840689 del 09/03/2009, per detrazione di contributi non documentati e di costi relativi al pagamento di una fattura antecedente alla comunicazione al Centro di Servizio e tale mancanza di comunicazione preventiva fosse causa di decadenza dai benefici fiscali. Quanto alla carenza di motivazione normativa della cartella sosteneva che fosse stata chiara e esplicita, visto il pieno esercizio della difesa del contribuente nel presentare il ricorso.

Che fosse legittimo l'operato dell'Ufficio in ordine al recupero delle imposte sui due motivi lamentati in fatto dal ricorrente, sia per i contributi Enasarco (non specificanti quali a carico del ricorrente e quali a carico del preponente), nonché quelli relativi al beneficio dei lavori di ristrutturazione, essendo la fattura anteriore alla data di comunicazione al Centro di Servizio, essendo la concessione edilizia del 05/06/2004 e la comunicazione effettuata il 29/10/2004.

Quanto alla nullità della notifica della cartella di pagamento per mancanza.....

IL RELATORE
(Salvatore Kida)
GIUDICE TRIBUTARIO

Il Presidente:



di relata, di cui all'art. 3 della L. 20 novembre 1982 n° 890, sosteneva trattarsi di una mera irregolarità della notificazione e non già dell'inesistenza di essa, potendosi l'Agente della riscossione servirsi della notifica tramite il servizio postale tramite il sub-agente, con prova datale dall'avviso di ricevimento dell'avvenuta spedizione e dell'indicazione dell'Ufficio postale al quale fosse stato consegnato il plico. Sosteneva comunque che l'avvenuta tempestiva impugnazione dell'atto avesse sanato qualunque irregolarità o al più la nullità della notifica comunque sanabile avendo l'atto raggiunto lo scopo a cui fosse stato preordinato.

Chiedeva in conclusione la reiezione del ricorso e la conferma della legittimità della cartella di pagamento; la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Allegava documentazione di rito elencata in calce.

* * * bis

Non risulta essersi costituito l'Agente della riscossione per la provincia di Savona Equitalia Sestri S.p.A.

* * *


L'istanza cautelare di sospensione venne accolta nell'udienza del 23/04/2010, con rinvio all'udienza del 25 giugno 2010 per la trattazione sul merito.

L'udienza del 25/06/2010 venne rinviata a quella odierna per indisposizione per motivi di salute del difensore del ricorrente, come da istanza depositata in Segreteria in pari data.

All'odierna udienza le parti in contraddittorio si assestano nelle rispettive posizioni del ricorso e delle controdeduzioni, rimettendosi infine al Collegio per la decisione in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5


IL RELATORE
(Salvatore Idda)
GIUDICE TRIBUNARIO

Il Presidente



IN DIRITTO: L'art. 36 ter, 2° co., lettere b), c) e d) del D.P.R. N° 600 del
29/09/1973 dispone: " Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma de-
gli artt. 37 e seguenti gli uffici possono: b) escludere in tutto o in parte la
scomputo delle detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti ri-
chiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25 della leg-
ge 30 dicembre 1991, n° 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzio-
ni dal reddito non spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti
o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'impo-
sta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti ri-
chiesti ai contribuenti;

Ne caso che qui ci occupa "in primis" il contribuente avendo ricevuto dal-
l'Agenzia delle EF, Ufficio di Albenga l'avviso n° 06459840689 del 09/03/-
2009 in data 17/03/2009, con cui veniva informato della rettifica delle de-
duzioni di quanto dichiarato sul rigo RP 34 e RN 3 del mod. Unico/2006 per
l'anno d'imposta 2005, pur presentando la documentazione inerente sia al-
le ritenute ENASABCO (certificate dalla First Corporation s.r.l. per Euro
1.595,62 il 28/02/2006), che alle spese di ristrutturazione quale accon-
to all'impresa BRITTI & BUARO S.n.c. fl. n° 10 del 18/10/2004 (bonificato
alla stessa il 16/NOV./2004), come da preventiva comunicazione al Centro
di Servizio del 28/10/2004 per inizio lavori del 03/11/2004, l'Ufficio non rico-
nosceva tali deduzioni, rettificava la dichiarazione e iscriveva a ruolo la dif-
ferenza d'imposta con cartella di pagamento, tempestivamente impugnata
dal ricorrente. Nulla da eccepire in ordine alle ritenute Enasarco in tutti i ca-
si a carico del contribuente e che l'Ufficio avrebbe dovuto riconoscere.
Quanto poi all'accanto sui lavori, questo Collegio fa notare che contabilmen-

6

IL RELATORE
(Salvatore Idda)
GIUDICE TRIBUTARIO

Il Presidente:



te a fine esercizio (2004) tale pagamento rappresenta un credito del ricorrente nei confronti dell'impresa artigiana esecutrice dei lavori all'atto della stipula del contratto, e da imputare nell'anno d'imposta di competenza 2005 a esecuzione lavori con fattura di conguaglio.


In altri termini tali importi dovevano essere riconosciuti al contribuente all'atto della presentazione della documentazione, senza procedere all'iscrizione a ruolo, essendo stati bonificati all'impresa (requisito legalmente richiesto e a ciò il ricorrente ha ottemporato), con preventiva comunicazione prima dell'inizio dei lavori al Centro di Servizio. Avendo prodotto in giudizio la documentazione probatoria per dover fruire delle deduzioni spettanti l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento si palesa illegittima.

Quanto al terzo motivo di doglianza relativamente alla notifica della cartella di pagamento, (l'Agente della Riscossione pur essendo stato chiamato in causa non risulta essersi costituito, sarebbe dovuto essere stato lui a dare spiegazioni e prove dell'avvenuta notifica quanto almeno alla prova dell'avvenuta ricezione della cartella per raccomandata con l'avviso di ricevimento), ma tale prova risulta inconsistente, dal momento che il contribuente con la costituzione in giudizio, (non con l'impugnazione dell'atto di se e per se) non sana eventuali vizi di notifica, ma avendo l'atto raggiunto lo scopo d'instaurazione del litisconsorzio e contraddittorio, s'intende superata l'eventuale irregolarità lamentata essendosi instaurato regolarmente il giudizio.

Il ricorso alla stregua dei motivi e delle considerazioni che precedono dev'essere pienamente accolto e rigettato per l'opposto le controdeduzioni dell'ufficio.

Sussistono comunque fondate e obbiettive ragioni, per la compensazione del-

7


IL RELATORE
(Salvatore Idda)
GIUDICE TRIBUTARIO

Il Presidente:



le spese di giudizio come da dispositivo.

* * * *

La Sezione V di questa C.T.P.:

- Visto il ricorso con relativi allegati e le norme ad esso correlate;
- viste le controdeduzioni dell'Ufficio;
- sentite le parti in contraddittorio nella discussione, in pubblica udienza;
- udito il relatore;
- visto il D. Lgs. N° 546/1992 con successive modificazioni e integrazioni;
- riunita in camera di consiglio e definitivamente pronunciata;

P. Q. M.

ACCOGLIE IL RICORSO. - SPESE COMPENSATE.

Data in Savona e così deciso il 21 OTTOBRE 2010

IL RELATORE

(Salvatore IDDA giud. est.)

IL PRESIDENTE

(Gianfranco Giovanni PIAZZA)



5
(FINE)

IL RELATORE
(Salvatore IDDA)
GIUDICE TRIBUTARIO

Il Presidente:

Sentenza 66/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Piazza, Relatore: Glendi

Intitolazione:

Accertamento imposte - Studi di settore - IVA - IRPEF - IRAP

Massima:

Reddito d'impresa – Congruità della dichiarazione con gli studi di settore – Accertamento ex art. 39, 1°c., lett.d) DPR 600/73 di maggiori ricavi sulla base di percentuali di ricarico ottenuta su esame di limitato campione di beni merce - Non costituisce presunzione grave, precisa e concordante – Annullamento dell'accertamento – Consegu.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973 Art.39



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SAVONA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento del Signor

- | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PIAZZA | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GLENDI | GRAZIELLA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | IDDA | SALVATORE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 739/10
depositato il 28/07/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9010101160/2010 IVA+IRPEF+IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

CARTA PIETRO
VIA ASTENGO N.2/1 17100 SAVONA SV

difeso da:

LEVRERO ROBERTO
VIA ASTENGO N.2/1 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 739/10

UDIENZA DEL

24/03/2011 ore 10:30

SENTENZA

N°

66

PRONUNCIATA IL:

24.3.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL


19.5.2011

Il Segretario
COMMISSIONE TRIBUTARIA
Savona
[Signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto Carta Pietro, titolare dell'omonima ditta esercente l'attività di <<riparazione e sostituzione di pneumatici>>, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Levrero e nel suo studio elettivamente domiciliato, impugnava l'avviso di accertamento n. TL9010101160/2010 per IVA, IRPEF e IRAP anno 2005 con cui, pur risultando il contribuente congruo e coerente ai ricavi calcolati in applicazione allo studio di settore, venivano accertati maggiori corrispettivi per € 23.932,00 sulla base dei dati indicati nella dichiarazione e della documentazione presentata a seguito di accesso, con particolare riguardo alle fatture di acquisto, ricalcolandosi il ricarico medio ponderato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/1973 (c.d. accertamento analitico-induttivo), chiedendone l'annullamento per errata presunzione di percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di gomme e pneumatici pari all'80%, per illegittima applicazione della percentuale di ricarico medio ponderato, ovvero, per non trasferibilità della stessa dal 2009 al 2005 e per percentuale di ricarico inquinata dai forti sconti diversamente praticati per marca e marca comunque non adeguatamente considerati dall'Ufficio, e per carenza dei presupposti del metodo accertativo utilizzato, sia per la regolarità delle scritture contabili e congruità e coerenza dello studio di settore, sia per l'assenza di presunzioni qualificate atte a consentire la rettifica dei ricavi contabilizzati e dichiarati, per di più in assenza di contraddittorio successivo alla raccolta dei dati a seguito dell'accesso.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona, costituendosi, ribadiva la legittimità del proprio operato, osservando di aver proceduto



sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di accesso e dei dati ivi raccolti che possono applicarsi anche al 2005 perchè l'attività da allora è rimasta sostanzialmente immutata, dati che dimostrerebbero l'erroneità della compilazione dello studio di settore, per cui chiedeva il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese.

Notificata nelle more la cartella di pagamento, il ricorrente chiedeva la sospensione dell'esecuzione che, sentite le parti, veniva accordata dalla Commissione.

Fissata l'udienza di trattazione il ricorrente depositava prospetto della percentuale media di ricarico di vendita di pneumatici per l'anno 2009 comparato con l'allegato 1 dell'avviso di accertamento e con le percentuali dichiarate e contabilizzate dall'impresa per l'anno 2005, e all'udienza comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta, insistendo nelle rispettive argomentazioni e domande.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti, sentite le parti, nella specie appare chiaramente che si tratta dell'accertamento previsto dall'art. 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/1973.

Risulta che l'Ufficio abbia richiesto ed ottenuto documentazione a seguito di accesso, in particolare fatture di acquisto, in base alle quali si è provveduto al ricalcolo della percentuale di ricarico, senza procedere all'esame di tutta la documentazione contabile o contestarne l'irregolarità.

Mancavano, quindi, i presupposti per far ricorso alla tipologia di accertamento utilizzata, perchè, da una parte, non si è proceduto al controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni

contabili sulla scorta dell'esame della contabilità nella sua interezza, e dall'altra, il solo esame di un campione di beni merce limitato, come è dato di evincere dalla motivazione dell'atto di accertamento, non può fondare una prova presuntiva dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Giova, poi, rimarcare che se è vero che l'Ufficio può scegliere se fondare l'accertamento sui criteri indicati negli studi di settore oppure sull'esistenza di gravi incongruenze tra costi e ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle scritture contabili, secondo l'orientamento della Suprema Corte, deve tuttavia tenersi conto che gli studi di settore costituiscono lo strumento di riferimento più <<raffinato>> rispetto all'accertamento basato su altre presunzioni per il controllo della redditività di una certa attività, per cui non se ne può poi disattendere apoditticamente il risultato di congruità (Cass. trib. 16 giugno 2009, n. 13915).

Il ricorso va, pertanto, accolto con la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 900,00 di cui 177,00 per esborsi, oltre accessori come di legge e tariffa professionale.

p.q.m.

la Commissione tributaria provinciale di Savona, sez. VI, accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 900,00, di cui 117,00 per esborsi, oltre accessori, come di legge e tariffa.

Savona, 24 marzo 2011.

(L'Estensore)



(Il Presidente)



Sentenza 84/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Piazza, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IRAP – IRPEF - Società di comodo

Massima:

Dichiarazione di inammissibilità di istanza di interpello e successivo avviso di accertamento per ritenuta inoperatività nei confronti di Snc, trasformata successivamente in Srl. e poi fusa per incorporazione in altra Srl. - Notifica dell'avviso alla società incorporante ed ai soci della cessata società incorporata ai fini IRPEF – Legittimità – Dimostrazione in sede contenziosa dell'operatività della Snc prima dell'incorporazione – Ammissibilità della società per l'anno in contestazione alle disposizioni antielusive di cui all'art. 30 L. 724/94.

Riferimenti normativi: L. 724/1994 Art. 30



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SAVONA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PIAZZA | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CAPUTO | BENEDETTO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | IDDA | SALVATORE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1107/10
depositato il 24/11/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9020401000 IRAP 2007
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

CABUR S R L

VIA DR. NICOLARI 6/3 17031 ALBENGA SV

difeso da:

CAMPANA ROBERTO

VIA DR. NICOLARI 6/3 17031 ALBENGA SV

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1107/10

UDIENZA DEL

12/05/2011

ore 10:30

SENTENZA

N°

84

PRONUNCIATA IL:

12.5.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16.6.2011

Il Segretario
ASSISTENTE TRIBUTARIO
Gabriele Di Stefano

La controversia verte sull'avviso di accertamento n. TL9020401000/2010 che l'Agenzia delle Entrate (Ufficio) ha emesso nei confronti della società CABUR SRL, con sede legale in Altare.

L'Ufficio, in sede di controlli relativi alle c.d. società di comodo per l'anno 2007, ha effettuato la verifica della dichiarazione dei redditi presentata dalla società CARTIMPORT SNC. Di Trimboli & C. con sede in Altare, esercente attività di locazione di immobili propri.

La società CARTIMPORT SNC., prima trasformata in SRL., in data 6/11/2009 è stata fusa per incorporazione nella società CABUR.

L'Ufficio ha appurato che la CARTIMPORT nella dichiarazione dei redditi avrebbe indicato la causa di esclusione per la non applicazione delle disposizioni in materia di società di comodo ex art.30 della legge n.724/1994; mentre l'istanza di interpello che la citata società ha presentato al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, allo scopo di evincere la presunzione di non operatività, è stata dichiarata non procedibile per insufficienza di elementi e, quindi, come non presentata.

L'Ufficio, di conseguenza, verificata la non operatività della società e l'insussistenza di cause di esclusione, ha emesso per il periodo d'imposta 2006 avviso di accertamento che è stato definito ai sensi del D.Lgs.n.218/97;

- allo stesso modo, per l'anno 2007, in assenza di alcun provvedimento di disapplicazione relativo all'annualità precedente ha proceduto ad ulteriore avviso di accertamento, previa verifica delle condizioni di operatività in base al riscontro della documentazione contabile presentata dalla parte a seguito di questionario del 28/4/2009;

- pertanto, ha accertato un reddito imponibile minimo di € 29.988,00 ai fini dell'IRPEF in capo ai soci e dell'IRAP.

La società CABUR SRL., incorporante della CARTIMPORT, nella persona del legale rappresentante e tramite il difensore delegato, ha proposto ricorso contro l'Ufficio ed ha impugnato il citato avviso di accertamento.

Il difensore di parte:

* in fatto ha evidenziato -

- che il capannone industriale, all'epoca, di proprietà della CARTIMPORT era stato affittato alla società CO.EL. SCRL. con contratto di locazione stipulato in data 15/10/1993 per un canone di € 61.974,83 aggiornato successivamente con l'indice ISTAT.;

- che la stessa CO.EL. dall'anno 2003 avrebbe ridotto l'utilizzo del capannone di $\frac{3}{4}$, per cui è stato concordato un canone annuo di € 25.200,00;

- che la CARTIMPORT da tale periodo ha realizzato un reddito ridotto rispetto agli

anni precedenti;

- che, di conseguenza, la proprietà si sarebbe attivata a pubblicizzare la disponibilità di parte del capannone per la locazione o per la vendita;

- che in data 26/03/2008 ha presentato istanza di interpello all'Agenzia, per la disapplicazione delle norme ex art.30 della legge n.724/94, che non ha avuto riscontro nei 120 giorni previsti dall'art.11 della legge n.212/2000; tale comportamento avrebbe legittimato la CARTIMPORT a indicare in dichiarazione il codice 70 di esclusione;

- ha evidenziato che, a seguito dell'istanza di accertamento con adesione sull'atto oggi impugnato e del relativo contraddittorio, ha prodotto il 21/10/2010 all'Ufficio ulteriore domanda di disapplicazione della normativa in questione;

* in diritto ha eccepito -

1) che l'avviso di accertamento sarebbe inesistente in quanto non notificato a tutti i destinatari di esso;

2) ha esposto un'analisi riguardante l'interpello di cui all'art.30 comma 4 bis della citata legge ed al contenuto dell'istanza; ha obiettato che, nel caso l'A.F. non produca la risposta entro il termine di 120 giorni, resta inteso che l'amministrazione concordi con l'interpretazione del contribuente; che, di conseguenza, l'avviso di accertamento sarebbe nullo per l'inerzia dell'amministrazione.

3) che la motivazione dell'atto impugnato sarebbe fondata solo sull'analisi formale della dichiarazione dei redditi; l'Ufficio non avrebbe preso in considerazione la documentazione inoltrata con l'istanza di interpello; per cui sarebbe stato violato l'art.7 della legge n.212/2000;

4) ha obiettato che il capannone della CARTIMPORT, ubicato in zona molto isolata, non era di facile commercializzazione; che dall'anno 2003 era ancora locato in parte; pertanto, la società era attiva e l'Ufficio ne era a conoscenza un base al contratto di locazione sul quale aveva emesso avviso di liquidazione, poi annullato in autotutela;

- ha ribadito che la CARTIMPORT era operativa e che la circostanza che una parte del capannone nel periodo non fosse locata non sarebbe dipesa dalla società, ma da una situazione di fatto;

5) ha eccepito l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni, in considerazione della complessa e difficile interpretazione delle norme in questione, per cui non dovrebbero essere applicate ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs.n.472/97.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato;

- in via subordinata, che sia dichiarata non dovuta - anche in parte - la pretesa dell'Ufficio.

L'Ufficio con nota depositata il 13/12/2010 si è costituito in giudizio ed ha presentato le contro deduzioni;

* circa al primo motivo del ricorso ha confermato che la notifica dell'avviso di accertamento è stata effettuata alla soc. CABUR SRL. che ha incorporato la CARTIMPORT e che, comunque, lo stesso atto è stato notificato anche a tutti i soci dell'allora soc. CARTIMPORT.;

* circa all'applicabilità del silenzio assenso, tale possibilità non ricorrerebbe poiché non prevista nella norma di specie di cui all'art. 30 della legge n.724/94; di conseguenza, la ricorrente non avrebbe dovuto indicare in dichiarazione il codice 70, poiché l'istanza di disapplicazione dalla stessa presentata non era stata accolta;

* sulla pretesa violazione dell'atto per carenza di motivazione, ha evidenziato che la documentazione, che la società avrebbe inviato in sede di interpello, non sarebbe mai giunta all'attenzione del funzionario preposto;

* sulla sussistenza dei motivi idonei a giustificare la disapplicazione della normativa ex art. 30 citato, ha evidenziato che la società ricorrente non avrebbe documentato le iniziative adottate ai fini di poter pervenire alla locazione o alla vendita dell'immobile, che era sfitto;

* sulle sanzioni, ha confermato la legittimità dell'irrogazione in riferimento alle violazioni accertate.

L'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno chiesto la rifusione delle spese di giudizio.

I rappresentanti delle parti, presenti in udienza, sono stati ammessi alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminato il ricorso e la documentazione in atti.

Sentite le parti.

L'art.30 della legge n.724/94, al comma 1, dispone che: " Agli effetti ,le società a responsabilità limitata, in nome collettivo, , si considerano non operative se l'ammontare complessivo dei ricavi, , è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: (omissis).

Il comma 4 bis dispone che: " in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, , la società interessata può chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'art. 37 bis, comma 8, del D.P.R.n.600/73."

Questo Collegio osserva che la CARTIMPORT ha scelto di adeguarsi alla norma di specie presentando istanza al Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, per la disapplicazione delle disposizioni antielusive, istanza che non è stata accolta e dichiarata improcedibile con rituale provvedimento, per insufficienza di elementi.

Il primo motivo del ricorso è respinto; invero l'Ufficio avrebbe indirizzato l'avviso

di accertamento in questione alla società attuale ricorrente, nella qualità di incorporante della CARTIMPORT SRL., ed a tutti i soci della stessa CARTIMPORT (cessata).

Il secondo motivo del ricorso è respinto; nel caso di specie ricorre l'applicazione della norma speciale di cui all'art.30 della legge n.724/94, che richiama l'art.37 bis del D.P.R.n.600/73; risulta che le istanze di interpello presentate dalla società siano state dichiarate improcedibili, per cui non è ravvisabile alcuna inerzia da parte dell'amministrazione finanziaria.

In ordine a quanto concerne la carenza di motivazione dell'atto impugnato, il Collegio rileva che l'eccezione non può essere posta, in quanto le motivazioni espletate dall'Ufficio risultano chiare ed esaurienti, di modo che hanno consentito alla ricorrente di esercitare il diritto di difesa.

Circa alle sanzioni, il Collegio osserva che non ricorre l'applicazione dell'art.6 del D.Lgs.n.472/97, non ravvisandosi condizioni di incertezza interpretativa delle norme in materia.

Nel merito, questo Collegio osserva e rileva che risulta che la ricorrente ha idoneamente documentato la situazione che di fatto dall'anno 2003 avrebbe comportato il minor realizzo di corrispettivi, per gli effetti della riduzione della locazione del capannone industriale di proprietà.

Invero, risulta che - a seguito della locazione del capannone di cui trattasi - la società allora detentrica, che a tutto il 2002 ha percepito un canone annuo di oltre € 72.000,00, dall'anno 2003 avrebbe realizzato un ricavo di circa € 25.000,00 (rivalutabile ISTAT di anno in anno). In relazione alla documentazione prodotta dalla ricorrente risultano giustificate le iniziative intraprese dalla CARTIMPORT, all'epoca proprietaria, allo scopo di pervenire alla locazione della parte sfitta dell'immobile o alla vendita dell'intero bene.

Il Collegio ritiene che la società CARTIMPORT nell'anno 2007, prima di essere incorporata nella società CABUR SRL. in data 6/11/2009, sia comunque da considerare società operativa, tenuto conto della oggettiva situazione di fatto che non le avrebbe consentito di conseguire un reddito maggiore di quello dichiarato.

Di conseguenza, nella fattispecie, alla società CARTIMPORT, ora società CABUR, per l'anno 2007 può essere ammessa la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art.30 della legge n.724/94, attinente alle società di comodo.

Il ricorso è fondato.

L'eccezione che il rappresentante dell'Ufficio ha rappresentato in udienza, sulla necessità di integrare il contraddittorio agli ex soci della cessata società CARTIMPORT SNC., viene disattesa poichè tardiva.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 450,00 oltre IVA, C.P.A..

Savona, li 12/05/2011.

IL RELATORE

Dott. B. Caputo



IL PRESIDENTE

Dott. G. Piazza



Sentenza 89/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Glendi

Intitolazione:

IVA – IRAP

Massima:

Avvenuto recesso di socio da Sas – Notifica cartella di pagamento relativa a periodo di imposta in cui egli era socio accomandatario – Notifica a mezzo posta raccomandata con A.R. Mancanza di idonea relata – Non rileva dovendo ritenersi equiparato alla relata l'avviso di accertamento e costituendo comunque la mancanza di relata mera irregolarità – Antecedente notifica per lo stesso periodo di imposta di accertamento per reddito di partecipazione nella società – Omesse impugnazione dell'avviso a contestazione sia del reddito di partecipazione che di quello della società – Responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali del detto periodo – Sussiste.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

riunita con l'intervento dei Signori

- | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | GIACCARDI | GIORGIO |
| <input type="checkbox"/> | GLENDI | GRAZIELLA |
| <input type="checkbox"/> | LOMAZZO | GUIDO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 618/10
depositato il 10/06/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320100002450042002 IVA + IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

NEGRI ALESSANDRO
VIA TOGLIATTI 5 17031 ALBENGA SV

difeso da:

BAUDANA PIERLUIGI
VIA TOGLIATTI 5 17031 ALBENGA SV

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.
VIA PERTINACE, 1 17100 SAVONA SV

difeso da:

DOTT.SSA PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 618/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 6

07/04/2011

ore 10:30

SENTENZA

N°

89

Presidente

Relatore

Giudice Estensore

PRONUNCIATA IL:

26-05-2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 GIU. 2011

Il Segretario

IL COLLABORATORE TRIBUTARIO
Alessandro Bacciarini

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Sig. NEGRI Alessandro, residente in Garlenda (SV), ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Savona e contro Equitalia-Sestri S.p.A. - Agente per la riscossione tributi per la provincia di Savona. La controversia attiene ad iscrizione a ruolo e conseguente cartella di pagamento n.103 2010 00024500 42/002, notificata il 22.03.2010 e riguardante IVA ed IRAP per l'anno 2005. L'atto di riscossione contiene la richiesta di versamento, a titolo definitivo, della somma complessiva di euro 3.623,48 a titolo di imposte, interessi e sanzioni, oltre compensi di riscossione; tanto, in conseguenza della intervenuta definitività dell'avviso di accertamento n.TL9020400063, emesso nei riguardi della società "Riviera Divani di Negri Franco s.a.s."

- Il Ricorrente - rappresentato e difeso in giudizio dal Rag. Pierluigi Baudana, presso il cui studio ha eletto domicilio in Albenga (SV), Via P. Togliatti n.5/3 - tempestivamente gravata la cartella ne ha chiesto l'annullamento.

1. IN DIRITTO - Inesistente o comunque affetta da nullità insanabile la cartella, per carenza della "relata" di notifica.

L'atto, infatti, manca non solo del requisito della data (già di per se' invalidante), quanto ed ancor più della relazione attestante l'avvenuta notifica. Adempimento dovuto anche nei casi in cui il soggetto notificatore si avvalga del servizio postale. Tanto, stabilisce l'art.149 cod.proc.civ., stabilendo che la relata sia stesa in calce sia all'originale che alla copia dell'atto da notificare. In tal senso si è espressa più volte la giurisprudenza di merito (C.T.P. Treviso, sent.6.02.06 n.5).

Il vizio neppure può essere considerato sanato dall'avvenuta presentazione di ricorso nei termini di legge, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art.156 co.3 cod.proc.civ. (Corte Cassaz. Sez.Tributaria sent.21.04.01 n.5924).

L'adempimento dell'art.149 cod.proc.civ., nello specifico, dovrebbe essere compiuto anche nell'ipotesi prevista dall'art.26 D.P.R.602/73, in tema di cartelle di pagamento. Indipendentemente dal fatto che la norma consenta che, detti atti, possano essere notificati a mezzo posta.

Essenziale, al riguardo, è che, il contatto tra l'autore dell'atto ed il destinatario dello stesso, avvenga tramite "un organo a ciò abilitato, cioè l'agente della notificazione". Ciò, del resto, è desumibile dalla chiara lettera del combinato disposto dell'art.14 con l'art.13 della L.890/82.

2. MERITO - IN FATTO - Nelle società in accomandita semplice, il partecipante che esca dalla compagnia non è più tenuto per il futuro (per le obbligazioni sociali non ancora sorte). Il recesso del socio, del resto, per poter valere nei riguardi dei Terzi (ivi compresa l'Amministrazione finanziaria), deve constare in modo formale mediante idonea pubblicità legale (annotazione nel Registro delle imprese societarie).

Per cui, la responsabilità illimitata e solidale dell'accomandatario non potrà valere in "eterno", ma solamente sino al momento della scioglimento del rapporto societario (con la cessione della/e quota/e) (art.2291 c.c.).

Quanto al sorgere dell'obbligazione tributaria, essa nasce allorché l'ufficio emetta un atto di accertamento od un atto formale di liquidazione frutto del controllo della dichiarazione dei redditi.

Nel caso di specie, il Ricorrente aveva lasciato la compagine societaria a decorrere dal 29.10.2006, con subentro di altro socio con analoga responsabilità. La verifica dell'Ufficio iniziava quasi due anni dopo ed il Contribuente non veniva interpellato nel corso dell'istruttoria amministrativa. Egli aveva conoscenza dei risultati di detta iniziativa, solo ricevendo l'avviso di accertamento, per il 2005, del reddito di partecipazione, "... e come parte informata relativamente all'avviso del medesimo anno per la società".

Non essendo più socio dal 2006, il Sig.Negri non poteva difendersi nelle opportune sedi, per cui restava impedito ad entrare nel merito dell'accertato. Diritto di difesa che oggi, gli viene oltremodo negato, con la cartella impugnata.

- Equitalia-Sestri S.p.A. si è costituita in giudizio in data 28.06.2010, concludendo per il rigetto del ricorso. Vinte le spese.

I - Rituale la notifica della Cartella gravata. Adempimento compiuto a mezzo plico raccomandato con a.r., ricevuto il 24.03.2010. Il Contribuente, del resto, avendo proposto ricorso compiutamente motivato ha data dimostrazione di aver avuta piena conoscenza dell'atto. Per altro verso, la lettera dell'art.26 D.P.R.602/73 è chiara circa l'esistenza della notifica e sua validità.

Il comma 1° della disposizione citata, attiene a notifica di cartella di pagamento e non di un "atto processuale", per cui non risulta applicabile l'art.3 della L.890/82.

In particolare, il richiamo alle norme del c.p.c. attraverso l'art.60 D.P.R.602/73 – come effettuato dal comma 3° dell'art.26 –, vale solo nei casi di notifica ai sensi dell'art.140 c.p.c.; diversamente, il comma 1° utilizzato per il caso di specie, prevede che la notifica possa essere eseguita "mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". In senso conforme alla lettura proposta, si sono espresse le CC.TT.RR. per il Veneto, sent.20.12.05 n.72, per la Liguria, sentenze 128/02/2006 e 78/10/2007 e del Piemonte, sent.3.03.08 n.6 Sez.14^ e sent.4.06.08 n.24 Sez.33^).

La stessa Corte Cassazione Sez.Tributaria, seppure non ancora riferendosi alla specifica ipotesi della notifica di cartelle di pagamento, ha affermato: - con orientamento prevalente, che risale a pronuncia delle SS.UU. n.7821/1995, che il vizio di carenza di relata, in genere, costituisca mera irregolarità (da ultimo sent.9493 del 22.04.2009); - con pronuncia n.9377 del 21.04.2009, che detta carenza costituisca nullità della notificazione. Vizio, tuttavia, sanabile a seguito di "costituzione della controparte".

L'art.26 D.P.R.602/73, in pratica, costituisce norma speciale che deroga a quella generale, quanto al procedimento da seguire in tema di notificazione di un atto a mezzo posta.

II- Responsabile il Sig.Negri Alessandro. Egli, nel 2005 (anno accertato) era partecipe come accomandatario, per cui risponde dei relativi debiti (anche tributari) in modo illimitato e solidale con la società.

Equitalia-Sestri S.p.A. non è conoscenza dell'avvenuta notifica dell'accertamento societario, anche nei riguardi del Ricorrente, ma Egli – anche laddove non avesse avuta notifica di detto avviso - avrebbe potuto far valere censure sul merito dei fondamenti del suddetto accertamento, anche in occasione della presentazione del presente ricorso. Tanto, trattandosi di censure contro atto prodromico affermato non ricevuto. Diversamente, il Ricorrente ha rinunciato ad avanzare contestazioni nei riguardi dell'accertamento.

negri

Pertanto, essendo intervenuta la definitività dell'avviso, sono divenuti certi, liquidi ed esigibili i crediti tributari con esso pretesi.

- **l'Agenzia delle Entrate resistente** si è costituita in giudizio, il 6.07.2010, chiedendo la reiezione del ricorso, con condanna di controparte alle spese.

f) **Regolare la notifica della cartella.** Prevale al riguardo, l'orientamento di legittimità secondo cui, anche in presenza di una notificazione nulla di un atto tributario, il vizio resterebbe sanato dalla tempestiva proposizione del ricorso (artt.160 e 156 cod.prec.civ.).

Orientamento ribadito da ultimo dalla Corte Cassazione, Sez.Tributaria, con l'Ordinanza n.1044/2010.

Il) **Responsabile il Socio accomandatario uscente.** Già dall'instestazione della norma di riferimento – l'art.2290 c.c. – il Ricorrente avrebbe dovuto dedurre l'esistenza di una sua responsabilità risalente agli anni in cui aveva ricoperto la qualità in questione. Chiaro il commento offerto dalla Dottrina.

Bene esplicitata la *ratio legis* della norma, dalla sentenza della Corte di Appello di Milano, del 22.05.1990, laddove si legge che: "A norma dell'art.2290 ..., lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio NON esonera lo stesso o i suoi eredi dalla responsabilità assunta verso i terzi, per le obbligazioni sociali esistenti al momento in cui si verifica lo scioglimento". Nello stesso senso già Cassazione Sez.Civile, sent.5624/1997.

- Il **22.03.2011**, **Parte ricorrente** ha depositata memoria illustrativa per meglio chiarire il significato da attribuire all'espressione: "responsabilità a carico del socio cedente". A tale fine, la stessa ha prodotta copia dell'atto di cessione quote e della sentenza della Cassazione Civile, n.525 del 12.01.2011.

- All'Udienza di trattazione del **7 Aprile 2011**, le Parti – tutte presenti – hanno ribadite le rispettive argomentazioni e richiesto. Il Collegio, ritenuta la necessità di approfondire la questione afferente la validità della notificazione della cartella di pagamento, si è riservata la decisione, ai sensi dell'art.35 D.Lgs.546/92.

- Successivamente lo stesso Collegio, riunito in c.c. all'odierna udienza, ha sciolta la riserva.

MOTIVI

- Il ricorso non si presenta accoglibile.

A – Da affermare l'esistenza e validità della notifica della cartella, anche quanto al rispetto della formalità "relata". Nel caso di specie, l'adempimento è stato compiuto nel pieno rispetto del **secondo periodo** del primo comma e del secondo comma dell'art.26 D.P.R.602/73. La notifica, infatti, è stata curata dall'Agente della riscossione a mezzo del servizio postale, con spedizione di plico "chiuso" raccomandato, con avviso di ricevimento. In tali ipotesi, l'adempimento si considera **validamente compiuto**, "nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma ...".

- Il Ricorrente, del resto, non contesta l'avvenuta ricezione dell'atto, bensì l'esistenza di una idonea "relata". Diversamente, è da affermare che, nel caso in questione, la relata, trattandosi di norma speciale, sia rappresentata dalla "cartolina/avviso di ricevimento", che attesta l'effettuazione degli adempimenti compiuti e che, per legge, deve esser conservata dall'Agente la riscossione per cinque anni. Tanto, del resto, appare essere stata la volontà del Legislatore, laddove, al **quarto comma**, imponendo l'obbligo, per l'Agente la

Handwritten signature

riscossione, di conservare gli atti comprovanti l'avvenuta notifica, equipara la "relazione dell'avvenuta notifica" all'avviso di ricevimento del plico raccomandato.

In ogni caso, non potrebbe parlarsi di inesistenza del documento "relata" ne', tanto meno, di inesistenza della notifica, in quanto un atto avente tale funzione esiste e con esso esiste l'adempimento "notificazione" (Corte Cassazione Sez. Tributaria, ordinanza n. 15948 del 26.05.10 dep. 06.07.10, che ha deciso caso analogo).

Specialità ravvisabile anche dal testo dell'**art.14 della L.890/82** in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale. La disposizione, infatti, espressamente riferita ai casi di notificazione di atti destinati per legge al "contribuente", afferma che: "Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt.26, 45 e seguenti del D.P.R.29 settembre 1973 n.602 e 60 del D.P.R.29 settembre 1973 n.600 ...". Per cui, la disciplina generale afferente le notificazioni a mezzo posta è applicabile alle ipotesi riguardate dalle norme citate, con le specificità da esse previste.

Vero, che esista orientamento giurisprudenziale, in specie di merito, secondo cui l'avviso di ricevimento postale non possa essere ritenuto atto equiparabile ad una "relata". Tanto, poiché laddove la legge parli di "notificazione", anche se a mezzo posta, essa contempla la necessità che l'atto non possa essere trasmesso direttamente dall'esattore, bensì "... tramite l'intermediazione di un soggetto all'uopo specificatamente abilitato, che assume valore essenziale ai fini del riscontro o meno della fattispecie notificatoria" (C.T.P.Lecce, sent.29.12.2010 n.533).

Vero, altresì, che pur ammettendo detta non equiparabilità, l'eventuale vizio non potrebbe presentarsi che come una pura irregolarità. Conclusione conforme con la effettiva *voluntas legis* della norma in questione. Mai mutata nel corso degli anni, che trova sempre conferma anche nel dettato dell'art.14 della L.890/82, nel periodo sopra riportato.

Tanto più laddove, come nel caso di specie, l'avviso di ricevimento (prodotto da Equitalia-Sestri S.p.A.), chiaramente riporta: - il numero della cartella oggetto di notifica ed il numero del plico raccomandato; - la data della consegna del plico e la "Firma dell'incaricato alla distribuzione"; - la sottoscrizione, per ricevuta, della persona "Delegata al ritiro c/o l'Ufficio Postale". Da evidenziare come, l'esemplare di a.r. utilizzato, contenga - dopo le generalità del destinatario - la formula: "dichiaro di aver ricevuto la Raccomandata sopraccitata il".

B - Infondata anche la censura afferente l'esistenza della responsabilità illimitata e solidale del socio uscito dalla compagine societaria. Come ampiamente e condivisibilmente argomentato dall'Ufficio, il socio uscente od anche i suoi eredi, restano obbligati per le obbligazioni sociali sorte "fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento" (art.2290 cod.civ.). Anche se la richiesta di pagamento giunga dopo l'uscita dalla società.

Tanto, afferma anche la decisione della Suprema Corte prodotta con la memoria del marzo 2011, dal Ricorrente. Essa, infatti, ribadisce il principio normativo citato, valido quanto al "profilo esterno" della responsabilità del socio uscente.

E' chiaro che detta responsabilità non sarà senza limiti temporali, dovendo ogni creditore rispettare termini precisi per far valere la propria pretesa. Quanto all'Amministrazione finanziaria, ad esempio, la pretesa di maggiori tributi dovrà essere fatta valere entro previsti termini di decadenza.

Per cui, rilevato come, nell'anno 2005, il Sig. Negri Alessandro era partecipante della Società "Riviera Divina s.a.s.", in qualità di "accomandatario", esisteva la di lui responsabilità illimitata e solidale. Inoltre: - lo stesso Ricorrente riconosce di aver avuta la notifica dell'avviso per il reddito di partecipazione, nonché - potrebbe dalla lettura di pag.6 del ricorso - anche di quello della Società. In ogni caso, Egli avrebbe potuto/dovuto - anche avendo avuta notizia formale solo dell'esistenza della pretesa afferente il cospite di partecipazione - contestare sia quest'ultimo che il maggior reddito d'impresa, come scaturito dalla verifica condotta nei riguardi della S.a.s.. Ciò, indipendentemente dal fatto di non essere stato coinvolto nell'indagine e/o nell'attività latamente istruttoria, volta all'emissione degli accertamenti.

Diversamente, Egli non ha ritenuto di agire ne', per verità, ha contestato la mancata conoscenza o notifica dell'avviso per il maggior reddito societario. Cosicché, l'intervenuta definitività dell'accertamento nei riguardi della partecipata, lo ha reso coobbligato in via solidale con la Società e gli altri soci. Come precisamente indicato in cartella.

- La persistente controvertibilità della questione afferente il punto A della motivazione, consente la compensazione delle spese di giudizio.

La Commissione

P. Q. M.

Sciolta la riserva del 7.04.2011, respinge il ricorso. Spese compensate.

Savona, 26 maggio 2011

ESTENSORE


IL PRESIDENTE


Sentenza 92/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Presidente: Giaccardi, Relatore: Glendi

Intitolazione:

IVA - IRPEF – IRAP - Reddito d'impresa – Avviso di accertamento

Massima:

Erronea applicazione nella dichiarazione di cluster non corrispondente all'attività esercitata - Ricostruzione induttiva dei ricavi sulla base del listino prezzo fornito dalla parte – Legittimità – Mancata considerazione di prodotti inventariati scaduti – Esistenza anche di gravi vicende personali della parte giustificative di sopportazione di costo elevato di lavoro dipendente per l'esercizio dell'attività – Annullamento dei maggiori ricavi accertati.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GIACCARDI | GIORGIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GLENDI | GRAZIELLA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | IDDA | SALVATORE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 979/10
depositato il 18/10/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9010201001/2010 IVA+IRPEF+IRAP 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
GUGLIELMI VINCENZA
VIA STALINGRADO 108 17100 SAVONA SV

difeso da:
AVV. PEDRAZZINI VIVIANA
PIAZZA DIAZ 11/6 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 979/10

UDIENZA DEL

05/05/2011

ora 10:30

SENTENZA

N°

92

PRONUNCIATA IL:

05/05/11

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

23 GIU. 2011

Il Segretario

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto Guglielmi Vincenza, rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Perdrazzini e nel suo studio elettivamente domiciliata, impugnava l'avviso di accertamento n. TL9010201001/2010 per IVA, IRPEF e IRAP anno 2006, con cui veniva rettificata la dichiarazione a seguito di verifica, i cui risultati erano confluiti nel PVC n. 74/2010 dell'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate, nel corso della quale si era riscontrato, in base agli acquisti effettuati nell'anno in oggetto, che la contribuente aveva dichiarato un cluster errato, "bar latteria" piuttosto che "bar piccolo", e, quindi, non si era riconosciuto lo studio di settore applicato e si erano accertati maggiori ricavi per € 32.463,00.

La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per mancanza dei presupposti di cui all'art. 39 DPR 600/1973, in assenza di dati certi su cui ricostruire la prova presuntiva e per difetto di motivazione, perchè le dichiarazioni rese in sede di verifica non costituiscono <<confessione>>, stante l'indiscussa indisponibilità dell'obbligazione tributaria, perchè l'Ufficio, pur avendo escluso in sede di contraddittorio le merci di cioccolato acquistate nel 2005 e scadute, non aveva fatto lo stesso con i prodotti di cioccolato acquistati nel 2006 con data di scadenza al luglio 2006 e non più vendibili, correttamente indicati nell'inventario al 31.12.2006 per complessivi € 23.678,00 comprensivi degli acquisti derivanti dal 2003, 2004, 2005 e 2006 ed, infine, per non aveva tenuto conto delle arresto dell'attività derivante dal parto gemellare avvenuto nel maggio 2006 con un feto nato morto, come certificato dalla cartella clinica

e dalla vicenda di separazione dal marito, come da documentazione prodotta.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Savona, costituendosi, ribadiva la legittimità del proprio operato, ribadendo che in sede di accertamento con adesione si era proposto di ridurre i maggiori ricavi per i prodotti di cioccolata da € 11.732,14 ad € 9.923,17, e di riconoscere un aumento dello scarto del 2% nella preparazione del caffè e simili, ma la proposta non era stata accettata e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese.

A seguito della notifica della cartella di pagamento, a richiesta della ricorrente, veniva fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione, accolta dalla Commissione, che rinviava, poi, per la discussione del merito.

La ricorrente depositava memoria e le parti ribadivano le rispettive ragioni in pubblica udienza, avendone fatto richiesta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti, sentite le parti, la Commissione osserva che nella specie nell'atto impugnato appare motivato il ricorso al metodo accertativo utilizzato, anche alla luce dell'errata applicazione del cluster non corrispondente all'effettiva attività svolta dalla ricorrente che ha legittimato l'Ufficio a non riconoscere lo studio di settore presentato.

Appaiono anche adeguatamente analizzate le diverse tipologie di merci vendute in relazione alle quali sono state ricostruite, unitamente alla parte, le dosi erogate ed applicati ad esse i prezzi di vendita.

Nella specie, poi, se non può certo qualificarsi come <<confessione stragiudiziale>> sulle risultanze del PVC la mera dichiarazione <<prendo atto dei rilievi mossi>>, avendo il PVC la funzione di acquisizione di dati, la cui contestazione trova la sede naturale nel contraddittorio o nel contenzioso, è anche vero che i verificatori si sono attenuti al listino prezzi fornito dalla parte e alle sue dichiarazioni che, non si vede perché, né la ricorrente lo ha dimostrato in sede giudiziale, avrebbero dovuto discostarsi dalla reale gestione dell'attività.

E' invece accoglibile il rilievo dedotto relativamente alla mancata considerazione dei prodotti di cioccolato scaduti, rimasti invenduti ed inventariati al 31dicembre 2006 pari ad € 21.369,00, posto che non si comprende perché l'Ufficio in sede di contraddittorio si sia limitato a considerare solo quelli acquistati nel 2005 e presenti nell'inventario al 31dicembre 2005 e non le giacenze inventariate nel 2006, posto che è comunque noto come i prodotti di cioccolato abbiano una scadenza ravvicinata, dopo la quale non sono più commercializzabili.

L'Agenzia non ha mai contestato le risultanze dell'inventario né ha mai dedotto, né tanto meno provato, che non corrispondessero alla realtà, per cui dalla mancata prova dell'iter della distruzione dei beni invenduti, opposta nelle controdeduzioni, non consegue necessariamente che detti beni non più commercializzabili siano stati invece venduti, ma solo che non siano stati ancora distrutti.

Pertanto va annullato l'accertamento di maggiori ricavi da prodotti di cioccolato.

Non può, poi, non tenersi conto delle vicende personali subite dalla ricorrente nell'anno in oggetto. Il parto gemellare con la perdita di un figlio e la separazione personale dal marito sono eventi destabilizzanti tali da influire sicuramente sull'andamento dell'attività e giustificano la pur apparente antieconomicità della sopportazione di un costo elevato per lavoro dipendente che, per l'appunto, era invece necessario per sopperire alle difficoltà della sig.ra Guglielmi.

Pertanto i maggiori ricavi accertati vanno ridotti da € 32.463,00 ad € 11.000,00, con ogni conseguente ricalcolo delle imposte dovute, sanzioni ed accessori.


Viste le parziali ragioni delle parti e la tipologia di accertamento, ricorrono i motivi normativamente previsti per la compensazione delle spese.

p.q.m.

la Commissione tributaria provinciale di Savona, sez. VI, in parziale accoglimento del ricorso riduce i maggiori ricavi ad € 11.000,00. Spese compensate.

Savona, 5 maggio 2011.

(L'Estensore)



(Il Presidente)



Sentenza 6/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Grandinetti, Relatore: Grandinetti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO analitico induttivo ex art 39 c. 1 D.P.R. 600/73 – associazioni sportive dilettantistiche – agevolazioni fiscali ex L. 398/91 – requisiti – non sussistono – clausole e regole statutarie poste a garanzia del rispetto normativo – violazione - regime fiscale agevolativo - decadenza

Massima:

La facoltà di fruire dello specifico regime agevolativo di cui alla L. 398/91 non è semplicemente legata alla manifestazione della relativa opzione, ma anche al possesso di precisi requisiti soggettivi ed oggettivi rinvenibili nel quadro normativo di cui al D.Lgs 460/97 (dove si definiscono associazioni sportive “solo le società dilettantistiche”) ed al D.P.R. 917/1986 (che, all’art. 148 c. 1°, definisce non commerciale l’attività svolta dalle associazioni sportive nei confronti degli associati o dei partecipanti a condizione che la stessa sia esercitata in conformità delle finalità istituzionali). Il regime agevolativo è inoltre subordinato all’adeguamento degli statuti ed atti costitutivi con l’inserimento delle clausole previste al comma 4° quinquies dell’art. 148 TUIR, introdotto dall’art. 5, D.Lgs. 460/97.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973 Art. 39

D.P.R. 917/1986 Art. 148, comma 1 e comma 4 quinquies

D. Lgs. 460/97 art. 5

L. 398/1991



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LA SPEZIA

SEZIONE 4

unita con l'intervento del Signor:

<input checked="" type="checkbox"/>	GRANDINETTI	SALVATORE	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL MEDICO	VITTORIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MOLINO	ANNA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 327/10
depositato il 10/03/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL704A20058&09 IVA + IRAP 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

A.S. VIRTUS BASKET SPEZIA
VIALE AMENDOLA 172 19121 LA SPEZIA SP

difeso da:

D.SSA CRESCENZO TIZIANA
VIALE AMENDOLA 172 19121 LA SPEZIA SP

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 327/10

UDIENZA DEL

16/1/2010 ore 09:00

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

16/1/2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19/01/2010

Il Segretario
Il Segretario
Dott.ssa *Paola*

N. 327/10

La VIRTUS Basket La Spezia, in persona del suo legale rappresentante Lorenzo Brunetto, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Tiziana Crescenzo, ricorre avverso l'avviso di accertamento TL 704*200588/2009 – per l'anno di imposta 2005 – emesso dall'Agenzia delle Entrate della Spezia, chiedendone l'annullamento.

L'Ufficio ha proceduto ai sensi dell'art 39 e 40 DPR 600/73 e dell'art. 55 DPR 633/72, sulla base dei rilievi formulati dalla Polizia Tributaria con PVC in data 13.4.2009, disconoscendo le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche dalla L. 398/1991 ed accertando maggiori ricavi per € 10.950. Ha rilevato inoltre l'omesso versamento IVA per l'importo di € 18.000. In merito al ricorso, proposto dopo infruttuosa istanza di accertamento con adesione, il ricorrente lamenta la pretesa violazione del termine di 30 giorni previsto dall'art. 12 dello statuto del contribuente (L. 27.7.2000,n.212) per le operazioni di verifica con la conseguente inefficacia degli atti compiuti dopo il decorso di detto termine e inutilizzabilità delle prove ed elementi raccolti. Contesta infine il disconoscimento delle agevolazioni fiscali, il merito induttivo dell'accertamento, le motivazioni degli atti accertatori ed i singoli recuperi.

In relazione alle censure formulate dalla ricorrente, ritenute totalmente infondate dall'Ufficio, questa Commissione osserva, quanto alla questione della pretesa violazione del termine di 30 giorni previsto dall'art. 12 dello statuto del contribuente, che la norma, inserita nel generale quadro di revisione dei rapporti fisco-contribuente, si riferisce, come è dato evincere dal 1° comma dello stesso art. 12, agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, ecc., con modalità tali da arrecare la minima turbativa possibile allo svolgimento delle attività e alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. Alla luce del principio che precede lo stesso art.12, ai paragrafi successivi, prevede dettagliate regole per le concrete modalità di esecuzione delle verifiche fiscali. Nel caso in esame la facoltà prevista (3° comma art.12) di chiedere l'esame dei documenti amministrativi e contabili prelevati dai verificatori è avvenuta regolarmente al di fuori della sede ove è svolta l'attività, come richiesto dallo stesso contribuente. Peraltro le operazioni di verifica, si sono protratte per soli nove giorni lavorativi, mentre il maggior tempo intercorso dall'inizio della verifica e la redazione del PVC è addebitabile alla necessità di acquisire autorizzazioni e documentazione necessarie ad approfondire le indagini finanziarie anche nell'ambito del parallelo procedimento penale, circostanze tutte che si evidenziano dallo stesso PVC.

Nel merito della controversia si osserva che la facoltà di fruire dello speciale regime fiscale agevolativo previsto dalla L. 398/91 non è semplicemente legato alla manifestazione della relativa opzione, ma subordinato al possesso di precisi requisiti oggettivi e soggettivi, mentre il contribuente ritiene, erroneamente, che l'unico ostacolo sia posto dal divieto di conseguire proventi di attività commerciali superiori alla soglia dei 250.000 €, pena la perdita delle stesse agevolazioni fiscali. Quanto al requisito soggettivo, esso si incentra nella qualificazione del contribuente quale associazione sportiva dilettantistica, connotata dall'assenza di scopo di lucro e dall'affiliazione a federazioni sportive nazionali di promozione sportiva riconosciute. A nulla valgono le affermazioni del contribuente che dall'essere affiliati al CONI ne derivi una sorta di regolarità e/o verifica dell'osservanza di norme civili e fiscali, ma piuttosto l'affiliazione a tale Ente comporta l'adesione ai fini dell'organizzazione delle manifestazioni sportive, come è agevole dedurre dalle norme istitutive di tale Ente.

Passando all'esame del merito della controversia si osserva che la facoltà di fruire dello speciale regime fiscale agevolativo di cui alla L. 398/91 non è semplicemente legata alla manifestazione della relativa opzione, ma, come detto sopra, al possesso di precisi requisiti soggettivi ed oggettivi rinvenibili nel quadro normativo (D Lgs 460/97 dove si rinviene la definizione delle associazioni sportive "solo le società

dilettantistiche", il DPR 917/1986 che all'art. 148, comma 1 definisce non commerciale l'attività svolta dalle associazioni sportive nei confronti degli associati o dei partecipanti a condizione che la stessa sia esercitata in conformità delle finalità istituzionali. Il regime agevolativo è comunque subordinato all'adeguamento degli statuti ed atti costitutivi con l'inserimento delle clausole previste dal comma 4 quinquies art. 148 TUIR introdotto dall'art. 5 D Lgs 460/97. Le clausole ivi contemplate tendono ad assicurare il divieto di distribuzione di avanzi di gestione ed utili, di fondi di riserve o capitale, la disciplina del rapporto associativo, l'obbligo di predisporre ed approvare un rendiconto annuale di natura economico e finanziario anche allo scopo di evidenziare le attività decommercializzate e l'eleggibilità libera degli organi amministrativi con le dovute conseguenze civilistiche. Tuttavia è il mancato rinvenimento dello statuto dell'associazione, come rilevato dalla stessa Polizia Tributaria all'atto dell'inizio della stessa verifica (11.3.2008), atto che reca la data 25.6.2003, ma registrato solo il 19.6.2008, integra la violazione degli obblighi predisposti dalla normativa e la conseguente decadenza dal regime fiscale agevolativo dettato dalla L. 398/91.

La Polizia Tributaria, come rilevato, non si è comunque limitata a riscontrare le circostanze di cui sopra, ma ha effettuato riscontri intesi a dimostrare che concreto che l'Associazione ha operato in spregio delle clausole e regole statutarie poste a garanzia del rispetto normativo. A tal proposito appare singolare che nessuna assemblea degli associati è risultata mai convocata, non esisteva un libro degli associati e mai alcun rendiconto è stata sottoposto all'approvazione dell'assemblea. Infine indagini penali hanno appurato l'emissione di diverse fatture per sponsorizzazioni, a fronte di prestazioni non effettivamente rese (€ 90.000 con imponibile IVA pari ad € 18.000 non versata).

Dalle considerazioni ed evidenze in atti se ne deduce quindi l'impossibilità di accogliere il ricorso, dichiarando legittimo l'operato dell'Ufficio.


P Q M

RESPINGE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE

La Spezia, 16 novembre 20

Il Presidente Relatore

Salvatore Grandinetti



Sentenza 53/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Panetta, Relatore: Baldini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO analitico induttivo ex art 39 c. 1 dpr 600/73 – studi di settore –indicatore economico produttività – incoerenza - grave situazione di salute - chiusura dell'attività economica per mancanza dei presupposti di economicità - presunzione di maggiori ricavi – infondata.

Massima:

Non sono presumibili maggiori ricavi fondati sull'incoerenza dell'indicatore economico produttività per chi, a seguito di una gravissima situazione di salute, che comporta una grave limitazione nella vita quotidiana, soprattutto da un punto di vista lavorativo, è costretto a chiudere l'attività stessa per mancanza dei presupposti di economicità.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973 Art. 39 comma 1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LA SPEZIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

PANETTA UMBERTO Presidente

BALDINI MARIO Relatore

EVANGELISTI GIUSEPPE Giudice

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 442/10

UDIENZA DEL

13/01/2011

ora 09:30

SENTENZA

N°

53/1/11

PRONUNCIATA IL:

13.1.11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 2 MAR 2011

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Bonati Marina

Bonati Marina

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 442/10
depositato il 08/04/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL701A101108 IVA+IRPEF+IRAP 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

CARRO ALESSANDRO
VIA SDRUCCIOLA 1 CERRI 19021 ARCOLA SP

difeso da:

LAROSA BRUNO
VIALE XXIV MAGGIO 121 19100 LA SPEZIA SP

Con ricorso n. 442/10 Carro Alessandro si opponeva all' avviso di accertamento n. TL701A101106 per l'anno 2005 con il quale l' Agenzia delle Entrate della Spezia , sulla base degli studi di settore, accertava un maggior reddito ai fini IRPEF, IRAP e IVA pari a € 27.820,00.

Parte ricorrente contestava l' operato dell' Ufficio rilevando che la mancata congruità dello studio di settore era sostanzialmente determinata dalle condizioni di salute così gravi da obbligarlo a chiudere l' attività stessa per mancanza dei presupposti di economicità.

L' Ufficio insisteva nelle pretese erariali rilevando che l'accertamento era stato attuato non con l' utilizzo degli studi di settore ma con una ricostruzione indiretta.

DIRITTO

L' accertamento trae origine dal fatto che nello studio di settore relativo all' installazione di impianti elettrici presentato per l' anno 2005 è emersa l' incoerenza dell' indicatore economico produttività per addetto risultando inferiore al valore minimo e che tale anomalia è reiterata nel periodo dal 2003 al 2007.

L' Ufficio, pertanto, ritenendo inattendibili i ricavi dichiarati, ha proceduto, in modo legittimo, induttivamente al calcolo dei maggiori ricavi.

Parte ricorrente ha però ampiamente documentato l' esistenza di una gravissima situazione di salute che comporta una grave limitazione nella vita quotidiana, soprattutto da un punto di vista lavorativo.

Parte ricorrente è impossibilitata a condurre una vita autonoma e vive con i propri genitori.

Tale stato di cose ha inoltre comportato la chiusura dell'attività per evidente antieconomicità della stessa.

Pertanto, sulla base di quanto documentato, il ricorso non può che essere accolto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

LA SPEZIA, 13/01/2011

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Sentenza 86/7/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Sorrentino, Relatore: Costi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – concessione libertà condizionata – incidenza del reddito dell'indagato – non sussiste – recupero imposta sui dati dichiarati dal contribuente - fondatezza.

Massima:

Non esiste una norma che vincoli l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio presso il quale l'indagato è ristretto alla comprovata esistenza di un reddito del soggetto stesso. Pertanto, risultano del tutto inattendibili le giustificazioni addotte dal contribuente che, una volta arrestato, al fine di far risultare un determinato reddito che avrebbe potuto consentirgli uno stato di libertà condizionata, aveva "gonfiato" la dichiarazione dei redditi, per poi presentare una dichiarazione di rettifica.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LA SPEZIA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SORRENTINO	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	COSTI	GIORGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE ROGATIS	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 78/08
depositato il 29/01/2008

avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05620070004123990 IVA+IRPEF+IRAP 2004
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

RAZORI LUIGI
VIA DEL FORNO 39 19100 LA SPEZIA SP

difeso da:

MANCINI MARIA PAOLA
LA SPEZIA 19100 LA SPEZIA SP

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 78/08

UDIENZA DEL

18/05/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

86/7/11

PRONUNCIATA IL:

16/5/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/6/11

Il Segretario

fatto

Avverso la cartella di pagamento n. 056 2007 00041239 90 emessa da Equitalia Spezia Spa e notificata il 13/11/2007 con la quale - a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del dpr 600/73 e dell'art 54 bis del dpr 633/72 - è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 7.246,94 a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA relative all'anno di imposta 2004, il sig. RAZORI Luigi ha proposto tempestivo ricorso chiedendo l'annullamento dell'atto. Il contribuente sostiene che, essendo stato arrestato nel settembre del 2005, al fine di far risultare un determinato reddito che avrebbe potuto consentirgli uno stato di libertà condizionata, aveva "gonfiato" la dichiarazione dei redditi dell'anno 2004, presentata nel mese di Settembre del 2005. Successivamente, per regolarizzare la propria posizione relativa ai redditi dell'anno 2004, in data 09/01/2008, aveva presentato una dichiarazione di rettifica.

L' Ufficio insiste nella pretesa erariale sostenendo che il recupero per cui si procede trae origine da dati dichiarati dallo stesso contribuente tramite la presentazione della dichiarazione annuale e che la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre i termini di legge. Chiede pertanto che il ricorso venga respinto con contestuale condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite.

motivi della decisione

Osserva la Commissione che il ricorso non è fondato e non può essere accolto. E' circostanza pacifica che il recupero di imposta che sta alla base della cartella impugnata è scaturito dal controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2005, presentata per l'anno 2004, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del dpr 600/73 e dell'art. 54 del dpr 633/72. Il contribuente si difende sostenendo che i dati contenuti nella dichiarazioni erano volutamente inesatti perché nel mese di Settembre 2005 era stato emesso, nei suoi confronti, dall'Autorità Giudiziaria della Spezia, un provvedimento restrittivo della libertà personale e quindi, al momento di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2004, egli aveva artatamente "gonfiato" i dati, allo scopo di far risultare un determinato reddito, che avrebbe potuto consentirgli un stato di libertà condizionata. Lo stato drammatico delle condizioni economiche in cui versava e la esigenza di continuare a svolgere la sua attività lavorativa di "tatuatore", gli avevano impedito di rendersi conto delle possibili conseguenze di tale scelta. Osserva al riguardo la Commissione che non esiste una norma che vincoli l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio presso il quale l'indagato è ristretto alla comprovata esistenza di un reddito del soggetto stesso. Conseguentemente le giustificazioni addotte dal contribuente risultano del tutto inattendibili. Appare, al contrario, del tutto corretto l'operato dell' Ufficio che ha basato il recupero dell'imposta dovuta proprio sui dati dichiarati dal contribuente. D'altra parte occorre evidenziare che la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente risulta tardiva essendo stata presentata oltre i termini di legge.

Sulla base delle argomentazioni sopra svolte il ricorso deve essere respinto con contestuale conferma della cartella impugnata.


La particolarità della fattispecie trattata e lo stato personale del ricorrente consentono alla Commissione di compensare le spese di lite.

P. Q. M.

La Commissione rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.

La Spezia, 16/05/2011

IL RELATORE

G. G. 689


IL PRESIDENTE
dr. F. Sorrentino



Sentenza 75/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Bocchiardo, Relatore: Bianchi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – indagini bancarie ex art. 51 c. 2 Dpr. 633/72 ed art. 32 c. 1 Dpr. 600/73– onere della prova – grava sul contribuente – cointestazione di conti correnti – presunzione di condivisione al 50% delle somme deposita – infondatezza.

Massima:

Ai sensi dell'art. 51 c. 2 Dpr. 633/72 ed art. 32 c. 1 Dpr. 600/73, il contribuente che, contesta le risultanze di un accertamento basato sugli elementi emergenti da depositi bancari, deve fornire adeguata prova idonea a superare la presunzione legale che proprio quell'accertamento induttivo ha giustificato. La cointestazione con altro soggetto di due dei tre conti correnti oggetto di accertamento non esima di per sé il contribuente dal fornire comunque tale prova contraria, non ritenendosi corretto che lo stesso possa in merito beneficiare a priori di una presunzione assoluta e generica di condivisione al 50% con tale soggetto terzo delle somme depositate, ritenendosi sufficiente rilevare come, in ogni caso, lo stesso ricorrente poteva disporre dell'intera somma ivi depositata, salvo diversi accordi interni tra gli interessati, anche questi non dimostrati.

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, Art. 51 comma 2
D.P.R. 600/1973, Art. 32 comma 1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 772/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI IMPERIA

SEZIONE 4

14/06/2011 ore 15:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

<input type="checkbox"/>	BOCCHIARDO	GIOVANNI MARIA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BIANCHI	MARIA DONATA	Giudice
<input type="checkbox"/>	GIUDICI	GIANBATTISTA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N° 75/06/11

PRONUNCIATA IL:

14 GIU. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 GIU. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 772/09
depositato il 18/11/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL5010400192/2009 IRPEF 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI IMPERIA

proposto dal ricorrente:
PANNONE GIUSEPPE
VIA SAN SECONDO 39 18039 VENTIMIGLIA IM

difeso da:
FINIGUERRA DR. MAURO
PIAZZA COLOMBO 17 18038 SAN REMO IM

Dott. Claudio Todiere
Claudio Todiere

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 12/11/2009 il Sig. PANNONE Giuseppe impugnava l'avviso di accertamento n° TL5010400192/2009 emesso dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Imperia con il quale lo stesso Ufficio , sulla base di un precedente processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, accertava maggiori redditi non dichiarati per l'anno di imposta 2005 pari a complessivi € 118.386,00=.

Derivando tale accertamento sostanzialmente da indagini bancarie condotte sui conti correnti del ricorrente, lo stesso evidenziava come due dei tre depositi bancari oggetto di verifica risultavano contestati con altra persona a lui non legata da rapporti di convivenza né di parentela. Doveva pertanto considerarsi iniquo e non legittimo attribuire a lui integralmente , ed in via presuntiva, tutte le movimentazioni in entrata prive di giustificazione, mentre l'onere della relativa, effettiva imputabilità non poteva che far capo all'Ufficio accertatore.


In ogni caso il ricorrente adduceva la giustificazione di alcune, specifiche movimentazioni senza, peraltro, supportare le proprie argomentazioni difensive con relative prove documentali.

Sulla base di tali premesse con l'inoltrato ricorso veniva pertanto richiesto in principalit  l'annullamento dell'avviso impugnato e, in subordine, la rideterminazione in diminuzione del maggior reddito accertato. Con vittoria in ogni caso delle spese di giudizio.

In sede di controdeduzioni scritte l'Ufficio si opponeva all'accoglimento del ricorso chiedendone la reiezione con il favore delle spese per i motivi diffusamente esposti nella stessa memoria difensiva. In particolare lo stesso Ufficio ribadiva la legittimit  del proprio operato , attivato sulla base di precisi riferimenti normativi (art. 51 comma 2 Dpr 633/72 ed art. 32 comma 1 Dpr 600/73) che prevedono una presunzione legale che, come tale, fa venir meno l'onere probatorio spettante all'accertatore e, al contempo, obbliga il ricorrente a fornire prova contraria idonea a superare la medesima presunzione.

Ancora l'Ufficio evidenziava l'irrelevanza , nel caso concreto, della cointestazione dei conti bancari prospettata dal ricorrente, considerato altres  che il terzo contestatario non risultava comunque soggetto del tutto estraneo rispetto allo stesso sig. Pannone con il quale condivideva diversi interessi ed affari comuni.

All'odierna udienza di discussione il Collegio prendeva in considerazione una istanza di rinvio depositata in limine dal difensore del ricorrente che ,



tuttavia, riteneva di non accogliere in quanto non adeguatamente motivata. Il rappresentante dell'Ufficio concludeva come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene il ricorso infondato e, come tale, non meritevole di accoglimento.

In particolare osserva il Collegio come risulti essere stato disatteso, nel caso di specie, l'onere della prova che, proprio in forza dei riferimenti normativi richiamati dall'Ufficio, debba ritenersi gravare sul contribuente che contestando le risultanze di un accertamento basato sugli elementi emergenti da depositi bancari (nel caso che ci occupa conti correnti) deve fornire adeguata prova idonea a superare la presunzione legale che proprio tale accertamento induttivo ha giustificato.

Invero le scarse giustificazioni fornite in proposito dal ricorrente, peraltro limitatamente ad alcune delle movimentazioni bancari oggetto di considerazione, sono rimaste confinate allo stato labiale senza registrare alcun concreto supporto probatorio, in particolare documentale, a sostegno.

D'altra parte si ritiene che la cointestazione con altro soggetto di due dei tre conti correnti analizzati dall'Ufficio accertatore non esima di per sé il contribuente dal fornire comunque tale prova contraria, non ritenendosi corretto che lo stesso possa in merito beneficiare a priori di una presunzione assoluta e generica di condivisione al 50% con tale soggetto terzo delle somme depositate, ritenendosi sufficiente rilevare come, in ogni caso, lo stesso ricorrente poteva disporre dell'intera somma ivi depositata , salvo diversi accordi interni tra gli interessati , anche questi non dimostrati.


Alla luce delle considerazioni che precedono non resta , pertanto, che confermare la reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza , e vanno quindi poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P . Q . M .

La Commissione respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00= .

Il Presidente Est.
Avv. G.M. Bocchiardo



Sentenza 11/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Belgrano, Relatore: Donetti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – indagini bancarie ex art. 51 c. 2 Dpr. 633/72 ed art. 32 c. 1 Dpr. 600/73 – movimentazioni bancarie – riferibilità all’attività d’impresa – fondatezza – limiti al recupero fiscale – ragionevolezza.

Massima:

Fermo restando il principio secondo cui, a norma dell’art. 32 DPR 600/73, gli importi delle movimentazioni bancarie si presumono riferiti all’attività imprenditoriale quali componenti attivi di reddito, salvo rigorosa prova contraria che ne attesti l’irrilevanza o la non influenza, risponde a criteri di ragionevolezza e di equità sostanziale contenere il recupero fiscale nell’ambito dei soli versamenti accertati, posto che, secondo comune esperienza e buon senso i prelevamenti da c/c sono da imputare al sostenimento dei costi correlati all’attività dell’impresa generatrice dei ricavi.

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, Art. 51 comma 2
D.P.R. 600/1973, Art. 32 comma 1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **IMPERIA**

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BELGRANO	GIOVANNI	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DONETTI	FLORA	Giudice
<input type="checkbox"/>	MAJMONI	LAURA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 623/10 depositato il 20/07/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL5030100532/2010 IRES 2007 IVA IRAP contro AG.ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI IMPERIA

proposto dal ricorrente:

GENERALI COSTRUZIONI SRL CON UNICO SOCIO
VIA BONFANTE N. 1 18100 IMPERIA IM

La Società Generali Costruzioni SRL in persona del legale rappresentante p.t. corrente in Imperia ed ivi elettivamente domiciliata in via Bonfante n°1 presso lo studio del dott. Gianfranco Gabriel che la rappresenta e difende per delega resa a margine dell'atto introduttivo al giudizio, ha proposto ricorso contro l' Avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate -Ufficio di Imperia- in relazione ad II DD ed IVA per l'anno 2007.

Contesta l'operato dell'Ufficio che, sulla base di un accertamento induttivo fondato unicamente sui risultati di indagini bancarie, ha determinato redditi imponibili IRES di € 1.043.114,00 (a fronte di un dichiarato di € 272.335,00), un valore della produzione ai fini IRAP di € 1032.083,00 (contro un dichiarato di € 531.304,00) ed una maggior IVA dovuta per € 88.535,00. Sostiene in merito che,

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 623/10

UDIENZA DEL

30/11/2010 ore 15:30

SENTENZA

N° *11/11/11*

PRONUNCIATA IL:

30 NOV. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13 GEN. 2011

Il Segretario

(Giorgiana Terceiti)

secondo la prevalente giurisprudenza, le risultanze bancarie hanno valore di meri elementi indiziari da integrare attraverso ulteriori riscontri che ne rafforzino la valenza probatoria altrimenti insufficiente a legittimare l'accertamento, anche a prescindere dalle giustificazioni offerte dalla parte contribuente.

In sede di controdeduzioni l'Ufficio, premesso che alcuni rilievi relativi a indebite detrazioni IVA (di cui ai punti a/1 e a/2 dell'Avviso) si sono consolidati per mancata impugnazione, ribadisce che l'Accertamento basato su indagini banca riedi cui all'art. 32 DPR 600/73 trova piena legittimazione nello stesso dettato della norma richiamata oltre che nell'interpretazione della Suprema Corte (significativa al riguardo la sentenza n° 14847 del 5 giugno 2008) secondo cui i dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari costituiscono presunzione legale relativa e consentono quindi al contribuente di fornire prove contrarie che, tuttavia, nel caso in esame, sono risultate del tutto assenti, per cui il ricorso non merita positiva considerazione.

Il Collegio, tutto quanto sopra considerato, ritiene che, fermo restando il principio secondo cui, a norma dell'art. 32/1 DPR 600/73, gli importi delle movimentazioni bancarie si presumono riferiti all'attività imprenditoriale quali componenti attivi di reddito, salva rigorosa prova contraria che ne attesti l'irrelevanza o la non influenza (prova che, per le considerazioni svolte dall'Ufficio e condivise, nel caso in esame sono risultate del tutto insufficienti a vincere tale presunzione) risponda a criteri di ragionevolezza e di equità sostanziale contenere il recupero fiscale nell'ambito dei soli versamenti accertati posto che, secondo comune esperienza e buon senso i prelevamenti da c/c sono da imputare al sostenimento dei costi correlati all'attività dell'impresa generatrice dei ricavi: in questo senso (cioè di mitigare, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. il rigore della previsione normativa posta a fondamento della pretesa fiscale) si è espressa la C. Costituzionale (dec. n° 225 dell' 8/06/2005) e, sempre in tale contesto, si segnalano molteplici sentenze di merito tra cui la n° 29/2007 della C.T.P. di Macerata


P.Q.M.

la Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara infondato il recupero a tassazione relativo ai prelevamenti sui conti correnti bancari. Fermo il resto. Sanzioni nel minimo edittale.

Spese di causa compensate.

Così deciso all'udienza del 30/11/2010.

Il Presidente relatore



Sentenza 20/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Sanzo, Relatore: Donetti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – coefficienti presuntivi di maggior reddito ai ex art. 38, comma 4, 5 e 6 DPR. 600/73 e D.M. 10/09/92 – incongruenza tra dati dichiarati e capacità di spesa dimostrata – onere della prova – a carico del contribuente - carenza di motivazione ex art. 42 D.P.R. 600/73 - infondatezza.

Massima:

In materia di accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/73, il possesso di beni indicatori di capacità contributiva è riconosciuto come indice idoneo a fondare la presunzione che chi ne sia in possesso goda di un reddito proporzionato. L'accertamento sintetico richiede, per il suo utilizzo, l'esistenza di due circostanze: il possesso di determinati beni e lo scostamento di un quarto tra il reddito complessivo determinato in base a tale possesso e quello dichiarato dal contribuente; in presenza di ambedue le circostanze l'Ufficio non deve operare ulteriori indagini, spettando al contribuente l'onere di fornire eventuali prove contrarie.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, Art. 38 commi 4, 5 e 6;
Art. 42
D.M. 10/09/92



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 204/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **IMPERIA**

SEZIONE 1

11/01/2011 ore 15:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N° 20/01/11

<input type="checkbox"/>	SANZO	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	DONETTI	FLORA	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAJMONE	LAURA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

11 GEN. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 GEN 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 204/10
depositato il 24/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL5010101731/2009 IRPEF 2003
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI IMPERIA

proposto dal ricorrente:

GENTILE VINCENZA
CORSO ORAZIO RAIMONDO N. 163/7 18038 SANREMO IM

difeso da:

FARINA VINCENZO
CORSO ORAZIO RAIMONDO N. 163/7 18038 SANREMO IM

Il Segretario

Antonio Marialdo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di accertamento n. TL5010101731/2009, notificato in data 29/12/2009, l'Agenzia delle Entrate di Imperia accertava sinteticamente a carico di Gentile Vincenza, per l'anno 2003, dopo l'invio di questionario n. Q00167/2009, un reddito imponibile di €. 29.069,69 determinato in base ai coefficienti presuntivi di maggior reddito ai sensi dell'art. 38, comma 4, 5 e 6, del D.P.R. 600/73, il D. M. 10/09/92, come modificato dal D.M. 18/11/1992 e aggiornato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17/05/05.

Contro tale avviso preponeva tempestiva impugnazione la ricorrente chiedendone l'annullamento per decadenza del termine dell'azione accertatrice. Precisava che, come indicato nel questionario, risultava a carico del marito non essendo titolare di redditi tali da prevedere l'obbligo della dichiarazione, di conseguenza ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 600/73 l'accertamento per l'anno in oggetto doveva essere notificato a pena di decadenza entro il 31/12/2008, precisamente "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata".

In via subordinata la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento per l'utilizzo distorto e non motivato del metodo sintetico e per la carenza di motivazione ex art. 42 D.P.R. 600/73 e in ulteriore subordine la rideterminazione della pretesa impositiva.

In sede di controdeduzioni l'Ufficio sosteneva la legittimità del proprio operato ribadendo di aver accertato un reddito conseguito nel periodo considerato; per tale anno d'imposta la dichiarazione non era stata presentata risultando di fatto omessa, di conseguenza era stato applicato quanto previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/73. Rilevava, inoltre, che la signora Gentile aveva acquistato nel 2003 un autoveicolo di potenza superiore ai 21 cavalli fiscali per un valore in contrasto con l'assenza di redditi dichiarati nell'anno in esame ed in quelli precedenti e successivi. Questo fatto aveva costituito oggetto della segnalazione effettuata dalla Guardia di Finanza di Sanremo e del controllo dell'Agenzia delle Entrate sulla capacità contributiva della contribuente. L'Ufficio faceva presente di aver considerato i redditi complessivi del nucleo familiare e di aver applicato correttamente la normativa determinando sinteticamente il reddito complessivo in quando questo si discostava per almeno un quarto da

quello dichiarato dalla contribuente per due o più periodi d'imposta. Sosteneva, inoltre, di aver pienamente motivato l'avviso di accertamento ben emergendo la situazione di incongruenza fra i dati dichiarati e la capacità di spesa dimostrata; dalla segnalazione della Guardia di Finanza risultava, infatti, l'acquisto di un'autovettura del valore di circa €. 50.000,00 e un motociclo del valore di circa €. 5.000,00, oltre spese imputabili per abitazioni possedute. Non risultava, inoltre, alcuna prova dell'avvenuta elargizione di denaro per l'acquisto dell'autovettura, come sostenuto nel ricorso. Con l'accertamento sintetico la legge aveva introdotto l'onere della prova a carico del contribuente, in quanto la disponibilità di autovetture, abitazioni, incrementi patrimoniali sono rilevatori di capacità contributiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che il ricorso merita parziale accoglimento. L'accertamento appare legittimo non sussistendo la decadenza dell'azione accertatrice. La ricorrente è risultata intestataria di un maggior reddito non giustificato, non dichiarato che non è stato soggetto a tassazione. La percezione di redditi che avrebbero dovuto essere dichiarati nell'anno in esame e in quello successivo emerge dal fatto che la signora Gentile ha avuto la possibilità di acquistare un'autovettura di € 50.000,00. L'art. 38 del D.P.R. 600/73 prevede che in base ad elementi e circostanze di fatto certi l'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito netto complessivo del contribuente. Il possesso di beni indicatori di capacità contributiva è riconosciuto come indice idoneo a fondare la presunzione che chi ne sia in possesso goda di un reddito proporzionato. Essendo stata omessa la presentazione della dichiarazione per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 600/73 correttamente l'Ufficio ha notificato nei termini l'avviso di accertamento impugnato.

La Commissione ritiene, inoltre, che non possa essere condivisa l'eccezione relativa alla mancanza di motivazione. L'accertamento sintetico, infatti, richiede per il suo utilizzo l'esistenza di due circostanze di fatto ben precise: il possesso di determinati beni e lo scostamento di un quarto fra il reddito complessivo determinato in base a tale possesso e quello dichiarato dal contribuente; in presenza di ambedue le circostanze

l'Ufficio non deve operare ulteriori indagini, spettando al contribuente l'onere di fornire eventuali prove contrarie. Pertanto, non si riscontra nella fattispecie alcun vizio di motivazione.

Nel merito si osserva che costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 10350 del 01/07/2003, sentenza n. 14161 del 24/09/2003, sentenza n. 19252 del 30/09/2005, sentenza n. 5794 del 19/04/2001) pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare in concreto che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore da quello che scaturisce dalle presunzioni adottate dall'Ufficio. La contribuente non ha prodotto alcuna prova per dimostrare la provenienza delle somme necessarie per l'acquisizione dei beni e il mantenimento degli stessi.

Tenuto conto del dichiarato sottoutilizzo dell'autovettura, anche alla luce del fatto che è stata venduta nel 2005, la Commissione ritiene che il reddito sintetico accertato possa essere ridotto del 10% e determina quindi in € 26.163,00 il reddito da valere ai fini IRPEF nell'anno d'imposta 2003.

Dichiara compensate per un terzo le spese del giudizio e condanna la ricorrente a versare all'Agenzie delle Entrate i restanti due terzi, che liquida in € 766,00, spese generali compensate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso determina in € 26.163,00 il reddito dell'anno 2003. Dichiara compensate per un terzo le spese del giudizio e condanna la ricorrente Gentile Vincenza e rifondere all'Agenzia delle Entrate i restanti 2/3 (due terzi), che liquida in € 766,00, spese generali compensate.

Imperia, 11 gennaio 2011

Il Relatore

Felice Donetti

Il Presidente

Luigi Sansò

Sentenza 73/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Balba, Relatore: Del Vigo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – decadenza – mancata presentazione della dichiarazione – termine quinquennale – società a ristretta base societaria – distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati dalla società presunzione – legittimità.

Massima:

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, il termine di decadenza per l'accertamento della pretesa impositiva, è da identificarsi sempre in quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto presentarsi la dichiarazione, a nulla valendo la "imputabilità" o meno di tale mancata presentazione al contribuente (che non rende, di per sé, applicabile il diverso termine quadriennale). Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, non ricorrendo il divieto di praesumptio de praesumpto, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente, caratterizza la gestione sociale.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BALBA	SANTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DEL VIGO	VITTORIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNA	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 580/10
depositato il 16/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D010102733/2009 IRPEF 2004
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 2

proposto dal ricorrente:

BERNACCHIONI FRANCO GIUSEPPE
VIA TALAMONE 33 14 16127 GENOVA GE

difeso da:

AREZZI STEFANO
VIA DOMENICO FIASSELLA 10/12 16122 GENOVA GE

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 580/10

UDIENZA DEL

14/12/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

73/5/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

9-3-11

Il Segretario

Burani

dfn

A seguito di avviso di accertamento n. R4D030102765/2009 per l'anno **2004** emesso nei confronti della s.l.r. TROSTI AMMINISTRAZIONI, con cui venivano accertati maggiori ricavi per € 1.077.399,00 sulla base di indagini bancarie sui conti della società e dei soci, l' Ufficio provvedeva a rettificare di conseguenza i redditi IRPEF dei soci in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili. Rilevato che, per l'esercizio in esame, le quote sociali della TROSTI Amministrazione srl erano in possesso di soli tre soci e che pertanto il caso in esame rientrava nella fattispecie, individuata da dottrina, giurisprudenza e pratica amministrativa, della società a ristretta base societaria, emetteva di conseguenza avviso di accertamento n. R4D010102733/2009 per l'anno 2004 nei confronti del socio **BERNACCHIONI FRANCO GIUSEPPE**.

Ricorreva il socio BERNACCHIONI Franco Giuseppe, facendo propri i motivi già avanzati dalla società in merito all'accertamento societario e chiedendone l'annullamento ed in particolare sostiene

1. illegittimità dell'atto di accertamento per mancato rispetto dei termini di decadenza per la notifica degli atti di accertamento previsti dall'art. 43 DPR 600/1973;
2. illegittimità dell'imputazione in capo al socio di una società di capitali a ristretta base azionaria dei maggiori utili accertati in capo alla società ;
3. nel merito la parte ricorrente si limitava ad evidenziare che l'atto impositivo presupposto emesso a carico della società è stato impugnato innanzi alla CTP con autonomo ricorso portante RGR 579/2010 (sez. V) .

L'Ufficio nelle sue controdeduzioni contestava la fondatezza delle argomentazioni della ricorrente e con memoria prot. N. 149824 del 8 novembre 2010 fa presente che a seguito di istanza di autotutela presentata dalla società Trosti con atto 15 aprile 2010 ha proceduto in via di autotutela ad annullare la pretesa impositiva per la parte riguardante i movimenti per € 268.309,52; atteso che tale autotutela parziale si riflette anche sulla rettifica della dichiarazione del socio fa presente di aver rideterminato in via di autotutela il reddito di partecipazione in € 56.199,00. Chiede pertanto di confermare l'avviso di accertamento impugnato come risultante a seguito dell'atto di autotutela parziale.

Osserva la Commissione.

Sul rispetto dei termini di decadenza previsti per la notifica degli atti di accertamento previsti dall'art. 43 DPR 600/1973, lo stesso stabilisce che gli atti di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

- del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nei casi di dichiarazione omessa o di presentazione di dichiarazione nulla.

Nel caso in esame per l'anno d'imposta 2004, non veniva presentata dichiarazione dei redditi. I termini per la notifica dell'avviso di accertamento scadevano il 31 dicembre 2010 e l'avviso di accertamento in causa, è stato notificato il 25.03.2010, risultando pertanto tempestivo e legittimo.

Priva di fondamento è la tesi della ricorrente che sostiene che occorrerebbe distinguere tra il caso di omessa presentazione della dichiarazione, per il quale si applicherebbe il termine di decadenza quinquennale, e il caso di "non colpevole" presentazione della dichiarazione per assenza di presupposto, per il quale si applicherebbe il più breve termine di decadenza quadriennale.

Tale interpretazione non trova alcun riscontro nella lettera della legge che fa riferimento al dato "oggettivo" della mancanza di presentazione della dichiarazione.


Sulla legittimità dell'accertamento a carico di soci di società di capitali a ristretta compagine sociale e per quanto riguarda la presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati dalla società, si sottolinea che, come recentemente ribadito dalla Cassazione con la sentenza 18640/2008, "nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, non ricorrendo il divieto di presunzione di secondo grado in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale".

La correttezza logico giuridica di tale criterio d'imputazione ai soci degli utili extracontabili è stata del resto ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, sulla considerazione della "complicità" che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale (Cassazione, sentenze nn. 941/1986, 5129/1995, 2390/2000, 2606/2000, 3254/2000, 1234/2000, 4695/2002). La sentenza 6197/2007 ha inoltre stabilito che sussiste il "consolidato" principio (vedi Cassazione, sentenze nn. 6780, 7564 e 16885, tutte del 2003) secondo cui "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati".

I ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, sono infatti naturalmente considerati distribuiti ai soci in quanto tali, quindi senza nessun altro titolo giuridico che la qualità rivestita.

Pertanto, in questi casi, è legittimo presumere che le somme corrispondenti al risultato dell'esercizio economico sono entrate nella disponibilità dei soci. Gli elementi che consentono il recupero sono infatti costituiti dalla differenza tra l'accertato e il dichiarato (somma da distribuire), il fatto che tale somma non è stata impiegata all'interno dell'impresa, la natura e la funzione pratica delle poste

pag. 3



recuprate, il carattere ristretto della compagine sociale e infine la causa tipica del contratto di società (divisione degli utili derivanti dall'attività sociale).

Tanto premesso ed in ossequio al principio consolidato della Suprema Corte va confermato l'avviso di accertamento impugnato nella misura di € 56.199,00 come risultante a seguito dell'atto di autotutela parziale. Ne consegue, analogamente a quanto già deciso in data 14 dicembre 2010 nei confronti della società partecipata "Trosti Amministrazioni s.r.l.", il rigetto del ricorso.

Per giusti motivi si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

P. Q. M.

La Commissione,

Respinge il ricorso. Dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.

Genova 14 dicembre 2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Sentenza 32/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – studi di settore – presupposto – gravi incongruenze – dimostrazione – necessità – adeguamento caratteristiche attività del contribuente - necessità

Massima:

E' illegittimo un accertamento fondato sugli studi di settore (art. 62 sexies d.l. n. 331/93) qualora l'Ufficio non abbia indicato né dimostrato le gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli accertati sulla base dello studio di settore stesso, essendo altresì necessario che lo studio di settore applicato sia "calibrato" in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta dal contribuente.

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, Art. 62 sexies



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BONETTO | GIANFRANCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <u>VENTURINI</u> DI SIENA | <u>MARIO CARLO</u> / <u>MURARI</u> | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BARABINO | MAURO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE
N° 3
REG.GENERALE
N° 2010/08
UDIENZA DEL

16/11/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°
32

PRONUNCIATA IL:
16 NOV. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL:
25 MAR. 2011



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2010/08 depositato il 03/12/2008
- avverso la sentenza n° 131/04/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO IMPERIA

controparte:

BARLA TAMARA
SOCIO ACC.TE MAR.EL.DI TESTA CARLO E C.SAS
SALITA PROF GISSEY 1 18027 PONTEDASSIO IM

difeso da:

TAMINETTO MARCO
VIA BELGRANO 4 18100 IMPERIA IM

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4H010400362 IRPEF 2002



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16/02/2006 BARLA Tamara, socia accomandante della "MAR.EL di Testa Carlo & C. S.a.s.", con partecipazione al 40%, impugnava l'avviso di accertamento n. R4H010400362, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Imperia, per l'anno 2002 e notificato il 13/08/05, a seguito di rettifica del reddito d'impresa dichiarato dalla società, così che era stato elevato da € 4.090,00 a € 6.273,00 il reddito di partecipazione della predetta socia, avendo l'Ufficio considerato che i ricavi dichiarati dall'impresa esprimevano valori non congrui rispetto alla modalità di svolgimento dell'attività, consistente in "altri lavori di installazione" provvedendo ai sensi dell'art. 39, c. 1 lett. d) del D.P.R. 600/73, dell'art. 62 sexies, c. 3 del D.L. 331/93 alla determinazione di maggiore imposta IRPEF, relative addizionali regionale e comunale, nonché all'irrogazione delle consequenziali sanzioni.

Richiedeva, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione con valore di giudicato, del ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società partecipata, nonché l'annullamento dell'avviso suddetto, stante l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione, poiché fondato su mero rinvio all'accertamento in capo alla società partecipata, mentre in via sostanziale rilevava l'illegittima applicazione delle sanzioni, secondo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione perché irrogate in violazione dell'art. 1 del D. Lgs. 471/97, come peraltro sostenuto dalla circolare n. 7/1496 del 30/04/97. Chiedeva in subordine l'applicazione dell'art. 7, c. 4 D. Lgs. 472/97 e la riduzione delle sanzioni applicate alla metà del minimo, vinte le spese di giudizio.

L'Ufficio resisteva al ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato, richiamando giurisprudenza di legittimità (C. Cass., 27/02/02, n. 2899) sul diritto/dovere del socio accomandante di controllare l'esattezza del bilancio della società in accomandita semplice quale vero e proprio obbligo nei confronti del fisco ai fini della presentazione di una dichiarazione dei redditi veritiera, in quanto l'infedeltà della dichiarazione presentata dalla società inficia anche la dichiarazione del socio, mentre per i soci accomandatari tale facoltà è garantita dall'art. 2320, c. 3 c.c. e assume la connotazione di un obbligo nei confronti del fisco. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la rifusione delle spese processuali.

La CTP di Imperia, con la sentenza n. 131/04/07 del 20/09/07, depositata il 4/10/07, accoglieva il ricorso, compensando le spese di giudizio, evidenziando che la presente causa doveva seguire l'esito di quella instaurata su ricorso della Società, deciso nella stessa udienza.

L'Agenzia delle Entrate proponeva successivamente appello presso questa CTR, eccependo che la sentenza di prime cure relativa alla società si palesava censurabile perché era basata su presupposti di diritto errati in relazione all'interpretazione della norma di cui all'art. 62 sexies D.L. 331/93, che legittima l'accertamento dell'Ufficio basato sullo scostamento dello studio di settore, posto che i maggiori ricavi desumibili dalla loro applicazione costituiscono, in definitiva, una presunzione legale con ammissione di prova in contrario senso, come da circolare n. 58/E del 27/06/02 Dir. Centr. Acc.- Inoltre era emersa

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 2010/08

UDIENZA DEL

16/11/2009 ore 09:30

Aug 2

Aug 2



(segue)

l'antieconomicità dell'attività esercitata dai soci, poiché il reddito d'impresa dichiarato non risultava remunerativo dell'impegno lavorativo profuso, valutato nella percentuale del 14,37%, mentre lo studio di settore era molto calibrato ed affidabile, dato che il ricavo minimo e quello puntuale erano piuttosto ravvicinati e quindi era da escludere un errore sistemico interno allo studio stesso. Contestava altresì l'annullamento della sanzione irrogata per inottemperanza all'invito a comparire.

Chiedeva pertanto la riforma della sentenza appellata con la conferma integrale dell'atto impositivo emesso e la vittoria delle spese di giudizio.

Nessuno si costituiva per l'appellata.

All'odierna camera di consiglio veniva sentito il relatore sugli atti del processo, quindi la Commissione decideva come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto l'appello dell'Ufficio e gli atti del processo, la Commissione è dell'avviso che l'impugnazione non sia fondata, come deciso nella stessa odierna udienza nei confronti dell'appello proposto avverso la decisione adottata in primo grado nei confronti della Società partecipata.

Le considerazioni che hanno portato i primi giudici al convincimento che le lagnanze della società fossero meritevoli di accoglimento traggono - sostanzialmente- tutte origine dal rilievo che l'Ufficio avrebbe proceduto ad una acritica applicazione degli studi di settore, poiché, come esposto in ricorso, i ricavi dichiarati nel quadro G, modello unico 2003, non erano risultati congrui rispetto ai ricavi calcolati con il software Ge.Ri.Co., utilizzato per l'applicazione dello studio di settore SG75U, non corrispondente a quello relativo al codice di attività 31.62 (31622 con effetto dal 1°/01/05), attribuito alla società al momento dell'iscrizione alla Camera di Commercio, corrispondente al "montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici". Precisava il Collegio che quello più pertinente appariva lo studio S.D.41U, come dichiarato dal contribuente nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Imperia, e riportato nel verbale del 30/11/05 (all.to 25 società ricorrente), che faceva emergere invece la congruità dei ricavi dichiarati.

Tale assunto viene pienamente condiviso, e anche le motivazioni dell'appello che hanno contestato detta decisione quando ha evidenziato che l'Ufficio non aveva indicato e dimostrato quale sarebbe stata la grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli accertati con lo studio di settore, come richiesto dall'art. 62 sexies D.L.331/93, non avendo dimostrato un necessario spostamento almeno del 25%, non aggiungono -ad avviso di questa Commissione- elementi validi per discostarsi dalle valutazioni espresse dai primi giudici, anche su questo punto da condividere.

I fatti non sembrano contestati, ma diversa è la valutazione dell'impatto degli stessi sull'andamento della società e conseguentemente sulla attitudine a produrre i redditi risultanti dalla applicazione degli studi di settore, senza aver esaminato alcuni elementi specifici della predetta, quali l'ubicazione, le dimensioni dei locali, la specificità dell'attività svolta dalla società, piuttosto rara, ti-

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 2010/08

UDIENZA DEL

16/11/2009 ore 09:30

Fig. 3



(segue)

pica di zone costiere dotate di attracchi per diportisti, compiendo una valutazione atta a rilevare le differenze rispetto allo specifico standard nazionale e/o locale.

Si osserva che, come riferito nella memoria difensiva depositata dalla società il 7/09/07, in sede di stesura dei clusters il software Ge.Ri.Co. ipotizzava che si trattasse, per oltre il 96%, di una piccola impresa "specializzata nell'installazione di impianti elettrici civili", non corrispondente alla realtà.

Tale circostanza avrebbe dovuto far dubitare l'Ufficio della effettiva applicabilità dei parametri alla fattispecie in esame, pertanto la sentenza di primo grado relativa alla società è stata all'odierna udienza confermata, con la conseguenza che anche quella qui appellata deve essere confermata e le spese del giudizio riguardanti la socia vengono compensate tra le parti, come già deciso per la società partecipata.

P. Q. M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 16 novembre 2009.

L'estensore

(Miriam Di Sietta)

Il Presidente

(Gianfranco Bonetto)

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 201008

UDIENZA DEL

16/11/2009

ore 09:30

Sentenza 120/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Sarni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – art. 10 D.lgs. n. 460/97 - requisiti per la qualifica di un soggetto come ONLUS con la conseguente fruizione di vantaggi fiscali – assenza – accertamento – IRES IRAP IVA - legittimità

Massima:

E' legittimo l'accertamento emesso nei confronti di un'associazione che, pur formalmente qualificandosi come Onlus, non rispetti i requisiti imposti dalla D.Lgs. n. 460/1997, art. 10, ai fini del riconoscimento della relativa qualifica e dei relativi benefici (nella specie, è risultato mancare un vero e proprio rapporto associativo, senza elezione degli organi direttivi, e la contabilità era tenuta in maniera approssimativa).

Riferimenti normativi: D.Lgs. 460/1997, Art. 10



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAGLIONE	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SARNI	MARIA LUISA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARRODANO	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 608/09
depos. tato il 26/03/2009
- avverso la sentenza n° 1/06/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

controparte:

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE INVALIDI CIVILI
VIA PAGANINI 8/R 17100 SAVONA SV

difeso da:

VINATTIERI ELISABETTA
CORSO GRAMSCI 46 51100 PISTOIA PT

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4P030100539/2006 IVA + IRAP

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 608/09

UDIENZA DEL

10/03/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

120

PRONUNCIATA IL:

10/3/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 OTT. 2011

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate di Savona ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 1/ 2008 depositata l'1.02.2008 con la quale veniva accolto il ricorso proposto dalla Associazione Anziani Invalidi Civili di Savona volto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. R4P030100539- 2006 IRAP IRES IVA anno 2004 inerente l'attività di trasporto inabili effettuata dalla Associazione senza l'osservanza di dichiarazione dei redditi né di tenuta della contabilità.

Il Giudice di 1° grado era addivenuto a tale determinazione in considerazione del fatto che, in quanto organismo soggetto al potere di controllo e sostitutivo della Giunta Esecutiva dell'APICI nazionale, l'Associazione risultava priva di soggettività giuridico-fiscale sicché non poteva essere fatta destinataria di azioni di recupero impositivo e di accertamento in genere.

Lo stesso Giudice, tuttavia, con riguardo anche alla portata degli artt. 13 e 15 dello Statuto del Comitato Nazionale, che riconoscevano alle aggregazioni provinciali autonomia amministrativa, contabile ed anche finanziaria, rinviava la valutazione di tali aspetti alla decisione che avrebbe dovuto essere assunta dal T.A.R. Lazio investito della questione della qualità di ONLUS dell'APICI nazionale.

In tali termini accoglieva la domanda.

L'Agenzia delle Entrate ha appellato detta sentenza.

L'APICI di Savona ha impugnato anch'essa la stessa sentenza - perché non aveva disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento -senza tuttavia depositare il relativo atto di appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Genova sicché l'Ufficio di Savona si è costituito in giudizio chiedendone l'inammissibilità ex art. 53 D.L. 546/92

Nei propri atti aggressivi e difensivi l'Agenzia delle Entrate, dopo aver dedotto l'inammissibilità dell'appello di controparte per mancato deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale ed anche il deposito presso questa Commissione Regionale, rivendica la non riferibilità ad ONLUS dell'Organizzazione perché:

- il numero delle persone assistite dall'Ente risultava irrilevante;
 - pur ricevendo contribuzioni volontarie non esisteva traccia di tali movimentazioni per le quali rilasciava all'oblato solo ricevute;
 - l'APICI sarebbe quindi inequivocabilmente un ente commerciale
- La causa, chiamata all'udienza del 10.03.2011, è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio è fondato e va conseguentemente accolto.

Non può ragionevolmente sostenersi che l'APICI di Savona costituisca una mera struttura periferica con semplice autonomia contabile e gestionale e quindi inesistente sotto il profilo tributario.

L'art. 10 del D. Lgs. n.460 del 1997 stabilisce, infatti, che, per il riconoscimento della qualifica di ONLUS, debbono ricorrere tutti i requisiti richiesti.

Tali requisiti non si rinvennero atteso che:

- il rendiconto appare redatto in maniera approssimativa e senza l'osservanza dei requisiti di legge;
- manca un vero e proprio rapporto associativo come pure mancano, perché non eletti, gli organi direttivi;



l'Associazione ha una struttura di impresa perché i cosiddetti rimborsi spese si sostanziano in realtà in vere e proprie provvigioni (20% delle somme riscosse) usate per pagare i telefonisti e gli autisti;

- le scritture contabili appaiono inattendibili.

Spese compensate.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio e in riforma della sentenza impugnata conferma l'avviso di accertamento per l'anno 2004.

In considerazione della complessità delle questioni trattate compensa le spese.

Il Relatore *CC, 10.08.2011* Il Presidente

Il Relatore

Il Presidente

Sentenza 8/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – avviamento – valutazione da parte del giudice criteri –indicazione - necessità

Massima:

Nella valutazione dell'avviamento, il giudice è sempre libero di seguire criteri anche diversi da quelli della mera capitalizzazione dei redditi, criteri che possono essere variabili, con l'unico limite di indicare i motivi della scelta di un particolare criterio, ed i concreti elementi che hanno influito sulla determinazione del valore accertato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

riunita con l'intervento del Signori

<input type="checkbox"/>	BONETTO	GIANFRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI SIENA	MIRIAM	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL SANTO	GIAN CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE 3

SEZIONE
N° 3
REG.GENERALE
N° 513/08
UDENZA DEL

23/02/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

8

PRONUNCIATA IL:
23 FEB. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 8 FEB. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul° appello n° 513/08 depositato il 25/03/2008
- avverso la sentenza n° 11/06/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO LA SPEZIA

controparte:

WONDER BAR DI CECCANTI SILVIA E C. SAS
VIA DELLE CAVE 40 19123 LA SPEZIA SP

difeso da:

CRESCENZO TIZIANA
VIALE AMENDOLA 172 19100 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:

AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n° 2004 S2V N100019000 A001 REGISTRO 2004



[Handwritten signature]



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato la società indicata in epigrafe, come ivi rappresentata e difesa, impugna l'avviso di rettifica e liquidazione di atto privato autenticato serie 2V numero 100019 del 4/08/2004, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di La Spezia, notificato il 20/06/06, con il quale viene elevato il valore dichiarato per l'avviamento a seguito della cessione di azienda (bar), ubicata in La Spezia, Viale Italia n. 479, pertanto il valore finale della stessa viene elevato da € 20.000,00 ad € 113.000,00, ritenendo invece congruo quello delle attrezzature, dichiarato in € 7.000,00, in applicazione dei criteri dettati dall'art. 51, c. 4 del DPR n. 131/1986.

Eccepisce la nullità dell'atto per difetto di motivazione, in quanto la legge di registro prevede l'obbligo della motivazione, che è fondamentale per arrivare ad una soglia minima di equità fiscale e per permettere al contribuente di esercitare il diritto alla difesa. Nel merito, lamenta l'operato dell'Ufficio, articolatisi su semplici calcoli matematici, ma senza alcun riferimento alla realtà oggettiva dell'azienda, in quanto nella zona sono presenti altre attività similari e di conseguenza i margini della clientela sono ridotti. Chiede l'annullamento dell'atto opposto, ed, in subordine, la riduzione dei valori accertati.

L'Ufficio deposita controdeduzioni con le quali chiede la conferma dell'avviso, rilevando che l'atto è stato adeguatamente motivato, essendo stato adottato il "metodo indiretto", in forza del quale, per definizione, "il valore di un'azienda è dato dalla media tra il valore dell'azienda in base alle sue attività ed il valore dell'azienda in base al suo rendimento". E' stato quindi calcolato con riferimento al suo profitto annuo reale, dato dal contratto di affitto, pari ad € 19.860,00, rivalutato, considerando come tasso di capitalizzazione quello del rendimento dei BTP, stimato al 4,5%, maggiorato del 100%, in considerazione del fatto che il rischio di colui che gestisce un'azienda è superiore a quello di chi investe in Titoli di Stato. Rileva che è onere del contribuente dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi di quelli adottati dall'Ufficio. Richiama decisione della Commissione Tributaria Centrale, Sez. n. IXX del 4/03/2000, che individua "il valore da considerare ai fini della determinazione della base imponibile il prezzo (compreso il valore di avviamento, in quanto parte del valore dell'azienda) che il bene ha in comune commercio, prescindendo da circostanze soggettive". Pertanto, nel merito dell'attività, osserva che, pur avendo il bar avuto diversi passaggi di gestione anteriori all'acquisto "de quo", è ubicato in una zona centrale, di fronte al Parco della Magliolina e di fianco agli uffici della Questura, e le potenzialità in termini di avviamento sono altissime, mentre l'ipotetico andamento negativo sarebbe indipendente dai fattori oggettivi. Chiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.

La C.T.P. di La Spezia, con sentenza n. 11/06/07 dell'11/01/07, respinge l'eccezione preliminare di difetto di motivazione, in quanto risultano chiaramente esposti i criteri normativi ai quali l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di La Spezia, ha fatto riferimento, mentre accoglie nel merito il ricorso, ritenendo non corretto l'operato dell'Amministrazione Finanziaria, basato sul "profitto annuo", capitalizzato all'8,50%, sommato al valore dichiarato dalla parte quale

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 513/08

UDIENZA DEL

23/02/2009 ore 09:30



(segue)

valore delle attrezzature e diviso per due, in applicazione dell'art. 51 del D.P.R. 131/86, che peraltro nulla dispone sulla metodologia del calcolo. Ritiene invece che avrebbe dovuto utilizzare quella prevista dall'art. 2, c. 4 D.P.R. 31/07/96, n. 460, anche se riferita a fattispecie diversa, quale è quella dell'accertamento con adesione ai fini delle imposte indirette, enucleata comunque per la valutazione dello stesso bene. Ciò in applicazione di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (C. Cass., 13/01/2006, n. 613), secondo la quale il giudice non è tenuto a formulare la regola decisoria del caso concreto, ricorrendo alla così detta equità formativa del singolo caso, sostitutiva della regola di diritto, bensì può e deve ricercare ogni utile riferimento di diritto positivo che possa coadiuvarlo ai fini di una corretta valutazione. Conclude, ritenendo non adeguatamente supportata la fondatezza della pretesa fiscale, confermando i valori dichiarati dal contribuente, pertanto accoglie il ricorso con la compensazione delle spese di giudizio.

L'Ufficio deposita appello presso questa Commissione Tributaria Regionale, insistendo nelle argomentazioni svolte in primo grado, contestando l'applicabilità della normativa di cui al c. 4 dell'art. 2 del D.P.R. 460 del 31/07/96, che è un criterio di valutazione meramente interno dell'amministrazione, con l'unico scopo di delimitarne la discrezionalità nel contraddittorio con il contribuente. Precisa inoltre che l'avviamento è di norma determinato in base alle usuali contrattazioni commerciali, che prevedono l'attribuzione di un valore pari alla media dei ricavi realizzati nell'ultimo triennio. Chiede la riforma della sentenza appellata, con a condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Non risulta che il contribuente si sia costituito in appello.

All'odierna pubblica udienza, dopo l'esposizione del relatore sui fatti di causa, viene sentito il rappresentante dell'Ufficio, quindi la Commissione si ritira in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti del fascicolo processuale, la Commissione ritiene la decisione appellata meritevole di censura nella parte in cui contesta il metodo adottato dall'Ufficio in assenza di elementi di valutazione ex adverso presentati per poter confermare il valore dichiarato dalla società.

Si osserva che l'avviamento commerciale risulta una componente necessaria delle aziende, espressamente prevista dall'art. 51 u.c. DPR 131/86 ed in quanto tale soggetta a valutazione, che è la base dell'avviso di accertamento. Tale atto è contestato dalla società ricorrente, con la presentazione del solo ricorso in primo grado, in quanto, a suo dire, il valore attribuito dall'Ufficio appare effettuato in "dispregio ad una concreta verifica dello stato dei beni, all'andamento generale e alla presenza di altre attività similari nella zona", senza peraltro che la stessa abbia proposto criteri diversi per consentire di verificare la difformità con l'assunto ex adverso sostenuto.

Pertanto si prendono in esame i parametri di valutazione adottati dall'Ufficio, partendo dal profitto annuo derivante dal contratto d'affitto d'azienda sopraddetto, capitalizzato e maggiorato del rischio d'impresa, ma

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 513/08

UDIENZA DEL

23/02/2009

ore 09:30

209 3



(segue)

riducendo la maggiorazione, in considerazione delle difficoltà sostenute da controparte per l'esercizio dell'attività, che ha avuto diversi passaggi di gestione anteriori a quella di cui trattasi, per determinare il valore dell'avviamento in € 90.000,00. Ciò, secondo quanto più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, che, nella valutazione dell'avviamento, ha sostenuto che il giudice di merito è sempre libero di seguire criteri anche diversi da quelli della mera capitalizzazione dei redditi, criteri che possono essere variabili con l'unico limite di indicare i motivi della scelta di un particolare criterio e di concreti elementi che hanno influito sulla determinazione del valore accertato (Cass., 2.08.1995, n. 8470; Cass. 6.04.1992, n. 4210).

Quindi la sentenza di primo grado viene riformata parzialmente.

In ordine alle spese, attesa la parziale difformità del giudicato fa ritenere che le stesse possano essere integralmente compensate.

P. Q. M.

La Commissione accoglie parzialmente l'appello e determina il valore di avviamento in € 90.000,00. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 23.02.09

L'estensore

Miriam Di Stefano

Il Presidente

(Gianfranco Bonetto)

pag. 4

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 513/08

UDIENZA DEL

23/02/2009 ore 09:30

Sentenza 456/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Di Napoli, Relatore: Graziano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – raddoppio dei termini – violazione che comporta obbligo di denuncia – legittimità – fondatezza della notizia criminis esclusione

Massima:

Ai sensi dell'art. 43, c. 3, d.p.r. n. 600/1973, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, i termini per l'accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio del termine di accertamento è legato alla sussistenza del mero obbligo di inoltro della denuncia e non alla fondatezza della notizia criminis, la cui valutazione non può essere compiuta dal giudice tributario.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, Art. 43, comma 3

C.P.P. Art. 331

D. Lgs. n° 74/2000



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1738/11

UDIENZA DEL

07/11/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

456

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **GENOVA**

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI NAPOLI	RAFFAELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRAZIANO	FABIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CASTELLI	FRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1738/11
depositato il 13/06/2011

- avverso DINIEGO AD. PVC n° 121624 I.V.A. 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

BINGO 2001 SRL
LARGO SANGUINETI 11/12 16123 GENOVA GE

difeso da:

TREVIA ROBERTO ALBERTINAZZI GAUDENZIO
FABBRI MILVIO
PIAZZA DANTE 23/D 18100 IMPERIA IM

Il Segretario

Bamburra

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della "Bingo 2001" s.r.l., difeso e rappresentato dai dott. comm. M. Fabbri e G. Albertinazzi nonché dall'avv. R. Trevia, giusta procura in calce al ricorso, ha impugnato la nota prot. n. 121624 del 15/4/2011, con la quale l'Agenzia delle entrate – Ufficio Provinciale di Genova Area 2 ha comunicato l'invalidità dell'istanza di adesione *ex art. 5-bis* del d.lgs. 19/6/1997, n. 218 (adesione ai processi verbali di constatazione), ritenendola illegittima per i seguenti motivi:

- omessa indicazione dei dati previsti dall'art. 7, 2° comma dello Statuto del contribuente;
- tempestività dell'istanza di adesione;
- impossibilità di aderire al p.v.c. per l'anno 2005, per prescrizione e per infondatezza della notizia di reato.

Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio, manifestando la volontà di definizione anche per l'anno 2005.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova Ufficio controlli, regolarmente costituitasi, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, perché l'atto impugnato non è riconducibile ad alcuno degli atti previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992; ha quindi sostenuto l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso, concludendo per la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio, ed opponendosi alla definizione proposta dal contribuente per l'anno 2005.

La controversia è stata esaminata alla pubblica udienza del 7/11/2011, alla quale erano presenti entrambe le parti, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

La Commissione, letti gli atti ed esaminati i documenti, a scioglimento della riserva formulata all'udienza di discussione, formula le seguenti osservazioni, decidendo in conseguenza.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Innanzitutto va esaminata l'eccezione preliminare dell'Agenzia resistente di inammissibilità del ricorso, che appare infondata.

L'atto oggetto di impugnazione è la comunicazione con la quale la medesima Agenzia ha portato a conoscenza del contribuente/ricorrente l'invalidità dell'istanza di adesione *ex art. 5-bis* del d.lgs. n. 218/1997 al processo verbale di constatazione notificato in data 9/2/2011, perché non riferita a tutti gli anni d'imposta ai quali si riferisce il p.v.c. (il contribuente non ha inserito nell'istanza, infatti, l'anno 2005) e perché tardiva.

Tale comunicazione ha natura di un provvedimento di diniego di agevolazioni ovvero di rigetto di domanda di definizione agevolata e rientra, pertanto, nella previsione di cui

alla lettera h) dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Essa risulta dunque impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie e l'eccezione di inammissibilità del ricorso in esame deve essere respinta.

Venendo alla disamina dei motivi avanzati dal ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

Con il primo motivo lamenta l'omessa indicazione nell'atto impugnato dei dati circa il responsabile del procedimento, l'organo giurisdizionale cui proporre opposizione e le modalità di impugnazione, in violazione dell'art. 7, 2° comma dello Statuto del contribuente, che ne determinerebbero la nullità.

Il motivo è infondato. Ed infatti, la norma citata nello stabilire l'obbligo di inserire i dati sopra ricordati nell'atto che viene notificato al contribuente non prevede quale conseguenza della loro omissione la nullità dell'atto stesso e pertanto, stante il principio generale della espressa previsione dei casi di nullità, non può configurarsi e quindi pronunciarsi siffatta radicale sanzione procedurale.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta quanto affermato dall'Agenzia circa la tardività dell'istanza di adesione, perché presentata il trentesimo giorno successivo a quello di consegna del processo verbale di constatazione.

Il motivo è fondato. Infatti il trentesimo giorno deve considerarsi utile per la tempestiva presentazione dell'istanza di adesione; pertanto, avendo il contribuente provveduto all'inoltro della propria istanza in data 11/3/2011, la decadenza invocata dall'Agenzia non sussiste.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'infondatezza dell'assunto dell'Agenzia, secondo il quale l'istanza di adesione al p.v.c è invalida perché non comprensiva dell'annualità d'imposta 2005. Secondo il ricorrente, invece, l'esclusione di tale annualità è legittima perché al momento della redazione del p.v.c. il termine per procedere all'accertamento era scaduto e tale termine non poteva conseguentemente essere prorogato.

Il motivo è infondato per due ordini di considerazioni. Innanzitutto va considerato che l'art. 43, 3° comma, del d.p.r. n. 600/1973 espressamente prevede che in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo in cui è stata commessa la violazione. In relazione a tale disposizione, la Corte costituzionale con la recente sentenza 25/7/2011, n. 247, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale in relazione ad essa sollevate, evidenziando che il raddoppio dei termini di accertamento non costituisce una riapertura di termini già scaduti, ma la mera fissazione di un termine più lungo al

verificarsi della condizione stabilita dall'art. 43, 3° comma del d.p.r. n. 600/1973, e cioè l'avvenuta denuncia *ex art. 331 c.p.p.*, certamente sussistente nella fattispecie in esame.

In secondo luogo l'art. 5-*bis* del d.lgs. n. 218/1997 ammette la definizione agevolata soltanto in relazione a tutte le annualità prese in considerazione dal processo verbale di constatazione per il quale il contribuente avanza istanza di adesione; e dunque la definizione agevolata non è ammissibile allorché l'istante escluda, come nel caso qui esaminato, una annualità d'imposta, quale che sia la ragione della predetta esclusione.

Con il quarto motivo, si lamenta la palese infondatezza della notizia di reato.

Anche tale motivo è infondato. Come puntualmente rilevato dall'Agenzia resistente la valutazione della fondatezza della notizia di reato compete in esclusiva all'autorità giudiziaria ordinaria, chiamata in causa a seguito della denuncia. Il raddoppio del termine di accertamento è legato alla sussistenza del mero obbligo di inoltro della denuncia e non alla fondatezza della *notitia criminis*, la cui valutazione, come detto, questa Commissione non potrebbe nemmeno effettuare.

Quanto, infine, alla manifestata volontà di definizione dell'anno d'imposta 2005, essa non può essere presa in considerazione perché tardiva ed in quanto comporterebbe una indebita intromissione dell'organo giurisdizionale in attività di natura amministrativa demandate in via esclusiva all'Agenzia delle entrate.


La peculiarità e la novità delle questioni di diritto trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.


Respinge il ricorso e dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 7 novembre 2011.

Il Presidente: dott. Raffaele Di Napoli



Il Relatore: dott. Fabio Graziano



Sentenza 63/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Icardi

Intitolazione:

- 1. ACCERTAMENTO – metodo analitico induttivo - contabilità “incerta” – legittimità**
- 2. ACCERTAMENTO – determinazione di maggiori ricavi - percentuali di ricarico – media proposta dal contribuente – determinazione maggiori ricavi – attività di manodopera - ore lavorabili – valutazione alla luce della realtà aziendale**

Massima:

- 1. E' legittimo l'accertamento condotto con metodo analitico induttivo qualora la contabilità del contribuente risulti incerta per effetto di bolle di accompagnamento e di fatture che risultino incomplete e sommariamente descritte, in violazione dell'art. 21, c. 2 lett. b d.p.r. n. 633/1972 (il quale richiede l'indicazione della natura, quantità e qualità dei beni e servizi formanti oggetto dell'operazione), tali da rendere impossibile la determinazione della base imponibile.*
- 2. Nella determinazione di maggiori ricavi, l'Ufficio può legittimamente determinare il ricarico sui pezzi di ricambio utilizzando lo stesso criterio indicato dal contribuente in sede di risposta a questionario. Inoltre, qualora l'Ufficio ridetermini il reddito stimando le “ore lavorabili” è necessario che tale valutazione tenga conto dell'effettiva realtà aziendale (nella specie, il Giudice ha, ad esempio, ritenuto che “gli innumerevoli incombenti propri delle piccole realtà artigianali – fatturazione, rapporti con i clienti ed i fornitori, amministrazione ed organizzazione del lavoro – indubbiamente distolgono l'attenzione dall'effettiva attività lavorativa; inoltre un criterio di ragionevolezza, visto il carattere usurante dell'attività prestata, impone di tener conto del fatto che i soci facessero ricorso a pause di lavoro, con conseguente limitazione dell'orario di lavoro a sei ore giornaliere ciascuno)*

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, Art. 21, comma 2, lett. b



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SAVONA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GHIGLIAZZA | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ICARDI | MARINA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | IDDA | SALVATORE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 365/10
depositato il 26/03/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9020401265/09 IVA + IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

CARROZZERIA TROTTA DI RICHERI F. E TROTTA M. SNC ARTIGIANA
VIA DELL'ARTIGIANATO SNC 17024 FINALE LIGURE SV

difeso da:

RAG. BIANCHI FILIPPO
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 12/8 17022 BORGIO VEREZZI SV

- sul ricorso n° 388/10
depositato il 26/03/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9010401306/09 IRPEF 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

TROTTA MARCO
VIA PROLUNGO 5 17020 MAGLIOLO SV

difeso da:

RAG. BIANCHI FILIPPO
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 12/8 17022 BORGIO VEREZZI SV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 365/10 (riunito)

UDENZA DEL

07/12/2010

ore 10:00

SENTENZA

N°

63

PRONUNCIATA IL:

07/12/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

REV. 4 NOV 2011

Segretario

CAPELLANNOVARE TRIBUTARIA

CAPELLANNOVARE TRIBUTARIA



(segue)

- sul ricorso n° 367/10
depositato il 26/03/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL9010401304/09 IRPEF 2005
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

RICHERI FABIO

CONTRADA CASTELLINO 24 17024 FINALE LIGURE SV

difeso da:

RAG. BIANCHI FILIPPO

PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 12/B 17022 BORGIO VEREZZI SV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 365/10 (riunificato)

UDENZA DEL

07/12/2010

ore 10:00

Svolgimento del processo

Esaminata la dichiarazione dei redditi 2006 presentata dalla società CARROZZERIA TROTTA di RICHERI Fabio e TROTTA M. s.n.c. Artigiana, con sede legale in Finale, per l'anno d'imposta 2005 e visto lo studio di settore, l'Agenzia delle Entrate di Savona notificava alla società un questionario nel quale veniva richiesta specifica documentazione relativa all'attività svolta. In base agli elementi indicati dalla parte, l'Ufficio ricostruiva maggiori ricavi relativi ai pezzi di ricambio e alla manodopera, rispetto a quelli contabilizzati, con conseguente notifica di avviso di accertamento. Instaurato il contraddittorio, il procedimento di adesione si concludeva senza accordo fra le parti.

Nei l'avviso di accertamento l'Ufficio contestava che:

le ricevute fiscali e le fatture emesse, in violazione dell'art.21 DPR 633/1972, non contenevano una descrizione sufficientemente dettagliata, non essendo indicato il prezzo dei singoli pezzi di ricambio ed in materiali di consumo ma un unico importo comprensivo della manodopera, nè la tariffa oraria applicata o il numero delle ore lavorate, necessari al fine di stabilire il prezzo della manodopera: tali modalità non rendevano possibile determinare l'esatta quantificazione della percentuale di ricarico applicata.

In base alle dichiarazioni della parte, secondo cui ai clienti veniva applicato il prezzo di listino indicato dal fornitore, l'Ufficio, esaminate le varie percentuali di sconto applicate dai fornitori, calcolava una percentuale di ricarico del 20% , ottenuta come media dei valori rilevati in varie fatture di acquisto, senza tener conto delle percentuali di sconto minime e massime, pari al 5% e 50%: esaminati altresì i ricarichi praticati da altre ditte del settore, rideterminava i ricavi dei pezzi di ricambio e materiale di consumo.

Relativamente alla manodopera, i ricavi venivano calcolati in base al numero di ore lavorabili sia da soci che dal dipendente. In base a tali elementi l'Ufficio rideterminava i ricavi sia in base ai materiali che per la manodopera .

Avverso tale avviso proponevano ricorso sia la società che i singoli soci in proprio, lamentando che:

1) la ricostruzione operata dall'Ufficio risultava basata solo su un campione di fatture di acquisto di pezzi di ricambio ed inoltre effettuava una confusione fra i concetti di "sconto" e "ricarico"; l'Ufficio non aveva chiesto l'esibizione di fatture relative ad altre merci, quali vernici, ecc. , alle quali non veniva applicata alcuna percentuale di ricarico. Per determinare una corretta percentuale di ricarico occorreva rapportare lo sconto complessivamente praticato al costo di acquisto dei pezzi di ricambio, al netto dello sconto stesso, con conseguente percentuale media pari al 17,11%.

2) Relativamente alla manodopera, la parte contestava che l'Ufficio aveva determinato i ricavi in base alle ore " lavorabili" ma non a quelle effettivamente lavorate: sotto tale profilo lamentava un difetto di motivazione.

3) Circa l'apporto lavorativo prestato dai due soci, riteneva conforme alla situazione di fatto un apporto di sei ore e non sette, come determinato dall'Ufficio.

Circa il dipendente: non risultava applicabile la tariffa oraria di € 30,00, trattandosi di attività svolta in supporto a quella degli altri; inoltre il dipendente risultava apprendista fino al 31.7.2005 e solo successivamente assumeva la qualifica di operaio generico, con sicura capacità lavorativa inferiore a quella dei soci, che svolgevano l'attività da oltre 15 anni.

Esaminate le caratteristiche del contratto di apprendistato, rilevava che non risultava plausibile equiparare o parzialmente ridurre l'apporto di lavoro prestato dal dipendente a quello del socio: anche per il medesimo avrebbe dovuto essere riconosciuta una decurtazione di almeno 1 ora al giorno per utilizzo diverso.

4) Essendo lo studio di settore elaborato per l'anno 2005 congruo e coerente, lamentava che l'Ufficio non avrebbe potuto disattendere tali risultanze, in base ad una mera presunzione di redditività determinata in riferimento alle ore teoricamente lavorate.

La parte chiedeva pertanto annullarsi l'avviso di accertamento, ovvero, in subordine, rideterminare l'entità della pretesa impositiva.

Resisteva in giudizio l'Ufficio chiedendo, preliminarmente, la riunione del ricorso proposto dalla società con quelli proposti dai singoli soci Trotta Marco e Richeri Fabio. Circa i motivi di ricorso eccepiva:

a) genericità delle descrizioni delle ricevute e delle fatture: tali gravi irregolarità contabili potevano essere considerate sufficienti a legittimare l'accertamento analitico-induttivo;

b) contestava il calcolo della percentuale di sconto proposta dalla parte;

c) circa la manodopera: ribadiva che le ore complessivamente ricostruite per i soci risultavano favorevoli alla parte; quanto al dipendente, precisava di aver ridotto le ore complessive relative al periodo di apprendistato del 70%; per il resto l'esperienza poteva essere considerata analoga a quella dei soci almeno per le lavorazioni più semplici.

d) Circa la conformità agli studi di settore: ribadiva che la congruità rispetto agli studi di settore non esclude la possibilità di accertare il conseguimento di maggiori ricavi.

All'udienza fissata per la discussione del ricorso la commissione, sentite le parti, decideva come in dispositivo.

Motivi della decisione.

D) In via preliminare : Come richiesto dall'Ufficio, deve essere disposta la riunione del ricorso proposto dalla società a quelli proposti dai singoli soci con riferimento al reddito di partecipazione . Come affermato infatti dalla Suprema Corte a sezioni Unite (Cass. 4.6.2008 n. 14815, confermata da Cass.6.4.2009 n. 8253 e 28.7.2010 n. 17586) in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inescandibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere

decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lg. n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Al ricorso n. 365/2010, preventivamente iscritto a ruolo, dovranno pertanto essere riuniti i ricorsi di cui al N. 366/2010 e 367/2010 RG.

II) Nel merito.

L'accertamento compiuto dall'Amministrazione risulta legittimo in quanto l'incompletezza dei dati contenuti nelle bolle di accompagnamento e nelle fatture ha determinato uno stato di incertezza della contabilità, tale da legittimare l'accertamento analitico-induttivo, ritenuto legittimo dalla Suprema Corte anche in presenza di contabilità corretta qualora la stessa sia confliggente

Si condividono, sotto tale profilo le censure operate dall'Ufficio relativamente alle bolle di accompagnamento ed alle fatture, le quali, in contrasto con il disposto dell'art.21 c.2 lett.b) dpr 633/1972, non contengono una specifica descrizione dei beni e servizi oggetto della prestazione, in modo tale da rendere possibile la determinazione della base imponibile: non vi sono dubbi sul fatto che le ricevute fiscali prodotte contengono una descrizione sommaria ed incompleta delle attività prestate: in tal modo è risultato impossibile per l'Ufficio determinare la percentuale di ricarico, non essendo stato indicato il prezzo di vendita dei pezzi di ricambio e materiali di consumo, unitariamente indicati in tutte le ricevute fiscali prodotte nel giudizio.

Non vi sono dubbi circa la correttezza del metodo utilizzato per la determinazione del ricarico sui pezzi di ricambio. Sotto tale profilo, infatti, l'Ufficio ha utilizzato il criterio indicato dalla stessa parte, la quale, in risposta

al questionario, aveva specificato che *“ la percentuale di ricarico applicata sui pezzi di ricambio sostituiti o installati corrisponde alla percentuale di sconto praticata dal fornitore dal fornitore sull'acquisto dei pezzi di ricambio stessi”*.

A fronte di tale dichiarazione, la ricorrente non può, immotivatamente e senza alcuna prova, sostenere che l'Ufficio avrebbe dovuto fare applicazione di un criterio diverso. Fra l'altro l'Amministrazione, facendo applicazione di una percentuale di ricarico pari al 20%, ha tenuto anche conto delle percentuali di ricarico applicate da altre ditte esercenti la stessa attività nella stessa zona.

Sotto tale profilo, pertanto, l'operato dell'Amministrazione deve ritenersi corretto.

L'Ufficio ha altresì determinato i maggiori ricavi in base alla attività di manodopera, costituita dalle *“ ore lavorabili”*, prestata dai soci e da un lavoratore dipendente.

In particolare le ore annue sono state determinate calcolando sette ore di lavoro giornaliero, prestato per cinque giorni la settimana ,per quattro settimane al mese e per un totale di 11 mesi l'anno (pari a complessive ore 1.540 all'anno per ciascun socio).

Come rilevato dai ricorrenti, il criterio utilizzato dall'Ufficio risulta caratterizzato da un profilo di notevole discrezionalità, che non ha tenuto in adeguata considerazione l'effettiva realtà aziendale: gli innumerevoli incombenzi propri delle piccole realtà artigianali (fatturazione, rapporti con i clienti ed i fornitori, amministrazione e organizzazione del lavoro) indubbiamente distolgono l'attenzione dall'effettiva attività lavorativa; inoltre un criterio di ragionevolezza, visto il carattere usurante dell'attività prestata, impone di tener conto del fatto che i soci facessero ricorso a pause di lavoro, con conseguente limitazione dell'orario di lavoro a sei ore giornaliere ciascuno. In accoglimento delle censure operate dalla parte, si ritiene, pertanto, di poter limitare, con riferimento ai soci, in ore 1.320 all'anno l'apporto lavorativo effettuato da ciascuna di essi:

Tenendo conto della tariffa oraria applicata, pari ad € 30,00, i maggiori ricavi derivanti dalla manodopera dei soci devono essere rideterminati in €

Relativamente al dipendente non si condividono le argomentazioni della parte laddove sostiene che non sarebbe applicabile anche al dipendente la tariffa oraria di € 30,00, avendo la stessa parte precisato tale ammontare orario.

Relativamente alla quantità di lavoro prestata dal dipendente nel corso dell'anno 2005, l'esame del libro presenze ha consentito all'Ufficio di indicare 1850 ore lavorate dal dipendente, con 186 giorni in qualità di apprendista, pari al 60% delle giornate complessive: pertanto l'Ufficio ha determinato che la prestazione lavorativa sia stata resa per 1.110 ore di lavoro quale apprendista e 740 ore quale operaio generico, per un totale di 1850 ore.

Nella determinazione delle ore di manodopera l'Ufficio ha considerato interamente le ore prestate in qualità di operaio generico e 777 (pari al 70% di 1.110) riferite all'attività di apprendista: pertanto le ore imputate al dipendente sono risultate pari a 1.517 (777+740).

Non si ritiene di condividere il percorso seguito dall'Ufficio.

Relativamente, infatti, alle ore prestate quale operaio generico si ritengono di condividere le argomentazioni della parte, secondo cui anche per il dipendente deve essere effettuata una decurtazione di almeno un'ora al giorno per l'effettuazione di attività diverse quali pulizia locali, gestione del magazzino: così le ore effettivamente lavorate dal dipendente risultano pari a 1.534.

Così, viste le percentuali applicate dall'Ufficio, il dipendente risulta aver lavorato per 920 ore quale apprendista e 614 ore quale operaio generico.

In considerazione della modestissima anzianità lavorativa, si ritiene che l'apporto del medesimo, rispetto a quello dei soci, debba essere ridotto nella misura del 30% e così per ore 430.

In riferimento all'attività di apprendista, tenuto conto della ridotte capacità lavorativa del medesimo rispetto all'operaio generico, non risulta condivisibile la riduzione operata dall'Ufficio, ritenendo che la capacità lavorativa dell'apprendista possa essere considerata pari al 50% di quella dell'operaio: pertanto il dipendente risulta aver lavorato quale operaio per 430 ore e quale apprendista per 460 ore, e così per complessive ore 890.

In conclusione si ritiene che, in parziale accoglimento delle motivazioni addotte dalla ricorrente i ricavi possano essere così determinati:

ore lavorate dal 1° e 2° socio : 2.640 (1.320 x2);

ore lavorate dal dipendente : 890

ore complessivamente lavorate : 3530

Vista la tariffa oraria che la parte ha dichiarato di applicare, pari ad € 30,00, i maggiori ricavi devono essere determinati in € 105.900,00.

A tale importo dovranno essere aggiunti i maggiori ricavi per i materiali, indicati dall'Ufficio in € 61.391,00: in conclusione il totale dei ricavi dell'anno 2005 risulta pari ad € 167.291.

Rilevato che la parte aveva dichiarato ricavi per € 152.248, i maggiori ricavi non contabilizzati e non dichiarati risultano pari ad € 15.043: sulla base di tali maggiori ricavi dovrà essere rideterminato il maggior reddito conseguito dalla società nell'anno oggetto del presente accertamento.

Con riferimento ai redditi di partecipazione dei singoli soci gli stessi dovranno essere proporzionalmente ridotti, tenendo conto delle diverse determinazioni circa i maggiori ricavi non contabilizzati dalla società. Le Sanzioni dovranno essere di conseguenza determinate

In considerazione della parziale soccombenza, ricorrono i presupposti per la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Questa commissione, definitivamente pronunciando

P.Q.M.


Così provvede:

- disposta la riunione al ricorso n.365/10, proposto dalla società, dei ricorsi n.366/10 e 367/10 proposti dai singoli soci, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, determina i maggiori ricavi non contabilizzati e non dichiarati in € 15.043; sanzioni nei minimi di legge;
- determina il reddito di partecipazione dei soci Sigg.ri Trotta Marco e Richeri Fabio conseguentemente al reddito rideterminato in capo alla società Carozzeria Trotta di Richeri Fabio e Trotta M. s.n.c.Artigiana.

Sanzioni di conseguenza. Spese compensate.

Savona, 7 dicembre 2010.

L'estensore



Il Presidente





CATASTO

Sentenza 8/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria, Presidente: Soave, Relatore: Zanoni

Intitolazione:

CLASSAMENTO – Attività affittacamere – Classamento Categoria D/2 – Obbligo rispetto normativa regionale – Esclusione – art. 4, comma 1, D. M. 19 aprile 1994, n. 701 - art. 12, comma 1, L. Regione Liguria, 25 maggio 1992, n. 13

Massima:

La classificazione effettuata dall’Agenzia del Territorio di un immobile destinato all’attività di affittacamere è svincolata dai requisiti della legge regionale ligure (Nel caso di specie, la contribuente, svolgente l’attività di affittacamere, denunciava in data 14 novembre 2006 un cambio di destinazione dell’unità sita in Calice Ligure, Via C., proponendola in categoria A/3, con rendita pari a 1.220,17 euro. L’Agenzia del Territorio notificava, però, in data 1 ottobre 2007, un diverso classamento in categoria D/2, con rendita pari a 5.078,97 euro. La contribuente evidenziava come la normativa regionale ligure prevedesse lo svolgimento dell’attività di affittacamere in unità immobiliari con categoria catastale compresa da A/1 ad A/6)

Riferimenti normativi: D.M. 701/1994, Art. 4, comma 1
L. Regione Liguria 12/1992, Art. 12



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 538/10
depositato il 26/03/2010
- avverso la sentenza n° 11/05/2009
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA
contro: AGENZIA TERRITORIO UFFICIO SAVONA

proposto dal ricorrente:

CELSO MAURA
VIA CAMPOGRANDE 23 17020 CALICE LIGURE SV

difeso da:

ROSSI LUCA E ROSSI NICOLA E MATTI AUDA FRANCA
VIA UNITA' D'ITALIA 2 17021 FINALE LIGURE SV

Atti Impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° SV0164100/2007 CONTR.CATASTALI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 538/10

UDIENZA DEL

31/01/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

8

PRONUNCIATA IL:

31 GEN. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03 FEB. 2011

Il Segretario

Il ricorso (R.G.A. 538/10, discusso all'udienza del 27.01.2011), deriva dalla denuncia di variazione in data 14.11.2006 con la quale la Sig.ra **Maura CELSO** denunciava il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare sita in Calice Ligure, Via Campogrande 23, F. 28, Part. 100, Sub 1, all'Agenzia del Territorio, Ufficio di Savona, che il 16.10.2007 notificava un diverso classamento con conseguente attribuzione di maggiore rendita catastale; viste infatti le variazioni della consistenza e il cambio di destinazione d'uso, in luogo della Categoria proposta A/3 veniva applicata la Categoria D/2 con rendita catastale elevata ad € 5.078,97.

Si opponeva la contribuente affermando che, in base alla L.R. 13/92, i locali destinati ad esercizio di affittacamere, come nella fattispecie in esame, debbono possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione; la Categoria A/3 con la conseguente rendita 1229,17 era pertanto giustificata sia dalla legge che dai pareri chiesti alla Regione Liguria e all'Ufficio Tecnico del Comune di Calice Ligure, in atti.

Replicava l'Agenzia affermando che compete per legge all'Agenzia del Territorio l'attribuzione della categoria catastale e della rendita e che, nel caso, questa era giustificata dalla nuova conformazione dei locali e dalla loro destinazione.

I primi Giudici hanno aderito a tale osservazione, affermando che in forza del D.L. 16/93, convertito in L. 75/93, compete all'Agenzia del Territorio attribuire la rendita in caso di variazioni o nuove costruzioni; preso atto delle dotazioni dell'immobile, delle sue rifiniture, dell'alto valore commerciale e della struttura adeguata

all'esercizio di attività di affittacamere, si giustifica la categoria e la rendita assegnata.

Ha proposto appello la contribuente, affermando che la sentenza disattende la legislazione regionale ed in particolare il già richiamato art. 12, c. 1°, L.R. 13/1992, sostituita dalla L.R. 2/2008 di analogo contenuto.


Ribadisce la contribuente che il Direttore - Settore Politiche Turistiche Regione Liguria, a fronte di specifico quesito, ha confermato che l'attività di affittacamere deve essere svolta in unità abitative aventi i requisiti previsti per le case di civile abitazione, alle quali può essere attribuita una categoria catastale che spazia da A/1 ad A/6.

Inoltre, lo stesso Comune di Calice Ligure ha confermato la qualità di casa di civile abitazione per l'alloggio in questione; ancora, in analogo ricorso, proposto ai fini dell'applicazione del registro e contro la revoca dei benefici prima casa, di cui ha fruito l'acquirente al momento dell'acquisto, la Commissione di 1° grado si è pronunciata accogliendo il ricorso.

Da ultimo, è stata prodotta una visura catastale aggiornata, provando la successiva riattribuzione all'unità immobiliare della richiesta categoria A/3, con rendita catastale di € 1.482,23.

La contribuente chiede pertanto la riforma della pronuncia, l'annullamento dell'accertamento e la convalida della denuncia di variazione originariamente proposta.

L'Agenzia del Territorio si è costituita confermando le proprie impostazioni; rivendica la competenza a determinare categoria catastale e rendita, contesta la rilevanza della diversa sentenza



riferita al giudizio in materia di imposta di registro e precisa che il nuovo classamento consegue ad una nuova denuncia del 15.01.2009, che ha dato atto di ulteriori modifiche intervenute nella situazione di fatto dell'unità immobiliare, di recente soppressa con costituzione di 3 nuove e diverse unità immobiliari.

L'appello è infondato e va respinto.

Le Leggi Regionali affermano che l'attività di affittacamere può essere esercitata utilizzando unità immobiliari che, come dotazioni minime, possiedano quelle indispensabili per una casa di civile abitazione; ciò non esclude peraltro che la stessa attività di affittacamere possa essere svolta avvalendosi di complessi muniti di ulteriori e più elevati standards di ospitalità, circostanza che la contribuente non ha contestato e che risulta fondare l'accertamento eseguito dall'Ufficio.

In tale prospettiva, nessun rilievo assume la sentenza riferita al contenzioso in materia di prima casa, atteso che tale normativa non impone, per la conservazione del beneficio, che l'intera unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente dal titolare, ma richiede che essa - o parte di essa - costituisca effettivamente il domicilio principale del soggetto beneficiario dalla aliquota agevolata.

Neppure rilievo ha infine l'ulteriore variazione operata dall'Ufficio nell'esercizio 2009, a fronte di una ulteriore e diversa sistemazione dei locali per cui è causa, con la loro suddivisione in 3 distinte unità, evidentemente munite ciascuna soltanto di una quota delle qualità che possedeva l'intero.

Stante la complessità della vicenda, si ritiene comunque giustificata la compensazione delle spese.

La Commissione


P. Q. M.

respinge l'appello e **compensa** le spese di lite.

Genova ~~31~~ 01.2011.

Il Relatore

(Avv. Pier Luigi ZANONI)



Il Presidente

(Dott. Giovanni SOAVE)

